



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 2472**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;  
b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

# Indice

1. DDL S. 2472 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2472 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 2472 (Bozza provvisoria) . . . . .	29
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	31
1.3.1. Sedute . . . . .	32
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	33
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	34
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 128 (ant.) dell'08/02/2022 . . . . .	35
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022 . . . . .	44
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	51
1.4.1. Sedute . . . . .	52
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	53
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	54
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022 . . . . .	55
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	59
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 527 (ant.) del 22/03/2022 . . . . .	60
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	64
1.5.1. Sedute . . . . .	65
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	66
1.5.2.1. Seduta n. 423 del 06/04/2022 . . . . .	67

## **1. DDL S. 2472 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2472  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Trattati cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay*

---

Iter

**6 aprile 2022:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3241](#)

approvato

**S.2472**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [45/22](#) del 20 aprile 2022, GU n. 107 del 9 maggio 2022.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **10 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 386 del 14 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , PROCESSO PENALE , URUGUAY

**Articoli**

ESTRADIZIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefania Gabriella Anastasia Craxi](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina l'8 febbraio 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefania Gabriella Anastasia Craxi](#) ([FIBP-UDC](#)) nominato nella seduta pom. n. 134 del 5 aprile 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 19 gennaio 2022. Annuncio nella seduta n. 398 del 24 gennaio 2022.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2472

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2472

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
(V. *Stampato Camera n. 3241*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 2021*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 dicembre 2021*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;  
*b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

- a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;
- b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

**Articolo 2**

**Oggetto**

1. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- (f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualità di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16;
- (g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;
- (h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;
- (i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;
- (j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;
- (k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;
- (l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;

- (m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;
  - (n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
  - (o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;
  - (p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
2. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
  - (b) all'extradizione di persone;
  - (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
  - (d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;
  - (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

### Articolo 3

#### Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

### Articolo 4

#### Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

- Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
- a) se la richiesta di assistenza non è conforme alle disposizioni del presente trattato;
  - b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:
    - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
    - ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
  - c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

- (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, è in corso un procedimento penale, è stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;
- (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale *ad hoc*;
- (h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta è contraria alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle condizioni convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.

#### Articolo 5

##### **Autorità Competenti per la Richiesta di Cooperazione**

Le richieste ai sensi del presente Trattato si basano su domande di assistenza delle Autorità Giudiziarie o del Pubblico Ministero dello Stato Richiedente incaricati di sottoporre a giudizio o di svolgere indagini sui reati, e sono trasmesse da una Autorità Centrale.

#### Articolo 6

##### **Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

4. Ciascuna Autorità Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.

#### Articolo 7

##### Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale può essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorità Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorità Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
  - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
  - (b) le informazioni sull'identità delle persone soggette a indagine o a procedimento penale;
  - (c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - (d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
  - (e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste;
  - (f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata;
  - (g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 8;
  - (h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si farà carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennità e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati;
  - (i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualità di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13;
  - (j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità all'articolo 16.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
  - (a) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi;
  - (b) le informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualità in relazione al procedimento;
  - (c) le informazioni sull'identità e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza;
  - (d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare;

- (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
- (f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se così richiesto;
- (g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
- (h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto;
- (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.

#### **Articolo 8** **Esecuzione della Richiesta**

1. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorità.

2. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito è comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - tale invocazione è comunicata attraverso le rispettive Autorità

Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

#### **Articolo 9** **Ricerca di Persone**

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che eventualmente si trovino nel suo territorio.

#### **Articolo 10** **Citazioni e Notifiche**

1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione interna.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa è stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata.
3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.

#### **Articolo 11** **Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto**

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonché esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, laddove ciò sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili

nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformità alla legislazione interna di questo Stato.

## **Articolo 12**

### **Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente**

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

## **Articolo 13**

### **Garanzie e Principio di Specialità**

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformità agli articoli 10 e 11, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, né è passibile di alcun altro tipo di sanzione.

4. Le persone ascoltate in conformità agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

#### Articolo 14

##### **Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale**

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non è possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorità Competente dello Stato Richiedente affinché renda dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito o svolga altra attività processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato a condizione che:
  - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona;
  - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verrà inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si farà carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo è rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13.
7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto può rifiutare il trasferimento temporaneo.

#### Articolo 15

##### **Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale**

In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

## Articolo 16

### Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, le Autorità competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorità Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione.
3. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e ciò non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilità di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorità Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalità di comparizione tramite videoconferenza sarà la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14.
5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni.
7. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dall'autorità dello stesso Stato.
8. La persona citata a comparire ha la facoltà di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorità Competente dello Stato di cui si invoca la legge.
9. Le Autorità Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario.

10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorità Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante;

(c) l'Autorità Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di sé stessa come Autorità Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identità della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalità e la qualità nella quale altre persone hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria.

(d) L'Autorità Competente dello Stato Richiedente redige, in conformità alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza è letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformità, della qual cosa si dà debitamente atto;

(e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel più breve tempo possibile attraverso le Autorità Centrali.

11. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonché di confronti.

#### **Articolo 17**

##### **Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici**

Su richiesta dell'Autorità Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:

a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;

b) può fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorità dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera è rifiutata, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto non è obbligata a motivare il rifiuto.

### **Articolo 18**

#### **Produzione di Documenti, Atti e Beni**

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente.
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

### **Articolo 19**

#### **Perquisizioni, Sequestri e Confische**

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato.
2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformità all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

### **Articolo 20**

#### **Segreto Bancario**

Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.

**Articolo 21**  
**Specificità dell'Assistenza**

Lo Stato Richiedente non può utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.

**Articolo 22**  
**Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza**

1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformità agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalità di svolgimento delle attività investigative programmate.

**Articolo 23**  
**Richiesta di Informazioni su Procedimenti Penali**

Lo Stato Richiesto trasmette, su richiesta dello Stato Richiedente e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone per le quali si chiedono le informazioni.

**Articolo 24**  
**Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Gli Stati si scambiano, su richiesta di uno di loro, informazioni sulla propria rispettiva legislazione.

**Articolo 25**  
**Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali**

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali chiesti dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità Competenti dello Stato Richiesto.

#### **Articolo 26**

##### **Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe**

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità.

#### **Articolo 27**

##### **Riservatezza**

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

#### **Articolo 28**

##### **Spese**

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;

(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;

(d) le spese per le finalità di cui all'articolo 15;

(e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;

(g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.

2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

#### **Articolo 29**

##### **Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.

2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o mediante i

mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

### Articolo 30

#### Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1<sup>o</sup> del mese di Marzo 2019 dell'anno \_\_\_\_\_, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la  
Repubblica Italiana



Per la  
Repubblica Orientale dell'Uruguay



TRATTATO  
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE  
CONDANNATE  
TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA REPUBBLICA ORIENTALE  
DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Trattato, il termine:

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
- c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
- d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita;
- e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

**Articolo 2**  
**Principi Generali**

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza.
3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, *mutatis mutandis*, a minori di età privati della libertà personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.

### Articolo 3

#### Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

### Articolo 4

#### Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
- b) la sentenza di condanna è definitiva ed esecutiva;
- c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
- d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
- e) il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia;
- f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

### Articolo 5

#### Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

### Articolo 6

#### Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:
  - a) dallo Stato di Condanna;
  - b) dallo Stato di Esecuzione;
  - c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.

2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.
3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

#### Articolo 7

##### Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
  - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
  - b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;
  - c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
  - d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  - e) copia della sentenza;
  - f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  - g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
  - h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;
  - i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
  - j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:
  - a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
  - b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;
  - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
  - d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformità alle disposizioni del presente Trattato;
  - e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;

- f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione.
4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

#### Articolo 8

##### Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità, e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

#### Articolo 9

##### Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

#### Articolo 10

##### Decisione

1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato.
2. Se, con la sentenza, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna può condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. È onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.
3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando ciò è possibile e opportuno.

#### Articolo 11

##### Consegna della Persona Condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona è effettuata nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

#### Articolo 12

##### Esecuzione della Condanna

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. L'esecuzione della condanna è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:
  - a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
  - b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
  - c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, così come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

**Articolo 13**  
**Revisione della Sentenza**

Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

**Articolo 14**  
**Amnistia e Indulto**

1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, può accordare l'amnistia o l'indulto.
2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

**Articolo 15**  
**Informazioni Concernenti l'Esecuzione**

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se l'esecuzione della condanna è terminata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

**Articolo 16**  
***Ne Bis in Idem***

La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di Condanna.

**Articolo 17**  
**Transito**

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali, una domanda contenente l'identità della persona condannata in transito, nonché copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

#### Articolo 18

##### Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

#### Articolo 19

##### Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui sono parti.

#### Articolo 20

##### Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando le condanne siano state inflitte prima della stessa entrata in vigore.

#### Articolo 21

##### Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che sorga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato, sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

#### Articolo 22

##### Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1<sup>o</sup> del mese di Marzo dell'anno 2019,  
in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente  
fede.

Per la  
Repubblica Italiana



Per la  
Repubblica Orientale dell'Uruguay



## 1.2.2. Testo approvato 2472 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2472

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 aprile 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;  
*b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2472  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Trattati cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 128 \(ant.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 134 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 128 (ant.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[PETROCELLI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2450) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto nel 2017 dall'Italia e dal Sudafrica.

L'intesa bilaterale, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione, ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, già regolamentata da un Accordo sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009, ma non più vigente dal febbraio 2014. Come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la negoziazione del nuovo Accordo si è resa necessaria, fra l'altro, per ampliare la cooperazione militare con il Sudafrica nell'ambito del *procurement* e delle attività internazionali, a partire da quelle di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, puntando a realizzare un'azione congiunta di stabilizzazione per particolari aree o regioni di importante valore strategico del continente africano, oltre che ad indurre positive ricadute anche nel settore produttivo e commerciale dei due Paesi. L'Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, dopo aver enunciato i suoi principi e scopi (articolo 1), individua gli strumenti di attuazione (articolo 2), le aree (articolo 3) e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale di settore (articolo 4), prevedendo l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nell'ambito della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e impiego delle Forze armate, dello scambio di informazioni legate alla difesa, della formazione e del contrasto della pirateria marittima e di altre attività di sicurezza marittima. Quanto alle modalità individuate per la realizzazione della

cooperazione bilaterale nel settore della difesa, si prevede che esse possano assumere la forma delle visite reciproche di delegazioni, dello scambio di esperienze tra esperti, degli incontri tra rappresentanti e della partecipazione reciproca a corsi ed esercitazioni militari.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione bilaterale (articolo 5), le questioni giurisdizionali (articolo 6) e quelle relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale inviato (articolo 7), nonché le misure di protezione della proprietà intellettuale (articolo 9) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 10). Di rilievo è altresì l'articolo 8 relativo alla cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, che individua le categorie di armamenti - dalle navi agli aeromobili, dagli armamenti agli equipaggiamenti di uso militare - oggetto di possibile cooperazione bilaterale. L'Accordo disciplina infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11), l'entrata in vigore, la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi, la durata e il termine (articoli 12-13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 2.383 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il relatore conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2451) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019***, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#), in sostituzione della senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo quadro, sottoscritto dall'Italia e dall'Argentina nel febbraio 2019, sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio *extra-atmosferico*.

Ricorda che la collaborazione fra Italia e Argentina nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione tra i due Paesi, particolarmente rilevante per le implicazioni di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale che ne derivano. Il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi nell'ottobre 1992 e ha demandato la realizzazione delle attività congiunte previste dal testo alle rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la *Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina* (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, realizzate poi fra il 1996 e il 2011. La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda inoltre che in tale ambito, l'ASI e la CONAE, sulla base del *Memorandum* d'intesa firmato nel 2005 e modificato da ultimo nel 2010, sono impegnate nella realizzazione del programma denominato «Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.

L'Accordo in esame, frutto di un negoziato condotto su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate, si

compone di un preambolo e di 15 articoli ed è finalizzato ad ampliare le aree di cooperazione prevista dalla precedente intesa - scaduta nel 2017 -, ad aggiornarne i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina.

Dopo aver enunciato il suo oggetto e la legge applicabile (articolo 1), l'Accordo individua nelle due rispettive Agenzie spaziali, l'ASI e la CONAE, le agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione bilaterale (articolo 2). Il successivo articolo 3 individua i settori della cooperazione, relativi - tra gli altri - al telerilevamento della Terra, alle scienze spaziali e all'iniziativa *Open Universe*, proposta dal Governo italiano al Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno, alle ricerche, allo sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca e tecnologia, alla promozione di iniziative commerciali, all'accesso allo spazio, alle infrastrutture di terra di sistemi spaziali, alla formazione e alla promozione di strumenti per la gestione delle emergenze. I successivi articoli dell'Intesa disciplinano le forme e le modalità della cooperazione (articoli 4 e 6) e le possibilità per le Parti di stipulare accordi attuativi e programmi specifici (articolo 5) e di collaborazione da parte del settore privato (articolo 7). L'Accordo disciplina inoltre gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 8), prevedendo che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Ulteriori disposizioni riguardano le misure di protezione della proprietà intellettuale (articolo 9), la riservatezza delle informazioni (articolo 10), le informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni (articolo 11), la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte (articolo 12), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e l'entrata in vigore, la durata e il termine (articolo 15). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della legge si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#), in sostituzione della senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, dà conto del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto nel gennaio 2020 dall'Italia e da Gibuti. Ricorda, innanzitutto, che Gibuti, ex-colonia francese, indipendente dal 1977, è ad oggi una Repubblica, popolata da poco meno di 1 milione di abitanti, che occupa un'area di straordinaria importanza strategica, lungo una delle rotte commerciali mondiali più trafficate al mondo, stretta fra Eritrea, Etiopia e Somalia, di fronte allo stretto Bab El Mandeb che separa il Mar Rosso dal golfo di Aden. Il Paese, che da punto di vista istituzionale è una repubblica semipresidenziale, svolge un ruolo fondamentale per la stabilità della regione, "agendo da facilitatore e da promotore del dialogo e della cooperazione tra i Paesi dell'area", come ha ricordato lo stesso Ministro della difesa italiano, Lorenzo Guerini, nel corso della sua missione a Gibuti a marzo 2021. Il territorio gibutiano è sede di numerose strutture militari, ospitando le basi americana, francese, giapponese, cinese, saudita e, dal 2013, anche

la Base Militare italiana di Supporto (BMIS), dipendente dal Comando operativo di vertice interforze (COI), per il supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa Orientale e nell'Oceano Indiano. Tra i contingenti militari presenti nel Paese, attestati presso alle basi militari dei Paesi alleati, si ricordano anche quelli della Germania, del Regno Unito e della Spagna.

L'intesa bilaterale in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione, nel ricollegarsi ad una precedente intesa bilaterale siglata nel 2002 e scaduta nel 2014, nonché ad uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare entrato in vigore nel febbraio 2015, ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giuridico per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Composto da un breve preambolo e da 12 articoli, l'Accordo, dopo aver enunciato i suoi principi e scopi (articolo 1), individua gli ambiti e le modalità della cooperazione bilaterale di settore (articolo 2), prevedendo in particolare l'elaborazione dai rispettivi Ministeri della Difesa di piani a lungo termine di cooperazione e consultazioni dei rappresentanti delle Parti. Il medesimo articolo individua inoltre i settori della cooperazione tra le Parti che possono riguardare, fra gli altri, politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, operazioni umanitarie, organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento in campo militare e la sanità militare.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 3), la clausola di giurisdizione stabilendo di norma la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico (articolo 4), il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione (articolo 5), la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare (articolo 6). Di rilievo è anche l'articolo 7, che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa e le modalità in cui essa possa avvenire, individuando altresì le categorie di armamenti - dalle navi agli aeromobili, dagli armamenti agli equipaggiamenti di uso militare, escludendo le mine anti-uomo - oggetto di possibile cooperazione bilaterale.

L'Accordo disciplina inoltre le misure di protezione della proprietà intellettuale (articolo 8), il trattamento di informazioni classificate (articolo 9), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi, l'entrata in vigore e la durata (articoli 11-12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 7.588 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.

***(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di Note, risalente all'ottobre 2019, che emenda l'Accordo del 2010 tra l'Italia e il Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.

Ricorda, innanzitutto, che la cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi è disciplinata proprio dall'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa che, sottoscritto dalle Parti il 12 maggio 2010, inerisce agli appalti nel settore militare, all'importazione, all'esportazione e al trasporto di armi, all'applicazione dei Trattati internazionali sulla sicurezza e la difesa, e alla partecipazione ad operazioni umanitarie e missioni di pace.

Tale Accordo, tuttavia, ad oggi risulta privo di una clausola sulla giurisdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità, più volte manifestata dalla controparte, a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione.

Lo scambio di Note, prosegue il relatore, modifica il testo dell'Accordo introducendo, con l'articolo 6a, una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il paragrafo 2 del medesimo articolo, tuttavia, riconosce allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 dell'articolo 6a prevede altresì che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della Parte richiedente a scontare la pena nel Paese della Parte inviante. Il successivo paragrafo 4, infine, definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento di trasferimento del reo alla Parte inviante, che tramite l'Autorità competente darà corso all'esecuzione della condanna.

La nuova intesa novella, inoltre, l'articolo 9 dell'Accordo del 2010, relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, designando queste ultime quali informazioni, atti, attività, documenti, materiali o cose su cui sia stata posta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. Tali informazioni, scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo, dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alla legislazione e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti. In particolare, il paragrafo 4 individua la tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia. Viene inoltre stabilito dal paragrafo 6 che tutte le informazioni classificate scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti e nell'ambito dell'Accordo. Ogni sorta di informazione classificata, acquisita nel contesto dell'Accordo, potrà essere trasferite a terze Parti o ad organizzazioni internazionali, esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che l'ha originata. Il paragrafo 8 stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti.

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Note si compone di 4 articoli. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce altresì che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo all'Accordo introdotto dallo Scambio di Note si farà fronte con apposito procedimento legislativo.

Il relatore conclude la sua esposizione osservando che la modifica all'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice [CRAXI](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati, sottoscritti dall'Italia e dall'Uruguay nel marzo 2019, rispettivamente per la cooperazione giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate.

I Trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità. Nello specifico i due accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l'Uruguay hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale in tale settore e consentire il trasferimento delle persone condannate, contribuendo altresì ad uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, e disciplinando ambiti finora privo di strumenti giuridici adeguati.

Il primo dei due Trattati bilaterali oggetto di ratifica - quello di cooperazione giudiziaria in materia penale - si compone di 30 articoli ed è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione in tale ambito fra i due Paesi. In particolare, Italia e Uruguay si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti in dettaglio dall'articolo 2, fra cui quelli della ricerca e dell'identificazione di persone, della notificazione di atti e documenti, della citazione dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, dell'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, dello svolgimento e trasmissione di perizie, dell'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime o periti, del trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza, dell'espletamento di ispezioni giudiziarie, del sequestro e confisca dei beni, della confisca dei proventi del reato, delle informazioni bancarie e finanziarie. Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale, all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali. Il Trattato circoscrive poi l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto (articolo 3). L'Accordo disciplina quindi i casi in cui l'assistenza giudiziaria possa essere rifiutata dallo Stato, a partire dai casi in cui si proceda per un reato politico o per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente (articolo 4).

Il testo bilaterale individua, quindi, le autorità competenti per le richieste di cooperazione (articolo 5) e le Autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione delle richieste - il Ministero della giustizia per l'Italia e il *Ministerio de educación y cultura* per l'Uruguay (articolo 6) - e disciplina i requisiti di forma e di contenuto della richiesta di assistenza (articolo 7) e le modalità per l'esecuzione della richiesta (articolo 8). Ulteriori disposizioni riguardano, fra le altre, la ricerca di persone (articolo 9), le assunzioni probatorie (articoli 11 e 12), il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 14), la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale (articolo 15), la disciplina della comparizione in videoconferenza (articolo 16), la produzione di documenti ufficiali e

di atti e beni (articoli 17 e 18) e le attività finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca (articolo 19). Di rilievo è anche l'articolo 20 che stabilisce l'impossibilità per lo Stato richiesto di invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione in materia giudiziaria. Si segnalano inoltre gli articoli 23, 24 e 25 che disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni, lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni e la trasmissione di sentenze e di certificati penali. Infine ulteriori disposizioni riguardano l'impegno alla riservatezza delle Parti (articolo 27), i meccanismi di suddivisione delle spese (articolo 28), la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 29), e i termini per l'entrata in vigore, la modifica e la denuncia dell'Accordo (articolo 30).

Il secondo Trattato oggetto della presente ratifica - quello sul trasferimento delle persone condannate - composto da 22 articoli, è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine, facilitandone il reinserimento sociale. Dopo aver offerto una panoramica sui termini utilizzati nel testo (articolo 1) e informato sui principi generali (articolo 2), l'Accordo individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per l'Italia e nel *Ministerio de Educación y Cultura* per l'Uruguay (articolo 3). L'intesa bilaterale disciplina quindi le condizioni per il trasferimento (articolo 4), gli obblighi informativi da fornire alla persona condannata (articolo 5), le modalità per formulare la richiesta di trasferimento (articolo 6) e i relativi documenti e informazioni richiesti (articolo 7). Ulteriori disposizioni riguardano il consenso al trasferimento da parte della persona condannata (articolo 9), i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferirla (articolo 10), le modalità di consegna (articolo 11) e per l'esecuzione della condanna (articolo 12), il diritto a decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza (articolo 13) e la possibilità di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 14). Il Trattato prevede inoltre che lo Stato di esecuzione fornisca a quello di condanna le informazioni relative al termine dell'esecuzione della condanna (articolo 15), e disciplina le condizioni relative al transito della persona condannata (articolo 17), la suddivisione delle spese fra i due Paesi (articolo 18), le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 21) e i termini per l'entrata in vigore, la modifica e la sua denuncia (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei Trattati in esame si compone di 5 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in 141.155 euro annui a decorrere dal 2021.

La relatrice conclude la sua esposizione osservando che i Trattati oggetto della presente ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice **CRAXI** (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, sottoscritto nel maggio 2020.

L'esigenza della stipula del trattato in esame discende da una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra i medesimi Stati qualora esse si

rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione. In particolare, in una sentenza del marzo 2018, la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili.

Alla luce di tale giurisprudenza, l'Accordo in esame è finalizzato ad estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo, prevedendo al contempo misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti. Si tratta di un testo che si configura come un accordo tra Stati, non essendo l'Unione europea Parte contraente, avendo la Commissione europea fornito il suo pieno supporto e la sua continua assistenza durante le fasi negoziali, ma non essendo stata tra i firmatari del testo.

L'Accordo, che si compone di un preambolo, di 18 articoli suddivisi in quattro sezioni e di due allegati, offre innanzitutto (Sezione 1, articolo 1) un quadro delle definizioni dei termini usati, a partire da quelle relative ai trattati bilaterali di investimento, al procedimento arbitrale, alla clausola compromissoria, al procedimento arbitrale concluso, al procedimento arbitrale pendente, al nuovo procedimento arbitrale e alla clausola di caducità.

La Sezione 2 (articoli 2-4) dispone in merito all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo (richiamati nell'allegato A) (articolo 2), all'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti (richiamati nell'allegato B) (articolo 3) e conferma in modo esplicito che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione, risultando, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale (articolo 4).

La Sezione 3 dell'Accordo (articoli 5-10) inerisce alle azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento, prevedendo, fra l'altro, l'obbliga per le Parti contraenti che siano vincolate da un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Il testo prevede inoltre che qualora le Parti contraenti siano coinvolte in un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi (articolo 7). L'Accordo stabilisce inoltre che ai procedimenti arbitrali pendenti si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 (relativo al dialogo strutturato in caso di Procedimento Arbitrale Pendente) e 10 (relativo all'accesso ai giudici nazionali), prevedendo che le stesse disposizioni si applichino anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. Il testo consente, inoltre, alle Parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole (articolo 8). Ulteriori disposizioni riguardano la possibilità per l'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato» (articolo 9) e la possibilità, sempre per l'investitore, di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione (art. 10).

La Sezione 4 (articoli 11-18) reca le disposizioni finali, prevedendo - fra l'altro - che non siano ammesse riserve all'Accordo (articolo 13), e disciplinando le modalità per la risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 14), i termini per l'entrata in vigore (articolo 16) e la possibilità di applicazione provvisoria dell'Accordo medesimo (articolo 17).

L'Accordo comprende, inoltre, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati

dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti il nostro Paese, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi conclusi dall'Italia rispettivamente con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000), oggetto peraltro di un'apposita procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia (la numero 2021-2243) per violazione del diritto dell'Unione.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo specifica altresì che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

La relatrice conclude la sua esposizione evidenziando come l'Accordo in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo - mirando ad assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dei trattati vigenti - né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prende brevemente la parola il vice ministro SERENI per sollecitare una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, considerata l'importanza della disciplina in esso contenuta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che il Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali della Farnesina, Luca Sabbatucci, intervenuto martedì 11 gennaio scorso, nell'ambito dell'Affare assegnato sulle nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione Affari esteri, ha consegnato della documentazione.

Il contributo sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 5 APRILE 2022  
134<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2452\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**[\(2471\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo Movimento Cinque Stelle e tiene, comunque, a rammentare la situazione critica dei diritti umani presente in Qatar, sottolineando, in particolare, la lontananza di tale Paese dalla cultura giuridica occidentale, soprattutto, nello specifico, per quanto concerne la disparità di tutela, tra Italia e Qatar, del personale civile e militare chiamato ad applicare l'Accordo in questione.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in sostituzione del senatore Urso, esprime il voto contrario sul provvedimento da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Nocerino a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo

svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2044) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020***

(Esame e rinvio)

Il senatore **PORTA** (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel febbraio 2020, dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.

Ricorda, innanzitutto, che il Regno del Bahrein, abitato da circa 1,4 milioni di abitanti, è un piccolo Stato insulare del Golfo Persico, costituito da un'isola principale in cui si trova la capitale Manama, e da altre minori, situate a poca distanza dalle coste dell'Arabia Saudita e del Qatar. Indipendente dal 1971, membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dal 1995 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il Bahrein dal 2002 ha assunto la forma di governo monarchica. Dal punto di vista politico, il Regno, che ha strettissimi legami con l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, mantiene tradizionalmente un atteggiamento filo-occidentale sin dalla sua indipendenza, e ha strutturato solidi rapporti soprattutto con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, ospitando sul suo territorio le sedi della Quinta Flotta americana e della *Combined Maritime Forces* (CMF), la forza marittima multinazionale guidata dagli Stati Uniti e composta al momento da 33 Paesi - fra cui l'Italia - preposta al miglioramento della sicurezza marittima nelle acque del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. L'economia del Bahrein è in larga parte correlata allo sfruttamento dei vasti giacimenti di idrocarburi presenti nell'area, anche se le autorità locali hanno da tempo avviato un programma di diversificazione che ha portato alla creazione di un'industria nazionale nel campo della produzione di alluminio, dei prodotti petrolchimici e della raffinazione del petrolio, nonché alla nascita di una fiorente economia di servizi. L'interscambio commerciale con l'Italia, che appare in crescita, ha fatto registrare, tranne che nel 2018, un saldo nettamente positivo a favore del nostro Paese, che rappresenta l'undicesimo fornitore in termini assoluti del Paese.

L'Accordo in titolo, composto di 6 articoli, nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo

sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro a decorrere dal 2020, cui devono aggiungersi, a decorrere dall'anno 2022, ulteriori 10.560 euro per spese di missione.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) rammenta che, negli anni passati, si era proceduto, anche nell'ambito del Senato, ad evidenziare determinate violazioni dei diritti umani in Bahrein. Tuttavia, anche esaminando il contenuto dell'Accordo in titolo, è indotto a valutarlo positivamente, perché suscettibile di incrementare, attraverso la cooperazione culturale tra i due Paesi, lo sviluppo della tutela di quelle che, in Italia e in Europa, rappresentano libertà fondamentali acquisite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi - inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia - sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione - composta da 30 articoli e da 7 allegati - dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D. Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4). Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. La Convenzione prevede, inoltre, che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché identificando l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli (ogni due anni) ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. L'articolo 4 dispone la

copertura degli oneri derivanti dalla ratifica, valutati in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022 per le spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione, in 230.307 euro per l'anno 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, nonché in 220.071 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in relazione alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione.

Conclude osservando che la ratifica della Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel luglio 2021 dall'Italia e dall'Istituto forestale europeo per lo stabilimento, sul territorio nazionale, di un ufficio sulla forestazione urbana. Ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da alcuni Stati europei, avente la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina, a cui attualmente aderiscono trenta Paesi europei. L'Istituto, che vanta ben 130 organizzazioni associate e affiliate in quaranta Paesi, svolge attività di ricerca scientifica, fornisce sostegno alle politiche su questioni relative alle foreste e stimola la creazione di reti nell'ambito della ricerca forestale, promuovendo la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti in materia. Finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni, l'Istituto nel 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il nostro Paese che prevede un contributo annuale di 40.000 euro, stanziati già per il triennio 2019-2021. La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, sostenuta da tempo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, e di concorrere a rafforzare ulteriormente la rete delle organizzazioni internazionali già operanti nel Paese e attive nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e *Bioversity International*.

Composto da 19 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo I), dispone la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali della sede di Roma del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, quale sede italiana dell'Istituto forestale europeo (articolo II). Il testo disciplina gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ne dispone l'invulnerabilità della sede (articolo III) ed esplicita gli obblighi nei suoi confronti da parte delle autorità italiane in termini di protezione (articolo IV) e di fornitura di pubblici servizi (articolo V), delimitandone altresì la relativa sfera di immunità dalla giurisdizione italiana (articolo VI).

L'Accordo contiene, inoltre, il riconoscimento da parte del Governo italiano della personalità giuridica internazionale dell'Istituto (articolo VII), regolando il diritto del suo ufficio italiano e del relativo

personale alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII), definendo i suoi diritti nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e stabilendo la disciplina dei regimi di previdenza sociale per il relativo personale (articolo X). Ulteriori articoli regolano gli aspetti relativi al transito e al soggiorno in Italia del personale dell'ufficio e di altri soggetti menzionati (articolo XI), ai privilegi e alle immunità concessi alla struttura e al relativo personale (analogamente a quanto previsto da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia) (articoli XII e XIII) e all'accesso al mercato del lavoro per i familiari del medesimo personale (articolo XIV). L'Accordo, inoltre dopo aver specificato le finalità dei privilegi e delle immunità e regolato la collaborazione con le autorità italiane competenti (articolo XV), disciplina il riparto di responsabilità tra l'ufficio italiano dell'EFI e il Governo (articolo XVI), prevedendo da parte italiana un contributo annuale di 500.000 euro per i costi di gestione della struttura (articolo XVII) e stabilendo le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo XIX).

Il disegno di legge di ratifica del presente Accordo di sede si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, valutando gli oneri previsti per la sua attuazione in 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, e disponendone la relativa copertura. Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2472  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Trattati cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 160 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 527 \(ant.\)](#)

22 marzo 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2022  
160ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**[\(2450\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2451\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2452\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio***

**2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2471) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2473) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.14 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa della seconda parte della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano, nel quale, alla lettera "i" segue la lettera "l" (cfr. Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, § 7, lettera g));
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 527 (ant.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 22 MARZO 2022**  
**527ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(2452) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 del disegno di legge dispone un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi da effettuarsi annualmente ed alternativamente nei due Paesi, di euro 7.588 ad anni alterni, a decorrere - nel testo iniziale - dall'anno 2020; tale decorrenza, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata spostata a decorrere dall'anno 2021. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che il disegno di legge rientra nell'elenco dei provvedimenti cosiddetti "slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica e che, quindi, i relativi importi - conservati alla fine dell'anno finanziario 2021- potranno essere utilizzati nell'esercizio 2022 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BOTTICI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il disegno di legge rientra nell'elenco degli accantonamenti cosiddetti "slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano ( **n. 372** )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con

riferimento alle finalità del programma, che, secondo lo Stato Maggiore della Difesa, esso è finalizzato all'acquisizione di materiali necessari a garantire l'esercizio del Comando e Controllo (C2) da parte della *Multinational Division* sia nella componente statica (info-struttura del PHQ compatibile con gli *standard* NATO), sia in caso di schieramento in operazione (componente *deployable*: posto di comando articolato su tende a rapido montaggio; sistema campale per supporto sanitario, di comunicazioni, di ICT e *cyber*, multimediale, di distribuzione utenze, ecc.), presupponendo l'assenza di supporto da parte della nazione ospitante. Verranno acquisiti sistemi di C2, materiali per lo schieramento, mezzi di supporto generale del genio e veicoli. Il Comando assicurerà così la capacità di *Land Component Command per Small Joint Operations*.

Il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2031.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in circa 161,6 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 90 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016; Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018).

La prima *tranche* consentirà l'acquisizione di: sistemi di comando e controllo; materiali per lo schieramento del Posto Comando; materiali per il supporto generale del Genio; piattaforme ruotate e speciali; strutture sanitarie campali.

Tale *tranche* garantirà un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziale e proiettabile, del Comando Divisione "VITTORIO VENETO".

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 71,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del processo di potenziamento della capacità di comando e controllo del Comando Divisione.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma e del suo lungo sviluppo temporale i volumi finanziari riportati in tabella rappresentano la migliore previsione *ex-ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti che scaturirà dal successivo iter contrattuale restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

In conclusione, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Il presidente [PESCO](#) ritiene opportuno esaminare gli emendamenti illustrati dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,10*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2472  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Trattati cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 423](#)

6 aprile 2022

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 5*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 193, contrari 1, astenuti 7, votanti 201, presenti 202.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 423 del 06/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

423a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del vice presidente LA RUSSA,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente TAVERNA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,37)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2459, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Matrisciano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MATRISCIANO, *relatrice*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, finalmente oggi portiamo in Aula un importante provvedimento volto al sostegno e alla valorizzazione della famiglia. Siamo di fronte a un testo approvato dalla Camera dei deputati rispetto al quale la Commissione si è posta in modo molto collaborativo, tenuta presente l'esigenza del Governo di pervenire al più presto all'adozione dei decreti delegati, e ha quindi dovuto rinunciare a un apporto modificativo.

Gli emendamenti sono stati presentati solo dalla principale forza di opposizione, mentre la maggioranza ha rinunciato alla presentazione di proposte modificative, preferendo ricorrere ad ordini del giorno che fossero impegnativi per il Governo e potessero fornire una guida all'Esecutivo sia nell'adozione dei decreti delegati, sia anche nell'azione complessiva cui deve porre mano, a corredo e a completamento dei contenuti del disegno di legge in esame.

Vorrei evidenziare che il Governo ha inoltre accolto degli emendamenti a cui le forze politiche tenevano molto, a partire da un ordine del giorno che chiede all'Esecutivo di istituire un tavolo tecnico sulla riforma dell'ISEE: questa è un'esigenza venuta da tutte le forze politiche e sottoscritta anche in Commissione dal Gruppo Fratelli d'Italia.

Abbiamo inoltre avuto il piacere di avere inserito e accolto un ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle, del PD e di LeU sulla revisione dei congedi parentali, riconoscendo la possibilità di valutarli anche nel cosiddetto fine vita, e cioè in presenza di una prognosi infausta, di un'espressa rinuncia o rifiuto dei trattamenti sanitari o del consenso alla sedazione palliativa profonda e continuativa. Lo ritenevamo doveroso.

Sono stati accolti degli emendamenti del Gruppo Forza Italia che riguardano l'aumento dei permessi (legge n. 104 del 1992) fruibili da entrambi i genitori e il sostegno alla famiglia per potenziare le competenze genitoriali.

Non da ultimo, vi è un ordine del giorno che abbiamo ritenuto importante del Gruppo Forza Italia, sottoscritto anche dal MoVimento 5 Stelle e dal Gruppo PD, che riguarda la disciplina del *caregiver*, con il quale chiediamo al Governo di continuare a sostenere, anche economicamente, questo provvedimento fermo in Commissione.

Gli emendamenti che il Governo non ha potuto accogliere, visti anche i pareri della Commissione bilancio, che ha dovuto respingere molte proposte ai sensi dell'articolo 81, in alcuni casi sono stati accolti come ordini del giorno: del Gruppo Fratelli d'Italia sono stati accolti ben sette ordini del giorno. Questo a testimonianza di un clima molto proficuo e di grande collaborazione realizzatosi all'interno della Commissione, che ha fatto sì che, anche nel mandato al relatore, la principale forza di opposizione si sia espressa favorevolmente. Questo lo considero, come Presidente di Commissione, ma anche come relatrice, un traguardo importante. Tengo a ringraziare tutte le forze politiche e la ministra Bonetti, la quale con il suo atteggiamento di grande collaborazione e flessibilità ha contribuito al conseguimento di un grande risultato. Ringrazio inoltre l'ex ministra del lavoro, senatrice Nunzia Catalfo, cofirmataria del disegno di legge, che aveva curato tutta la parte di competenza lavoro.

Con questo provvedimento, che riguarda la vita quotidiana di tutti noi, abbiamo fatto un primo passo verso quella direzione che già da anni avremmo dovuto intraprendere, volta a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro: argomenti di cui molto spesso ci si è riempiti la bocca, ma che oggi diventano realtà.

Venendo al merito, mi preme evidenziare soprattutto quali sono i punti salienti della delega, che riguardano i seguenti macro-ambiti: riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità. Qui vorrei sottolineare un punto molto importante, perché la riforma recepisce in anticipo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La scorsa settimana è stato approvato in Consiglio dei ministri un decreto legislativo, ma sottolineiamo che la delega già anticipava questo decreto. Altre macro-aree sono gli incentivi al lavoro femminile, il sostegno alle famiglie per la formazione dei figli e l'autonomia finanziaria dei giovani e la promozione delle responsabilità familiari.

Quindi, questo provvedimento - come abbiamo detto - promuove la genitorialità e l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori; viene posta una particolare attenzione alle condizioni di disabilità, indicandola come criterio da prendere in considerazione al fine di concedere qualsiasi tipo di beneficio alle famiglie.

Con l'articolo 2 abbiamo conferito delega al Governo ad adottare delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, nonché all'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. Il Governo deve attenersi a una serie di principi volti a garantire l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, orientati alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e di integrazione sociale dei minori iscritti, anche disabili, qualora esprimano disagio personale, sociale e familiare, nonché a prevedere delle misure di contrasto alla povertà educativa minorile.

È prevista inoltre anche l'adozione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. Questi servizi possono essere erogati anche secondo modelli gestionali strutturali flessibili, che si adeguino alle esigenze dei genitori. Inoltre, sono previste misure di sostegno - anche questo è un punto importante - e contributi vincolati per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti, inclusi i disturbi del comportamento alimentare, disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e riabilitazione per attività terapeutiche e ricreative svolte dai soggetti accreditati.

È prevista inoltre l'introduzione di misure a sostegno per le spese relative ai viaggi d'istruzione, alla pratica sportiva, all'acquisto di libri, di beni e di servizi informatici, di biglietti per accesso ai musei, mostre, parchi naturali e gallerie.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità. L'articolo 4 prevede il riordino e il rafforzamento per quanto riguarda le misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Anche su questo punto è stato previsto una serie di principi e criteri volti a un netto miglioramento della condizione lavorativa: prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro; prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono modalità di lavoro flessibile ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con il riconoscimento ai lavoratori della facoltà di chiedere il ripristino dell'originario regime contrattuale; prevedere inoltre strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite all'attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, agevolazioni alle imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione a loro destinate; prevedere ancora ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle Regioni del Mezzogiorno e ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare dei decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

Come detto, Presidente, la delega è molto ampia. Ci auguriamo quindi che l'accelerazione che c'è stata in questo ramo del Parlamento possa dare la possibilità al Governo di procedere velocemente con i decreti delegati. Noi, come Commissione lavoro, cercheremo di dare il nostro contributo in questa fase, visto che non è stato possibile nella prima.

Sottolineo di nuovo la grande responsabilità della Commissione, che ho l'onore di presiedere, e anche la sua grande capacità di sintesi. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

**PILLON** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, siamo di fronte a un dato drammatico: 400.000 nuovi nati, ma per il 2021 saremo sotto questa quota. Siamo di fronte a una emergenza

natalità che non ha mai avuto picchi così drammatici. Di fronte a tale emergenza - glielo dico con estrema sincerità, Ministro - siamo convinti che il provvedimento al nostro esame sia un pannicello caldo o poco più.

Dobbiamo avere il coraggio di fare vere politiche familiari e queste non lo sono. Ci ostiniamo a pensare che le politiche familiari siano politiche di lotta alla povertà, ma non è così. La politica familiare è una cosa, la politica di lotta alla povertà è un'altra. Noi non possiamo continuare con la demolizione della famiglia dal punto di vista ideologico quotidianamente, con provvedimenti e stratificazioni giurisprudenziali - da una parte - e poi - dall'altra - pensare che la famiglia, demolita dal punto di vista ideologico, possa continuare a svolgere il suo ruolo dal punto di vista sociale. Non funziona così: una volta che la famiglia viene distrutta e demolita, lo è poi per sempre e non si può pensare che la natalità sia colmata con altre risorse. La natalità si colma con la famiglia e niente di diverso. Il mio pensiero va oggi ai 20 milioni di famiglie italiane, ai 20 milioni di papà e mamme che questa mattina si sono svegliati, hanno accompagnato i loro figli a scuola, sono andati a lavoro, hanno predisposto per loro la colazione, il pranzo per quando torneranno; penso alla quotidianità di questo lavoro che è molto spesso lasciata senza risorse, aiuti e sostegno.

Il primo colossale neo di questo provvedimento è aver voluto legare ancora una volta le politiche che si dice siano familiari, ma in realtà sono sociali, alla questione dell'ISEE: non possiamo legare le politiche familiari all'ISEE, perché questo è uno strumento di misurazione della ricchezza e va bene se vogliamo usarlo per le politiche di lotta alla povertà, in modo che le famiglie, le persone che devono essere aiutate a uscire dalla povertà abbiano un misuratore affidabile. Ma, nel momento in cui vogliamo fare delle politiche familiari, dobbiamo uscire da questa specie di *loop* dell'ISEE, perché l'ISEE in primo luogo non è fatto per le politiche familiari. Scusate: elargiamo indiscriminatamente il bonus facciate, abbiamo i soldi per il bonus terremoto - come è giusto - che sia senza considerare l'ISEE e, di fronte a una emergenza come quella della denatalità, colleghiamo le politiche di sostegno alla natalità all'ISEE. (*Applausi*). Capite che è una follia. Abbiamo i soldi per dare il bonus facciate a tutti gli italiani e invece limitiamo le politiche di sostegno alla natalità con lo strumento dell'ISEE. Questo è in sé il primo dei grandi problemi.

Il secondo dei grandi problemi è che l'ISEE, oltretutto, è uno strumento iniquo che misura male la ricchezza. È uno strumento che - per esempio - che misura la ricchezza lorda. Ma come si fa a calcolare l'ISEE sulla base del reddito lordo? Così costringiamo gli italiani che già pagano le tasse a pagarle due volte, perché si trovano oltretutto il loro indicatore di ricchezza basato non sul reddito netto come sarebbe giusto, ma sul reddito lordo, come accade oggi.

Ancora, abbiamo evidenziato più volte la necessità di togliere dal paniere dell'ISEE la casa familiare, perché questa non produce alcun reddito per la famiglia che la abita. La casa familiare è il minimo sindacale che dobbiamo riconoscere alla famiglia per poter crescere i propri figli, per poter fare quello che la Costituzione impone di fare. (*Applausi*). Non dimentichiamo che mantenere, istruire ed educare i figli non è un vezzo che le famiglie italiane hanno, ma è un dovere che la Costituzione impone loro. Non possiamo, quindi, tassare quella parte di reddito che le famiglie utilizzano per un loro dovere costituzionalmente stabilito, appunto, che è mantenere, istruire ed educare la prole.

Ministro, dobbiamo fare un cambio di passo deciso. Dobbiamo decidere se vogliamo investire davvero su questo Paese e sulla famiglia oppure se vogliamo continuare a raccontarcela. Possiamo raccontarcela per i prossimi secoli, ma il risultato purtroppo - ce lo dice l'Istat - sarà invariabilmente lo stesso, e cioè un penoso declino demografico del nostro Paese che dagli attuali circa 60 milioni di abitanti arriverà molto presto a 30-35 milioni di abitanti, senza considerare gli effetti della denatalità sulla bilancia sociale. Attualmente la generazione che sta reggendo il peso degli anziani e delle persone non più autosufficienti a causa dell'età è ancora una fetta larga, perché sono i cosiddetti *baby boomer*, i nati tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Ma, quando i *baby boomer* andranno in pensione, sotto non ci sarà più nessuno che pagherà quelle pensioni: anziché una piramide demografica, avremo un fungo demografico, in cui la parte di popolazione attiva sarà talmente esigua da non potere più sopportare il peso. Qui si tratta non di fare politiche ideologiche, ma semplicemente di avere buon senso, di investire sul futuro del nostro Paese, sul bene più importante che abbiamo che sono le

nostre famiglie. Le famiglie, Ministro, sono la mamma e il papà con i figli: non è difficile. (*Applausi*). È così da sempre, da che c'è il mondo. Lasciamo perdere le ideologie e investiamo sul vero bene primario del nostro Paese: la famiglia naturale, quella che la nostra Costituzione contempla.

A questo punto, ringrazio il ministro Bonetti che ha voluto ascoltare il Parlamento e tutte le forze politiche che all'unanimità hanno chiesto l'apertura di un tavolo per la riforma dell'ISEE. Certamente è un passo importantissimo e sono molto contento di questo, perché è un risultato di tutte le forze politiche che siedono in Parlamento. Ma dobbiamo andare oltre la riforma dell'ISEE, dobbiamo avere il coraggio di dire che l'ISEE non si può applicare alle politiche familiari.

Dobbiamo avere il coraggio di dire che, oltre ai congedi parentali, oltre agli asili nido - sono, per carità, una politica lodevole contenuta in questo provvedimento - dobbiamo finalmente arrivare a un fisco a misura di famiglia. (*Applausi*). Chiamiamola *flat tax*, chiamiamolo fattore famiglia, chiamiamolo come vi pare, il concetto è semplicissimo: tutto quanto la famiglia guadagna e spende per crescere i figli non può essere tassato, non può essere toccato dal fisco. È molto semplice, Ministro. Questo è quello a cui dobbiamo arrivare; il resto, per carità, sono idee interessanti, sono proposte animate dal migliore interesse, ma non risolveranno il problema.

Tutto questo per dire che si tratta di un provvedimento sul quale noi certamente - come verrà detto più avanti nella discussione e nella dichiarazione di voto - non faremo mancare il nostro sostegno. Tuttavia, le chiediamo politiche coraggiose e un cambio di passo coraggioso. Non possiamo più sentirci dire, in questa Aula parlamentare, che non ci sono i soldi. Se non ci sono i soldi per i nostri figli, allora non ci sono i soldi per nient'altro. (*Applausi*). Mi dite a cosa serve costruire autostrade, a cosa serve costruire ferrovie, a cosa serve investire in chissà quali infrastrutture, se poi quelle infrastrutture non saranno utilizzate da nessuno, perché non ci saranno più i nostri figli a utilizzarle? Tanto vale invertire il *trend*. Tanto vale avere finalmente il coraggio di dire che oggi chi mette al mondo un figlio è un eroe e lo Stato si deve mettere al fianco di quell'eroe, sostenerlo e aiutarlo con tutte le risorse a disposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

[PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, cari colleghi, Governo, questo provvedimento ha il compito di contrastare l'evidente crisi demografica degli italiani e di riordinare le varie norme volte a sostenere la genitorialità. Secondo me, è importantissimo trovare soluzioni rispetto alle problematiche che incontrano le donne lavoratrici nel conciliare il desiderio di maternità con il lavoro e la necessità di assicurare entrate certe per garantire alla nuova vita ciò di cui ha bisogno.

Se non hanno sicurezze economiche le coppie italiane reprimono il desiderio di genitorialità, perché temono di non potercela fare oppure di non poter gestire il bambino quando non hanno i nonni a cui poterlo affidare qualora si ammalasse. Pensiamo a una lavoratrice autonoma costretta a chiudere il negozio, per esempio. Attualmente mancano gli asili nido; anche se sono previsti dal PNRR, ora non sono in numero sufficiente. Uno dei problemi sta anche nei parametri ISEE adottati per l'erogazione dell'assegno unico, che penalizzano troppo chi crea il reddito e contribuisce al PIL italiano. Penso - ad esempio - che sia troppo esiguo un assegno unico mensile di 50 euro per i figli a carico in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 40.000 euro. In altri Paesi europei, che hanno il nostro stesso problema della denatalità, ne danno circa 200 al mese, indipendentemente dal reddito. Questa mi sembra una misura più equa e più adatta a incentivare le nascite. Non le incoraggia certo la somma di 50 euro mensili, cifra tre volte inferiore ai vecchi assegni familiari, viste le spese elevate cui le coppie andrebbero incontro con un figlio piccolo.

Tutt'altro discorso per coloro che sono privi di reddito o hanno un reddito insufficiente per potersi permettere un numero di figli consistente, come purtroppo accade nelle molte famiglie di immigrati presenti in Italia e in continuo arrivo. In un momento come questo, in cui i nostri pensionati non sanno come pagare le bollette e rinunciano anche all'indispensabile, come le medicine non mutuabili o il riscaldamento, mi pare davvero troppo elargire misure di *welfare* a tutti indistintamente, anche perché per ogni figlio si concede un assegno di almeno 175 euro per le fasce più basse.

Platone, nel IV secolo avanti Cristo, ammoniva gli ateniesi dicendo loro che, quando un cittadino accetta che chiunque gli capiti in casa possa acquistarsi gli stessi diritti di chi l'ha costruita e c'è nato,

quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi, in nome della libertà che divora e corrompe ogni regola, così muore la democrazia, per abuso di se stessa, e prima che nel sangue muore nel ridicolo. Mi pare che in Italia ormai ci sia questa maniera di agire. È giusto essere altruisti, ma senza esagerare. Penso che l'assegno unico universale, così come si è venuto a determinare, sia una misura troppo onerosa da mettere sulle spalle delle nostre future generazioni. Anzi, di questo passo, costretti a mantenere i figli di tutti, dubito ci possano essere future generazioni in grado di pagare il debito pubblico. Penso che i parlamentari italiani debbano *in primis* risolvere i problemi dei loro concittadini, perché non ci saranno più future generazioni, se condanniamo quella di adesso a mantenere i figli di tutti. Se in un momento di generosità abbiamo elargito troppo, ora penso sia il momento di fare un passo indietro, fermi restando gli aiuti a tutte le mamme e i bambini che vengono dall'Ucraina.

Oltre a togliere l'ISEE, credo si debba collegare l'assegno per i figli a carico a tutti i lavoratori, indistintamente, che sono in regola col pagamento dei contributi, come era prima dell'assegno unico. Siamo l'unico Paese che ha queste ricche misure di *welfare* indiscriminato e quello con il più grande debito pubblico. Negli altri Paesi europei si danno sussidi agli stranieri extra-UE, solo se rifugiati politici o se hanno ottenuto la protezione internazionale. Dalla lettura di alcuni articoli del disegno di legge delega in esame, ho tratto la sensazione di trovarmi davanti a progetti troppo ambiziosi e dispendiosi. Dove sono le risorse per fare tutte queste belle cose, mentre siamo così insensibili davanti ai tanti concittadini che non sanno come arrivare a fine mese? Penso sia indispensabile stare tutti con i piedi per terra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

[FEDELI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi intanto di ringraziare la Presidente della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale e anche la signora Ministra, perché credo che, con questo disegno di legge delega, siamo di fronte a una sfida molto seria e impegnativa. La prima considerazione che voglio fare è che siamo oggi chiamati ad approvare, con il lavoro importante fatto in Commissione e alla Camera dei deputati, un disegno di legge recante delle deleghe al Governo, che - signora Ministra, mi permetta di dirlo - vanno realizzate rapidamente, non sottovalutando il cambio di fase che il Paese sta vivendo. Ecco perché dico che è una sfida particolarmente importante.

I contenuti del disegno di legge delega al nostro esame ci mettono nella condizione di avvicinarci alle migliori pratiche europee - penso alla Francia e ai Paesi del Nord Europa - perché affrontano esattamente il tema delle famiglie, che è importante. Signora Ministra, sa che mi piacerebbe tanto che il suo Ministero si chiamasse "delle famiglie", anche per corrispondere alle leggi del nostro Paese. Lavoriamo infatti per l'insieme delle famiglie e questo è il tema fondamentale, anche per rispetto alle scelte che hanno compiuto il Parlamento e il Paese.

Il testo in esame, dunque, ci mette in asse e in linea con gli altri Paesi europei, intanto perché c'è una novità politica straordinaria in questo disegno di legge, che è stata a lungo dibattuta, discussa e approfondita alla Camera dei deputati, e cioè il fatto che guardiamo alle politiche delle famiglie sapendo guardare all'interno delle famiglie, ai differenziali che ci sono tra genitori - mi riferisco in particolare alle politiche che riguardano le donne - e ai differenziali e agli impegni che abbiamo nei confronti dei figli.

Questa è la prima grande novità politica del disegno di legge in esame, perché non accomuna e non fa sintesi, ossia non rende neutre le politiche che dobbiamo fare.

Non riprendo tutti gli elementi che bene la relatrice ha riportato all'Assemblea, ma invito tutti a leggere l'insieme del testo, perché le proposte di delega - e quindi da attuare - sono mirate esattamente a superare tutti i *gap* che ci sono, anzitutto sul terreno fondamentale delle politiche per le donne. Significa che con questa delega lavoriamo alle tre grandi questioni: l'occupazione femminile, l'autonomia (che deriva dall'occupazione femminile e dal suo aumento) e l'inizio di una politica molto importante che sgrava le donne dai cosiddetti lavori di cura (che poi sono, praticamente, quelli non retribuiti). Questo è lo snodo fondamentale, che peraltro intreccia le scelte che abbiamo fatto con il PNRR e la capacità che dobbiamo avere sull'insieme delle politiche per sostenere questa operazione

importante e fondamentale per la crescita di tutto il Paese. Si tratta, infatti, di una questione non delle donne, ma del Paese. L'incrocio avviene con un insieme di elementi. Credo che la lettura e il voto favorevole a questo schema, che è di sistema - è una politica non verticale, ma orizzontale per l'insieme del sistema - siano un passo in avanti fondamentale.

Qual è il nostro impegno su questo terreno? Nel momento in cui noi articoliamo le nostre proposte politiche sulle famiglie, sulle donne, sulle madri e sui figli, facciamo anche un'altra operazione che sottolineo perché è l'altro elemento di grande novità di cultura politica presente nel disegno di legge. Quando parliamo dei figli e delle figlie, puntiamo non solo a dare la cosa fondamentale (ossia l'assegno unico universale, che - anche qui - ha capovolto le tradizionali politiche di derivazione genitoriale rispetto ai figli), ma anche a fare un'operazione sul percorso migliore per superare tutte le diseguaglianze che si possono incontrare in merito a istruzione e formazione. Questo è il secondo grande elemento di prospettiva che, anche qui, intreccia le previste riforme e - se mi posso permettere, Ministra - le amplia rispetto all'obiettivo della presa in carico da parte dello Stato, con un insieme di politiche e finanziamenti, della più grande diseguaglianza di un Paese, che è il non accesso all'istruzione. Ciò avviene con riferimento a tutti i percorsi che ci sono: tutti gli elementi presenti in una delle deleghe del disegno di legge ci dicono che viene affrontato a 360 gradi (dall'accesso, ai costi, alle opportunità e all'implementazione di forme di culture e conoscenza che persino oggi non sono previste nei programmi nazionali). Ciò viene fatto intervenendo sull'aspetto della prima infanzia, ossia dei primi anni di vita delle nostre bambine e dei nostri bambini, sapendo che, se non si parte da lì, tutto il resto avviene con più fatica.

Successivamente occorre però fare attenzione. Perché, Ministra - noi siamo con lei e con questo Governo - dico che è una grande sfida? Per spiegarmi uso forse un argomento improprio che però, dal mio punto di vista, non lo è. Oggi c'è nel Paese una discussione collegata all'invasione della Russia verso l'Ucraina e alle politiche di sanzione e tutti gli strumenti che stiamo giustamente mettendo in campo. Ad esempio, sul terreno dell'energia si dice che noi, anziché accelerare gli obiettivi del PNRR, dovremmo in qualche modo calibrarli diversamente. E invece no: noi dobbiamo accelerare i cambiamenti previsti. Su questo terreno, che considero altrettanto fondamentale per la crescita di tutto il Paese, dico di fare attenzione, essendo questo un disegno di legge delega, a non rientrare nell'ottica, che sarebbe devastante per tutto il Paese, secondo cui non ci sono le risorse per affrontare il cambio di paradigma orizzontale. Ciò non è vero - ci sono le risorse del PNRR - e inoltre, senza questo taglio politico differente e le politiche di sistema, noi non potremo contrastare le difficoltà oggettive che dovremo vivere tutti insieme in questa fase di criticità economica.

Quindi, ci tenevo moltissimo a sottolineare questo.

Ultimo elemento che voglio sottolineare è che a fine marzo il Consiglio dei ministri ha già varato, recependo di una direttiva europea, un provvedimento su questi temi. Vedo scuotere la testa. La scuoto anche io, ma dovremmo discuterne in Commissione e poi in Parlamento. Era solo un accenno. Prendevo a riferimento questo punto per dire: attenzione, perché il tema che si propone con il voto di oggi non è lo spezzettamento, non è soltanto il recepimento delle direttive europee in senso stretto. Esso comporta un insieme di politiche, che riguardano l'occupazione femminile, l'accesso e la modifica dei servizi, la qualificazione degli stessi, i percorsi orizzontali, cioè tutto l'insieme delle deleghe contenute nel disegno di legge.

La sfida è seria, ma con il voto favorevole di oggi questo Parlamento, come io so ovviamente che faremo, deciderà di non tornare indietro su questa scelta di impianto e di finanziamento. Nei Resoconti si dice che non potevamo fare che un disegno di legge delega, perché i costi ci sono e venivano anche riportati da alcuni interventi. Quello, però, di cui stiamo parlando con questo disegno di legge non sono costi, ma investimenti per il cambiamento, la crescita e l'aumento del prodotto interno lordo italiano.

Questo è il tema. Sono anche deleghe che cambiano e superano il *gender gap* che è legato alle nuove generazioni e ai territori, cioè sono esattamente incardinate in quella politica e in quelle scelte che tutti abbiamo fatto col PNRR. Una sfida immensa, quindi, per la quale noi ci siamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

**TOFFANIN** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, la misura oggi in discussione e in votazione prevede numerose deleghe al Governo per incentivare la natalità e per sostenere e valorizzare la famiglia. Il *family act*, purtroppo, pur andando nella direzione giusta, perseguendo nobili obiettivi, non è ancora un provvedimento risolutivo, anche perché molte azioni dovranno essere messe ancora in campo, soprattutto alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali, che vedono la famiglia oggi particolarmente colpita.

Nostro dovere è quello di ridisegnare il sistema del *welfare* e quello del lavoro, che sono strettamente collegati, e trovare le necessarie risorse per sostenere e rafforzare la famiglia, che rimane sempre il nucleo centrale e l'ossatura del nostro sistema sociale. Non dobbiamo dimenticare che la famiglia è il primo ammortizzatore sociale, quindi le risorse dedicate ad essa sono in realtà un investimento, come è stato ben detto in quest'Aula.

Quando parliamo di famiglia, parliamo di condizione femminile, di futuro dei giovani e quindi di necessità di prevedere interventi che aiutino tutti i componenti a dare il proprio contributo. E non si tratta solo di sostegno al reddito. L'Italia è il Paese europeo, dobbiamo ricordarlo, che investe meno rispetto agli altri, ad eccezione di Malta e dei Paesi Bassi, in termini di percentuali sul PIL per le politiche per la famiglia.

Gli indicatori su cui è necessario incidere sono parecchi. Sono il tasso di natalità, il tasso di occupazione femminile, della povertà infantile, materiale ed educativa. Non si tratta di obiettivi indipendenti tra di loro, ma devono diventare ciascuno leva positiva per l'altro, migliorando non solo le condizioni delle famiglie, ma riducendo anche le diseguaglianze sociali e rafforzando i processi di crescita e di produzione di benessere del Paese.

Un *family act* efficace può diventare, in effetti, anche la più efficace politica di sviluppo. È per questo che avremmo voluto molto di più, sia in termini di risorse dedicate sia in termini di strumenti più adeguati.

Penso, ad esempio, alla riforma del calcolo dell'ISEE. Si tratta di un provvedimento che ambisce, attraverso le deleghe, a sostenere la genitorialità e la funzione educativa e sociale delle famiglie, a contrastare la denatalità, a valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, nonché a conciliare la vita familiare con quella lavorativa, in particolare per la donna.

Quest'ultimo punto è di fondamentale importanza e lo abbiamo purtroppo toccato con mano durante la pandemia: la conciliazione dei tempi e degli orari può infatti consentire la produttività lavorativa e, insieme, la cura familiare. Ne consegue che la donna può finalmente aspirare a una legittima crescita professionale, senza dover rinunciare al proprio ruolo all'interno della famiglia. Questo implica anche la libertà di poter scegliere di fare più figli e combattere così la piaga della denatalità.

Anche i congedi parentali previsti nel provvedimento vanno nell'ottica di un cambio di passo culturale, con la condivisione delle responsabilità di cura, e non solo, affidate per tradizione alla donna. Ma dobbiamo fare attenzione a mantenere il giusto equilibrio con il mondo dell'impresa, su cui non si può far gravare un sistema di *welfare* senza i giusti incentivi. Infatti, dobbiamo ricordare che è lo Stato a dover garantire il sistema di *welfare* e il privato può concorrere a favorirlo. Non dobbiamo dimenticarlo. (*Applausi*).

Le coppie giovani ne hanno assoluta necessità, perché risentono maggiormente delle difficoltà derivanti dall'attuale organizzazione sociale. Con la nascita di un figlio esse sono investite di nuove e importanti responsabilità. Le strutture operanti sul territorio sono spesso insufficienti o risultano poco accessibili a causa dei costi troppo alti. È qui che si deve intervenire: non solo con il sostegno al reddito, ma anche con servizi adeguati.

Uno strumento che è stato concepito nell'ottica di sostenere la famiglia e incentivare la natalità è quello dell'assegno unico universale, che è già operativo, ma che, in realtà, risulta un mero sostegno al reddito perché basato sul calcolo dell'ISEE che, come ho detto prima, deve essere assolutamente riformato. Gli indicatori patrimoniali oggi infatti non sono più rispondenti alla reale situazione economica delle famiglie. Ad esempio, Ministro, la prima casa non dovrebbe rientrare nel calcolo dell'ISEE, perché effettivamente andrebbe a penalizzare davvero molte famiglie. (*Applausi*).

È quindi opportuno, Ministro, l'ordine del giorno presentato da tutti i Gruppi parlamentari per

impegnare il Governo ad andare in questa direzione attraverso l'istituzione di un tavolo. L'assegno unico semplifica, perché assorbe le precedenti misure a sostegno della famiglia, ma non è universale, perché non è destinato a tutti. Siamo quindi ancora molto lontani da altri Paesi, come la Germania. Oltretutto dobbiamo evidenziare le interpretazioni restrittive dell'INPS per le maggiorazioni, emerse proprio in questi giorni, per le famiglie con più di quattro figli, di cui uno con più di ventuno anni. Anche su questo bisogna assolutamente intervenire e fare chiarezza.

In buona sostanza, siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale della famiglia in Italia. Oggi, con il *family act*, cominciamo un percorso che ci deve portare a costruire un sistema strutturale, equilibrato, che non costituisca solo un sostegno al reddito, ma sia anche uno strumento efficace per garantire serenità e sicurezza alle famiglie di oggi e a quelle di domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame è molto importante. Ormai è noto il mio modo di intervenire, quindi come sempre inizio con un pensiero che non è mio, perché si può trovare ovunque, ma che ritengo importante citare. Cos'è la famiglia? Il ruolo della famiglia è importantissimo nella vita di ciascuno di noi, perché essa ci aiuta nei momenti di difficoltà, ci accompagna, ci consiglia, ci aiuta a prendere delle decisioni, ci corregge, gioisce con noi quando abbiamo successo, sperando sempre nel meglio per noi.

La famiglia è il primo ambiente in cui il singolo individuo è inserito e i rapporti con i familiari contribuiscono a fornire molti degli strumenti fondamentali per l'inserimento nella comunità. Il progetto educativo della famiglia richiede un'armonia tra i vari membri della famiglia stessa, una crescita equilibrata delle loro personalità e questo progetto spesso viene realizzato in modo inconsapevole, attraverso la creazione di una rete di relazioni e di messaggi, che definisce le aspettative reciproche e l'identità di chi ne fa parte. Senza la famiglia ci si può sentire persi, non soli. Questo è il primo pensiero che porto, perché il ruolo della famiglia è fondamentale per ciascuno di noi. Questo lo potete trovare ovunque, ma spesso questa descrizione non è coincidente con l'attuale modo di vivere. Spesso il ruolo della famiglia, come vediamo quotidianamente, è stato deformato, svilito, in qualche maniera è stato ridotto a un mero nome: la famiglia. Si sente dire spesso: ormai hai quarant'anni, devi farti una famiglia. Dopo un po' di anni, la stessa persona che ha creato una famiglia magari dice: non posso fare questo, perché "tengo famiglia". Nel corso degli anni il supporto, che qui bene ho spiegato, come parte fondante di un individuo, perde valore al punto tale da diventare un peso. La famiglia è un peso, i figli possono essere un peso, i nonni, gli zii, le persone anziane diventano un peso; tutto viene ridotto a una situazione puramente economica: costa troppo, non ce la faccio, non riesco. Pertanto quel concetto fondamentale, che dovrebbe appartenere a ciascuno di noi dal momento della nascita e nel percorso della sua vita, viene completamente disatteso.

Questo discorso si riallaccia al provvedimento in discussione e alla delega al Governo di alcuni obiettivi che sono fondamentali, perché danno la possibilità, in tempi così oscuri e difficili come quelli che stiamo attraversando, di non perdere il significato di questo concetto fondamentale di famiglia. Occorre aiutare la famiglia in tutti i settori: occorre sostenerla dal punto di vista economico; occorre aiutare la genitorialità, aiutare le donne che vogliono lavorare e contestualmente vogliono essere madri; bisogna aiutare i nuclei familiari perché in questi tempi così moderni il concetto stesso di famiglia è andato perso. Forse un centinaio di anni fa non c'erano i telefoni cellulari, non c'erano gli iPad, non c'era nessuna connessione tecnologica, ma c'era la filiera, il vero senso della famiglia, le famiglie allargate che si aiutavano: quella con più disponibilità aiutava la più povera; c'era una relazione, anzi una rete di relazioni che facevano diventare la famiglia un insieme di grandi famiglie, e per anni, nella crescita dell'uomo e della società, è stato così. Con il tempo, invece, la modernità, con le sue sfide che noi abbiamo colto, ha significativamente cambiato il modo di porci, però paradossalmente invertendo, però, il ruolo fondante della famiglia, riducendolo ad un problema.

Questo provvedimento invece la sostiene e sicuramente dovrà essere portato a termine perché contiene delle deleghe: sappiamo che la delega al Governo deve essere esercitata, che bisogna arrivare a fatti concreti e alla sua attuazione. Il disegno di legge in discussione disciplina e mette insieme tutta una serie di norme già in essere, di aiuto alla famiglia, ai figli e a tutti gli aspetti che ho toccato, dando in

questo modo la possibilità di riprendere e ridare impulso al concetto di famiglia che a poco a poco abbiamo visto perdersi.

Sono anche tante e quotidiane le notizie sui giornali che ci parlano di famiglie al cui interno ci sono situazioni drammatiche, di famiglie che non arrivano a fine mese e che compiono atti terribili, e di bambini che vivono in situazioni di grandissimo disagio. È anche importante che i cittadini sappiano che il Governo mette in atto una serie di provvedimenti tesi a colmare quella che molto banalmente deve essere chiamata solitudine, l'essere soli nell'affrontare determinati problemi.

Auspico che questo sia solo l'inizio del riordino di quanto già è stato fatto, consapevole che sicuramente non si può arrivare a tutto e a tutti, ma che è un primo passo che deve essere orientare verso ulteriori attenzioni a questo segmento di vita che ci portiamo dentro, spesso accompagnato dalla sensazione che non sia abbastanza importante. Invece la famiglia lo è, perché tutti noi abbiamo una piccola o una grande famiglia; magari la nostra sta bene e non ha problemi, ma rivolgere il pensiero a chi invece ha grosse difficoltà è importante.

Mi si conceda in questo momento, anche se non c'entra niente, di rivolgere il pensiero - è un pensiero costante che ho - a coloro che la famiglia non ce l'hanno più perché sono in guerra (*Applausi*). La guerra non fa sconti a nessuno; la famiglia in guerra la perdi nel peggiore dei modi, crudelmente, e lascia un vuoto che segna. La storia passata ci ha dato degli insegnamenti e abbiamo molte significative testimonianze del passato, ma a quanto pare l'uomo ha memoria corta, altrimenti non dovremmo assistere a quello che vediamo, ai bambini soli, alle famiglie distrutte e a quello che questa situazione ci porterà. Pertanto, prepariamoci per noi, ma anche per gli altri, per quelli che accoglieremo, che dovremo accogliere, perché loro la famiglia non ce l'hanno più; e se facciamo una riflessione seria e profonda, sappiamo che non hanno solo la solitudine, ma una ferita immensa che i soldi non bastano a ripagare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento oggi in esame già nella sua terminologia riassuntiva racchiude il suo significato e il suo indirizzo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghe, vi prego di abbassare il volume della voce e consentire lo svolgimento dell'ultimo intervento.

MAUTONE (*M5S*). Il provvedimento oggi in esame, già nella sua terminologia riassuntiva, racchiude il suo significato e il suo indirizzo: *family act*. Esso vuole rappresentare un'attenzione particolare rivolta alle famiglie, intese nella loro globalità e nella loro - potremmo dire - complessa semplicità. Quest'ultima ne rappresenta, appunto, l'impronta determinante e caratterizzante.

Le misure hanno la finalità di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, alle quali si vuole riconoscere, attraverso le ulteriori e specifiche norme contenute in questo disegno di legge, il loro ruolo di perno fondamentale della collettività, di pilastro del vivere comune, di baluardo imprescindibile per il contrasto alle devianze giovanili e la crescita della nostra comunità. Questi sono solo alcuni dei pilastri motivazionali che hanno guidato la stesura e l'incardinamento di questo disegno di legge.

Occorrono norme capaci di contrastare in modo incisivo la denatalità, di valorizzare il processo di crescita dei bambini e dei giovani e le loro aspettative per il domani. Molta attenzione è stata posta nel riuscire a conciliare e a trovare il giusto equilibrio della vita familiare con il lavoro, riconoscendo il ruolo fondamentale della presenza fisica dei genitori nell'educazione e nella gestione dei figli. È necessario che il lavoro svolto dai genitori non rappresenti più un ostacolo, spesso insormontabile, allo svolgimento dell'indispensabile e insostituibile ruolo attivo che ognuno di essi, per la loro parte, deve avere e svolgere nella crescita e nella maturazione psicofisica dei figli.

Le istituzioni devono saper adottare misure capaci di sostenere le famiglie, in particolare quelle con maggiori difficoltà economiche e socioculturali, e commisurare i conseguenti interventi, i sostegni e i benefici economici, sotto qualsiasi forma erogati, alle loro effettive necessità. Ovviamente, particolare attenzione va rivolta ai nuclei familiari in cui vi è la presenza di persone fragili e di figli con disabilità. Sappiamo bene quante complesse problematiche, non solo economiche, ciò comporta nei difficili

meccanismi degli equilibri familiari: conciliare la casa, il lavoro e l'assistenza non è per nulla facile e crea grossi problemi organizzativi e risvolti psicodpressivi spesso insuperabili. Incentivare il più possibile per questi genitori *caregiver* lo *smart working*, così come chiesto con insistenza dal MoVimento 5 Stelle, rappresenta in tal senso una prima e convincente risposta. Chi meglio del proprio papà e della propria mamma può assistere un bambino o un adolescente con disabilità fisica o con un disturbo dello spettro autistico?

Voglio sottolineare, signor Presidente, l'importanza di un'adeguata disponibilità di asili nido e di scuole per l'infanzia pubbliche, così come previsto anche nel fondo dedicato a tal scopo dal PNRR, che stanziava circa 3 miliardi destinati agli enti locali. Ritengo quest'ultimo punto prioritario, soprattutto al Sud, che ancora oggi paga carenze strutturali ed organizzative ataviche in questo campo. Occorrono asili nido efficienti, sicuri ed in numero adeguato per l'organizzazione sociale e lavorativa delle famiglie.

Diverse sono le misure di sostegno previste per l'educazione dei figli. Ad esempio, vorrei sottolineare, signor Presidente, l'introduzione di sostegni per le spese sostenute per i figli in rapporto ai loro viaggi d'istruzione, alla loro pratica sportiva, ai corsi di lingua, di arte e di musica.

Ecco quindi la globalità degli interventi di attenzione e di sostegno economico che abbracciano anche la sfera sociale, culturale e la quotidianità di una famiglia.

Ritengo che queste misure, come altre, siano particolarmente attese perché a favore delle famiglie meno abbienti. Esse, nel loro insieme, potranno facilitare quel diritto allo studio così fondamentale, anche attraverso agevolazioni fiscali e l'erogazione di somme di denaro.

Accenno solo che nel provvedimento è altresì previsto un riordino in senso ampliativo dei congedi parentali di paternità e di maternità, con la possibilità di usufruirne per i genitori lavoratori fino al compimento del quattordicesimo anno di età dei figli.

Per una giusta equità di applicazione delle norme, le stesse misure favoriscono l'estensione della disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. (*Applausi*).

Vorrei rilevare un'altra misura molto importante: la delega al Governo prevede l'incentivazione del lavoro femminile e una più idonea organizzazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie. Potrei dire, signor Presidente, che viene ribadito un concetto chiaro su questo tema, da sempre largamente riconosciuto: occorre lavorare per vivere meglio, non vivere male solo per lavorare.

Per quanto previsto per il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani, voglio sottolineare le programmate agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e per l'acquisto della prima casa in favore di giovani coppie. L'attenzione alle famiglie, al loro ruolo centrale e alle misure per fronteggiare e contrastare le loro molteplici difficoltà costituisce da sempre solo una delle priorità dell'agenda sociale del MoVimento 5 Stelle, nei suoi programmi di supporto alla genitorialità, alle esigenze dei figli e ai loro bisogni di crescita progressiva e di maturazione del nucleo familiare *in toto*. Quest'ultimo è giustamente considerato come cellula imprescindibile del sistema più grande costituito dalla nostra collettività.

Potremmo riassumere questo concetto dicendo di fare attenzione ai bisogni del singolo nel rispetto delle esigenze della comunità. Certamente occorrerà fare sempre di più e meglio per l'istituzione famiglia, ma il percorso intrapreso va nella giusta direzione ed appare secondo me un momento importante di crescita per il nostro Paese. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**MATRISCIANO, relatrice.** Signor Presidente, prima di passare alla replica, vorrei ringraziare, non per ultimi, i nostri funzionari e gli uffici della Commissione lavoro che sempre ci accompagnano in questi provvedimenti con un sostegno veramente importante. Ringrazio altresì i colleghi per i loro interventi dai quali in effetti emerge il grande impegno della Commissione lavoro nella elaborazione del parere che è stato dato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che si intreccia con il provvedimento al nostro esame. Infatti, oltre agli aiuti e al sostegno economico alle famiglie, viene fuori l'esigenza che alle risorse economiche si accompagni l'obiettivo di un grande potenziamento delle infrastrutture sociali e quindi dei servizi. Come rilevato dalla senatrice Fedeli, il *gender gap* si supera

infatti a livello territoriale, ma anche in uno schema di sistema orizzontale, attraverso quindi politiche di sistema.

Ringrazio ancora tutti i colleghi ed esprimo ancora l'augurio che con i decreti legislativi questo Parlamento possa incidere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**BONETTI**, ministro per le pari opportunità e la famiglia. Signora Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori e senatrici che sono intervenuti in questo dibattito. Ci sono date che hanno segnato la storia del nostro Paese per quanto riguarda i provvedimenti relativi all'istituto familiare e alle politiche per la famiglia. Ne voglio qui ricordare due, anche perché hanno visto protagoniste donne che hanno segnato il cammino della nostra democrazia. Penso alla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, la legge per la tutela delle lavoratrici madri, proposta dall'onorevole Tina Anselmi; e poi l'importante riforma del diritto della famiglia, la legge n. 151 del 19 maggio del 1975, voluta fortemente da quattro parlamentari, tra le quali vorrei ricordare in particolare l'onorevole Nilde Iotti.

Oggi questa Assemblea, con il voto che si accinge ad esprimere, segna un'altra data importante in questo cammino di compimento di quella scelta chiara e nitida nella nostra Costituzione di fare della famiglia il luogo - lo avete chiamato il perno - del compimento democratico e dello sviluppo del Paese. Lo facciamo in un momento nel quale questo è ancora più importante a causa dell'urgenza della storia, che ci ha costretti a condividere la drammaticità della pandemia, con i conseguenti effetti che hanno colpito le famiglie del nostro Paese e credo che dobbiamo ricordare con forza che ancora oggi siamo segnati dagli effetti economici e finanziari di tale periodo; e ora la guerra, in un'Europa che stava vivendo la pace, con le conseguenti crisi energetiche che stanno colpendo le famiglie insieme a tutto il sistema produttivo italiano. Lasciatemi ricordare l'impegno e la nostra solidarietà concreta a fianco delle famiglie del popolo ucraino, lacerate, spezzate per un'invasione ed una guerra che sta assumendo tratti di grave disumanità. (*Applausi*).

La giovane Nilde Iotti, di fronte all'Assemblea costituente, nella sua relazione diceva: «La famiglia si presenta ora più che mai come il nucleo primordiale su cui i cittadini e lo Stato possono e debbono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana e importanza fondamentale acquista la tutela da parte dello Stato dell'istituto familiare». Ebbene, noi abbiamo scelto di fare oggi di questa tutela non solo un impegno convintamente rinnovato, ma anche un investimento e lo abbiamo fatto scegliendo il *family act* come una delle riforme di accompagnamento del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, una leva di sviluppo, ma soprattutto un'azione di riforma e di rinnovamento del Paese con un approccio sistemico, l'avete ricordato, e interconnesso. Vogliamo rimuovere e risolvere quelle fragilità che sono state ostacolo allo sviluppo del Paese. Penso al lavoro femminile, penso alla mancanza di prospettiva per i giovani, penso al tema della denatalità. Sono risposte che dobbiamo alle attese delle bambine e dei bambini, delle donne e degli uomini che meritano di vivere in un Paese in cui la loro libertà, le loro aspettative, le loro ambizioni possano trasformarsi in progetti di vita concreti che davvero concorrano al progresso dell'intera società. La crisi demografica è una grave fragilità del nostro sistema che sta togliendo prospettiva, fiducia, speranza a gran parte della popolazione e in particolare - dobbiamo ricordarlo - alle donne e ai giovani. Invertire questo declino significa restituire al Paese e alla nostra comunità la prospettiva del futuro e per farlo abbiamo inteso proporre una riforma integrata che restituisce prospettiva e risorse economiche alle famiglie con un principio universalistico chiaramente individuato nel primo articolo alla lettera a), una riforma che investe e promuove le pari opportunità attraverso l'educazione e i servizi territoriali, una riforma dei congedi parentali che introduce un principio di piena condivisione dei carichi di cura familiari e che estende il sostegno alla genitorialità a tutte le categorie di lavoratrici e di lavoratori. Una riforma che investe nel lavoro femminile, perché la maternità non deve essere più un costo, né personale, né per le imprese e per restituire alle donne quella libertà e quella dignità che il presidente Mattarella ci ha ricordato essere la dignità di non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.

È una riforma che investe nell'autonomia e nel protagonismo dei giovani, che significa formazione, lavoro, casa.

Fatemi anche soffermare sul dibattito di oggi, che ha certificato un metodo attraverso il quale

arriviamo all'approvazione di questo provvedimento di legge. Esso nasce da un disegno di legge governativo - ringrazio la senatrice Catalfo, qui presente, che con me lo aveva firmato - e si è poi arricchito in modo evidente nel dibattito parlamentare, con un contributo trasversale di ricomposizione di posizioni diverse. Per questo devo dire grazie al lavoro della Commissione presieduta dalla senatrice Matrisciano, che ha davvero portato oggi a un provvedimento... (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia, non fa onore a questa Assemblea, su un argomento così importante, il brusio (troppo generosamente lo definisco tale) che sta accompagnando l'intervento della Ministra, anche perché poi ciascun Gruppo sul tema della famiglia fa grandi petizioni. Quindi pregherei di consentire, in modo onorevole per questa Assemblea, di concludere questo intervento. Prego, signora Ministra, e mi scusi per l'interruzione da parte mia.

**BONETTI**, ministro per le pari opportunità e la famiglia. Grazie, Presidente.

Mi soffermo sulla chiarezza con cui, come Governo, oggi ci presentiamo di fronte al Senato, consapevoli che questa riforma non deve avere l'identità di una sola parte politica, ma deve essere di tutti (e auspico che il voto ne dia rappresentanza), perché è una riforma di cui tutti noi ci dobbiamo rendere responsabili di fronte al Paese. È una riforma che deve essere di tutti perché è davvero per tutto il Paese, non per una parte; e non solo per il Paese di oggi, ma anche per quello di domani. Per questo ringrazio le opposizioni, che hanno lavorato con noi e con la maggioranza, sia nel dialogo alla Camera che nel lavoro in Commissione al Senato. Attraverso il voto su questo provvedimento proponiamo un metodo nuovo al Paese, il metodo della politica che, come diceva Tina Anselmi, è l'arte della mediazione, un'arte difficile, che richiede perspicacia, studio, applicazione, onestà, attenzione ai tempi e rispetto delle parole. Per questo rivolgo un grazie particolarmente dovuto e sentito alla presidente Matrisciano, relatrice di questo disegno di legge, per il lavoro di grande mediazione politica che ha svolto.

Confermo l'impegno del Governo nel dare attuazione piena, rapida e concreta, attraverso i decreti attuativi che confermo voler costruire insieme al Parlamento e a tutte le forze di maggioranza e di opposizione. Ne è segno l'accoglimento dell'ordine del giorno per la valutazione della riforma dell'ISEE. Devono essere investite delle risorse, lo confermiamo. In particolare confermo l'impegno che il ministro Franco ha speso nell'accompagnamento di questo provvedimento e di questo lo ringrazio. Il presidente Draghi richiama spesso il fatto che la nostra responsabilità, oggi, consiste nel restituire al Paese il gusto e la prospettiva del futuro. Il voto di questa Assemblea oggi sia segno dell'assunzione e dell'attuazione piena di questa responsabilità, per il Paese di oggi, ma soprattutto per il Paese di domani. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**BOTTO** (*Misto*). Signora Presidente, ritiro i miei emendamenti, ad esclusione degli emendamenti 1.102, 3.102, 4.100 e 4.102, per i quali chiedo contestualmente la possibilità di trasformazione in ordini del giorno, con l'impegno del Governo a valutarne l'opportunità. Ho già inviato i testi agli Uffici.

**PRESIDENTE.** Ci interessava l'articolo 1, senatrice Botto, su cui ci risultano dei ritiri da parte sua.

**BOTTO** (*Misto*). Signor Presidente, è esatto: ritiro gli emendamenti 1.100 e 1.101 e chiedo che l'emendamento 1.102 venga trasformato in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**MATRISCIANO**, relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G1.102, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.102.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G1.102.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.100 e 1.101 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Drago e De Vecchis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MATRISCIANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALAN](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FdI)*. Signor Presidente, con questo emendamento di Fratelli d'Italia si propone l'introduzione di un trattamento tributario alla famiglia proporzionato al numero dei suoi membri, con modulazioni per il coniuge, il primo, il secondo e il terzo figlio. Si tratta di quello che è conosciuto come quoziente familiare.

La natalità è in costante discesa da tredici anni, durante i quali ogni anno si è segnato un *record* negativo per una serie di ragioni che non sono solo economiche. Dove si può intervenire è qui. Occorre davvero un salto e un forte cambiamento in questo senso. Non bastano delle piccole misure o addirittura di facciata. Abbiamo già visto che il famoso assegno unico familiare universale (bellissima cosa, specialmente nel titolo) non è in realtà universale e in molti casi (parliamo di centinaia di migliaia di famiglie, forse milioni) vuol dire avere meno di prima.

Abbiamo bisogno non di queste misure, ma di misure forti. Oggi una famiglia, una coppia o anche genitori singoli con figli ricevono dallo Stato, in termini di deduzioni e agevolazioni, molto meno di quello che devono pagare in più in termini di sola IVA su ciò che bisogna comprare per i bambini. Occorre anche considerare che una famiglia con dei figli ha bisogno di un'auto più grande (anche perché non tutti gli italiani vivono nelle ZTL dove magari tutto è a portata di una breve camminata) e di una casa più grande, che viene poi calcolata per stabilire il reddito ISEE. Dunque, si rischia di uscire da questi parametri perché, avendo una famiglia composta, ad esempio, da quattro, anziché due persone, si ha bisogno di spazi più ampi.

Non si può dire che non ci sono i soldi, perché, come ha detto bene il senatore Pillon, se mancano risorse per il nostro futuro (ossia i bambini, che sono gli adulti di domani), perché mai dovremmo impiegarli per altre cose? È più giusto sostenere le famiglie con figli o trovare i miliardi da regalare ai Benetton per la faccenda delle autostrade? *(Applausi)*.

Proprio in questi giorni il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha firmato un documento con cui Autostrade per l'Italia viene rimborsata al 100 per cento dei mancati incassi causa Covid, mentre sappiamo benissimo che migliaia di aziende hanno ricevuto il 6, l'1 o il 10 per cento.

È più giusto trovare i soldi per i bambini oppure per il reddito di cittadinanza, con tutte le sue storture, come l'incentivo a non lavorare?

È più giusto trovare 5 o 10 euro al giorno, anche meno, con un quoziente familiare per le famiglie oppure trovare 200 euro al giorno per i bambini, che vengono sottratti dalle famiglie e dati alle case famiglia? In molti casi si tratta di atti giustificati, ma in molti altri ne vediamo le conseguenze in fenomeni come quello di Bibbiano. Purtroppo, non c'è solo Bibbiano, ma ci sono centinaia, migliaia di casi dei quali anche le Commissioni parlamentari si occupano.

Se non si trovano i soldi per queste cose e si trovano per ben altro, vuol dire che il nostro futuro non è quello che vorremmo. Invece, Fratelli d'Italia vuole che il nostro futuro sia basato su famiglie che hanno figli e che possono crescerli in serenità e non nelle ristrettezze. Oggi, la differenza tra chi ha figli e chi non ha figli, con un reddito medio basso, è tra vivere discretamente ed avere veramente enormi difficoltà per arrivare alla fine del mese. Questo non può essere tollerabile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Chiedo alla senatrice Botto se conferma il ritiro degli emendamenti 3.100 e 3.101, nonché la richiesta di trasformazione dell'emendamento 3.102 in ordine del giorno.

[BOTTO](#) (*Misto*). Sì, signor Presidente, confermo.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[MATRISCIANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, anche sull'articolo 3 c'è un invito al ritiro o parere contrario su tutti gli emendamenti, anche sugli aggiuntivi. Sull'ordine del giorno G3.102 esprimo parere favorevole.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice sugli emendamenti e confermo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, sostitutivo dell'emendamento 3.102.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.100 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Drago e De Vecchis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

**MALAN (FdI).** Signor Presidente, questo emendamento di Fratelli d'Italia chiede di estendere il periodo del congedo di maternità dopo il parto a centottanta giorni. Si tratterebbe di un atto concreto e preciso per venire incontro alle esigenze delle madri e delle famiglie intere.

Evidentemente un bambino tra i tre e i sei mesi di età ha bisogno di parecchie cure, non può certo essere lasciato da solo e avere qualcuno che si occupi di lui comporta dei costi. Ritengo quindi questa una proposta assolutamente ragionevole.

Osservo altresì che, ancora adesso, finito lo stato di emergenza per la questione Covid-19 (poi abbiamo altri stati di emergenza), le madri che appartengano a categorie di lavoratori sottoposte all'obbligo vaccinale (sono parecchie) sono private dell'assegno di maternità, pur essendo in congedo di maternità obbligatorio, se non hanno rispettato i termini delle vaccinazioni (seconda e terza dose). È una questione totalmente ingiustificata, perché il senso di questi obblighi vaccinali è quello di evitare il contagio sui posti di lavoro, dal momento che si ritiene che queste categorie abbiano un particolare pericolo di contagio. Ma una madre che è a casa, in congedo di maternità, quale pericolo costituisce per i suoi colleghi? Ora, il fatto di privare una madre del suo sostentamento (e ci sono anche le madri sole, non credo che ci sia bisogno di ricordarlo, ma ce ne si dimentica quando si votano certe leggi), senza nessuna giustificazione dal punto di vista dei contagi, lo trovo veramente una cosa inaccettabile. Non ho mai potuto parlare in Aula di questo perché c'è sempre stata la fiducia su quei provvedimenti, ma questa è l'occasione per parlarne. Non possiamo fingere di aiutare le famiglie, quando poi si approvano norme aberranti contro le madri che hanno dei figli. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Malan, approfitto della sua esposizione sull'emendamento 3.10 per farle presente che al successivo articolo 4 vi è l'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Botto, rispetto al quale è stata anticipata l'intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno, che sostanzialmente avrebbe lo stesso contenuto dell'emendamento su cui lei è intervenuto. Le chiedo quindi se intendete comunque mantenere l'emendamento in votazione.

**MALAN (FdI).** Questo dipende dal primo firmatario dell'emendamento, ma immagino che lo manterremo in quanto l'emendamento obbliga il Governo a fare una cosa, mentre sappiamo quante volte il Governo accoglie un ordine del giorno ma poi non fa nulla.

**PRESIDENTE.** Non ci sfuggiva il significato, ma naturalmente era una scelta possibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

**GALLONE (FIBP-UDC).** Signor Presidente, pensavamo stessimo votando l'articolo 3; per il Gruppo Forza Italia il voto sull'emendamento 3.10 è contrario.

**PRESIDENTE.** Ne prendiamo atto.

L'emendamento 3.102 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**BOTTO (Misto).** Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.100 e 4.102 e ne annuncio la trasformazione in ordini del giorno.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**MATRISCIANO, relatrice.** Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti presentati sull'articolo 4, compresi gli aggiuntivi, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole alla trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 4.100 e 4.102.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice e accoglie gli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 4.100 e 4.102.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 non verrà posto ai voti. L'emendamento 4.101 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.102 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.100 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MATRISCIANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.100 e 5.101 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.102 e 5.103 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MATRISCIANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 6.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MATRISCIANO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.1, altrimenti il parere è contrario.

[BONETTI](#), *ministro per le pari opportunità e la famiglia*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.1, altrimenti il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, ministra Bonetti, rappresentanti del Governo, dopo un lungo esame, finalmente questa legge delega arriva in Aula. Come tutti i progetti ambiziosi, essa ha grandi pregi ma anche dei limiti che rischiano di far fallire anche questa occasione.

L'aspetto sicuramente di grande valore è nell'aver posto il principio che la parità femminile cominci innanzitutto a casa, con un nuovo equilibrio nella suddivisione dei carichi familiari e nella cura dei figli. Questa equazione, che è alla base delle politiche di *welfare* del Nord Europa, entra per la prima volta in maniera così chiara nell'ordinamento italiano. Da qui discende un'elencazione precisa ed esaustiva della tipologia di interventi necessari e che saranno al centro dei decreti attuativi.

Degno di nota non è solo lo sforzo sull'occupazione femminile, ma anche la centralità offerta ai percorsi educativi dei figli, con l'idea che lo sport, il terzo settore e la fruizione culturale siano tutti elementi bisognosi di attenzione da parte dello Stato. Sull'occupazione femminile e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro concordo che oggi paradossalmente, se c'è un pericolo, è nello *smart working*. Ne abbiamo tutti apprezzato i benefici durante la pandemia, ma ha ragione la Ministra nel dire che per troppe donne si è trasformato in una trappola: non una conciliazione, ma il fare contemporaneamente tre lavori, ossia quelli d'ufficio, di casa e di cura dei figli.

Il tema di fondo è sempre lo stesso: come incentiviamo una diversa organizzazione delle famiglie con una suddivisione equa dei compiti di cura dei figli e di lavoro domestico tra i due genitori? L'articolo 3 della legge parla diffusamente di estensione dei congedi parentali, su cui è intervenuto già la scorsa settimana il Consiglio dei ministri. Che venga esteso il congedo è un fatto positivo, ma è un peccato che sia nella legge che nei decreti appena emanati non si affronti il problema della retribuzione.

Nel 2020 gli uomini che ne hanno beneficiato sono appena il 22 per cento, contro il 78 per cento delle donne: questo perché le donne guadagnano meno e quindi è naturale che per mitigare le ricadute economiche dell'astensione dal lavoro retribuito sui bilanci della famiglia si opti per questa soluzione. Nei Paesi dove invece viene corrisposto l'80 per cento dello stipendio la misura ha avuto gli effetti sperati, contribuendo a un vero riequilibrio dei ruoli. Per non dire poi dell'importanza di incentivi premiali per gli uomini che prendono almeno una parte dei mesi di congedo spettanti alla coppia, con il riconoscimento di mesi aggiuntivi di congedo.

Insomma, dobbiamo mettere più soldi, perché i *trend* economici lo dicono chiaramente: negli ultimi venticinque anni, in Italia, gli unici saldi positivi sulla natalità si sono registrati nelle Regioni a maggior occupazione femminile. Oggi, se si vuole provare a invertire la rotta che vede l'Italia invecchiare e spopolarsi, tutto passa dall'occupazione femminile e dal discorso più generale di mettere più risorse a vantaggio delle donne.

Questo discorso, signora Ministra, vale anche sul tema dell'assegno unico per le coppie separate. Come lei sa, le norme prevedono che, in caso di separazione o di divorzio, il beneficiario dell'assegno è il genitore che ha in affidamento il figlio, ma dato che oramai quasi tutte le coppie separate hanno l'affido condiviso, sarebbe stato più opportuno riconoscere l'assegno in favore del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati. Certo, il genitore che non ha il collocamento prevalente del figlio può rinunciare alla sua quota di assegno a favore dell'altro genitore, ma è una strada che pochi stanno seguendo, come lamentano in questi giorni moltissime donne. Non è una questione di poco conto: è il genitore dal quale i figli sono prevalentemente collocati a rinunciare a una parte di lavoro retribuito, lavorando *part-time*, mentre l'altro genitore di solito è in grado di continuare con la sua occupazione a tempo pieno. Ma ci sono anche quei genitori - e purtroppo non sono pochi - che non si occupano per niente dei propri figli e talvolta non pagano neanche il contributo di mantenimento. Adesso questi dovrebbero riscuotere anche la metà dell'assegno unico? Su questo spero davvero, signora Ministra, che si interverrà quanto prima.

Per concludere, a mio avviso il tema su cui devono convergere tutte le misure è l'indipendenza economica della donna. Ne trae giovamento la natalità e la crescita affettiva dei figli, che vedono la presenza di entrambi i genitori, e libera le donne da quelle forme di dipendenza che sono uno dei motivi per cui alcune non riescono a liberarsi dei *partner* violenti. Paradossalmente, sarebbe anche un vantaggio per i mariti, che, con la tradizionale divisione dei compiti, rischiano di pagare un alto

contributo di mantenimento dopo una separazione. Nei Paesi nordici il contributo al mantenimento al *partner* dopo la separazione è quasi scomparso.

Se la politica mette risorse sulla famiglia, certificando rapporti di forza esistenti, senza cioè coltivare l'ambizione di cambiarli, ha perso una parte importante della sua funzione. Nel XXI secolo deve incentivare la parità e rendere conveniente nelle quotidianità delle famiglie comportamenti paritari, tutelando di più chi si fa maggiormente carico della crescita dei figli nei casi di separazione. Spero davvero che con questo importantissimo provvedimento si punti a fare tutto questo. Noi del Gruppo per le Autonomie voteremo a favore. (*Applausi*).

[CARBONE \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi senatori, ministra Bonetti, la famiglia è stata il collante e il cemento che ha tenuto insieme la nostra società in questi anni, soprattutto nei momenti di grandissima difficoltà causati dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica e sociale, che ancora oggi morde forte.

Di fatto, per tante situazioni di fragilità è stata, a tutti gli effetti, un ammortizzatore sociale che non ha generato fratture, ma semplicemente ha fatto deflagrare le tante criticità, il tanto detto non detto in questi ultimi anni.

Tutto questo non pensato e non agito ha lasciato spesso sulle famiglie solitudine, difficoltà, incertezza nell'intercettare le sfide del nostro tempo; ha acuito i divari tra generazioni, quelli di genere e quelli geografici, nella contrapposizione tra aree interne e aree metropolitane. Tutte difficoltà che abbiamo vissuto anche noi come legislatori durante la pandemia, notando che gli strumenti legislativi, gli strumenti a disposizione delle istituzioni erano deboli, mancavano di una visione di insieme per rispondere ai diversi bisogni delle famiglie, dei cittadini e soprattutto dei giovani. È per questo motivo che il *family act* diventa riforma strutturale di accompagnamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), una grande occasione per il nostro Paese per colmare fratture e fragilità, per rilanciare la coesione sociale e per ripartire investendo proprio sulla famiglia.

Ho sentito dire spesso che il *family act* è una scatola vuota, ma è proprio questo il punto: in questi anni è mancata la scatola entro la quale innestare le politiche legate alla crescita del Paese a sostegno delle situazioni di difficoltà. Grazie al *family act* il nostro Paese, per la prima volta nella sua storia, riconosce il ruolo della famiglia nella sua dimensione economica, sociale e culturale, afferma che la famiglia esiste nella sua complessità, nella sua dimensione culturale, economica e sociale.

Il *family act* agisce su tanti livelli perché guarda la famiglia in un modo differente. Cosa significa guardare la famiglia in modo differente? Finalmente, attraverso il provvedimento al nostro esame, si mette nero su bianco la dimensione dei singoli all'interno delle comunità e le scelte individuali intercettate all'interno di un contesto sociale che vede in primo piano le istituzioni, le imprese e il terzo settore.

Il *family act* prende altro della complessità quotidiana che vivono ad esempio le famiglie con persone con disabilità, le famiglie numerose, le famiglie che vivono una condizione di indigenza e di difficoltà, le famiglie che hanno pagato in questi anni il *gap*, anche culturale, nell'accesso agli strumenti di inclusione sociale, le famiglie in cui i genitori sono lavoratori autonomi e le famiglie con partite IVA. Sono gli stessi problemi che durante la pandemia abbiamo affrontato con strumenti deboli e quasi mai coordinati fra di loro. Allo stesso tempo il *family act* ci consente di pensare e di concepire le politiche per la famiglia su due assi, il sostegno innanzitutto, ma anche la promozione. Il sostegno rispetto a tanti ambiti della vita quotidiana. Pensiamo ad esempio ad uno degli assi prioritari del *family act*, l'assegno unico universale che dal primo gennaio del 2022 è diventato strutturale, valendo dal settimo mese di vita fino alla maggiore età.

Il *family act* è però tanto di più; non è soltanto prendersi carico della gestione dell'economia familiare, ma è ad esempio prendersi carico delle spese educative e dei servizi. Quanto nella pandemia la carenza di servizi ha rappresentato davvero un divario tra le classi sociali, tra le generazioni, tra aree geografiche? Servizi vuol dire asili nido, che spesso nel nostro Paese sono assenti. Ci sono infatti aree del Paese che non vedono nemmeno la presenza di questo servizio. Con il Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) abbiamo iniziato soprattutto a ridurre questo *gap*, assegnando un ruolo prioritario di programmazione ai Comuni e agli enti locali. Il ruolo di promozione e di sostegno però deve essere necessariamente legato, se vogliamo pensare alle future generazioni e ai nostri giovani, anche a tutto quello che completa i nostri bambini e le nostre bambine. Mi riferisco all'accesso al cinema, al teatro, alla cosiddetta educazione non convenzionale, che vede come soggetti attivi e protagonisti gli enti locali e il terzo settore stesso in maniera sussidiaria, che è lo strumento prioritario, più potente e tangibile di democrazia.

Allo stesso modo lo è - ed è citato nel *family act* e nei tanti strumenti attuativi che il suo Ministero ha già messo in atto - la valorizzazione delle discipline cosiddette STEM (*science, technology, engineering and mathematics*). Se dobbiamo costruire e guidare la presenza femminile nel mondo del lavoro, dobbiamo potenziare anche quegli strumenti che consentono l'accesso alla conoscenza, all'apprendimento delle materie cosiddette scientifiche che sono quel nesso importante e fondamentale con le richieste e i bisogni di innovazione che arrivano dal mondo del lavoro. Il *family act*, quindi, è soprattutto costruzione di un modello economico oltre che sociale. La famiglia, attraverso gli strumenti di cui ci siamo dotati dal punto di vista legislativo, e quindi anche da un punto di vista culturale e da un punto di vista di fatto, diventa un modello giuridico e un modello fiscale. L'assegno unico universale non è solo un riordino di misure sparse, è una visione di insieme rispetto alla prospettiva delle misure di sostegno alla famiglia.

Il *family act* è anche attuazione, il vero nodo di questo momento storico. Le persone vogliono vedere concretamente le misure attuate nella loro quotidianità. Questo è un punto nodale anche rispetto all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come si attua? Lo si deve fare necessariamente creando delle alleanze con i territori, con gli enti locali, con il terzo settore e con le imprese ed è per questo motivo che è *family act* diventa un asse portante del PNRR, che va a letto insieme a tutti quei provvedimenti che già sono operativi e che ci dovranno portare, in prospettiva, ad esempio, a rendere strutturale la gratuità degli asili nido.

Oggi abbiamo delle misure importanti che prevedono un sostegno fino a 3.000 euro, ma questo non ci può e non ci deve bastare, così come rispetto al piano strategico 2021-2026 per la parità di genere, che include alcuni elementi che per Italia Viva sono fondamentali. Se vogliamo agevolare e sostenere la presenza attiva delle donne nel mondo del lavoro, non possiamo non agire su alcune leve, ad esempio su quella della decontribuzione. Noi siamo assolutamente per spronare, e aiutare le imprese ad inserire con un'iniezione forte i giovani e le donne nel mondo del lavoro, perché ne abbiamo bisogno e perché abbiamo bisogno anche della loro carica di umanità e di innovazione. L'assegno unico universale agisce su alcune leve importanti. Alcune le ho già citate: il sostegno alle spese educative e formative, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e quest'ultima ruota sempre intorno ai servizi e noi oggi abbiamo l'opportunità, in questo Parlamento, rispetto alle politiche che dovranno essere poi attuate nei territori, di co-progettare e co-gestire davvero le politiche urbane, le politiche legate ai territori rispetto a quanti e quali sono i servizi che servono alle famiglie nella loro complessità.

Allo stesso tempo, dobbiamo finalmente parlare del protagonismo e del potere decisionale dei giovani nella nostra società. Mi riferisco, ad esempio, alle politiche per la casa, per il sostegno all'affitto o alle politiche legate all'inserimento lavorativo o alla formazione continua.

Questo è il *family act*: lavoro, reddito, competenze, tempo e partecipazione alla vita attiva del Paese. Spesso, quando si parla di numeri nel rapporto tra popolazione anziana e popolazione attiva, ci si concentra sul numeratore. È vero, i dati ci dicono che la nostra popolazione è sempre più anziana e lo vediamo anche nel modo in cui cambiano i servizi all'interno della nostra comunità e come ad esempio il nostro sistema sanitario e il nostro sistema pensionistico sono e saranno messi sempre di più a dura prova. Ora, però, dobbiamo puntare l'attenzione sul denominatore, sulla popolazione attiva, su tutti quei ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro e su tutte quelle donne che meritano protagonismo.

Ministro Bonetti, la ringrazio. Grazie alla sua determinazione, grazie al suo lavoro continuo e certosino, è riuscita a portare le idee nate due anni fa alla Leopolda ad essere condivise e arricchite nel dibattito parlamentare attraverso il contributo di tutti i Gruppi.

Per questo, dichiaro il voto favorevole e convinto del Gruppo Italia Viva-PSI a questo importantissimo provvedimento. (*Applausi*).

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (*FdI*). Signor Presidente, ministro Bonetti, colleghi senatori, intervengo quest'oggi in Aula portando innanzitutto alcuni dati su cui dovremmo amaramente tutti riflettere: 1,3 figli per donna è la media oggi in Italia, con un primo figlio che arriva mediamente all'età di trentuno anni. La dinamica demografica del 2021 continua a essere negativa e il saldo naturale della popolazione è sempre fortemente negativo: al 31 dicembre 2021 - riporto alcuni dati Istat - la popolazione residente in Italia ammontava a quasi 59 milioni di unità, 250.000 in meno rispetto alla stessa data del 2020. Ciò è dovuto certo al drammatico eccesso di mortalità causato dal Covid, alla forte contrazione dei movimenti migratori, ma ancor più al calo delle nascite, che, scendendo sotto la soglia delle 400.000, ha fatto registrare un nuovo minimo storico dall'unità d'Italia.

Il non invidiabile *record*, che non arriva alle 400.000 unità, e l'elevato numero dei decessi, più di 700.000, continuano ad aggravare una dinamica naturale negativa che caratterizza il nostro Paese già da parecchi anni. Tuttavia - e qui dobbiamo soffermarci, colleghi - questo non è un tema europeo e occidentale; davanti a questi numeri non possiamo nasconderci dietro il paravento della società moderna, che si concentra sulla crescita economica a discapito di quella demografica e sociale. Certo, è cosa nota che da decenni la nostra società moderna è meno concentrata sulle necessità della famiglia. Ma alcuni dati europei ci portano a pensare che la crisi demografica in Italia sia più grave che in altri Paesi. Se nei nostri confini abbiamo detto che una donna non raggiunge la media di 1,3 figli, in Paesi come la Germania e la Francia ci si avvicina alle due unità per ogni donna.

La Francia, nello specifico, è caratterizzata da tassi di fertilità da sempre molto più elevati rispetto al resto dei Paesi dell'Unione europea. Nel 2009 tale indice era pari a due figli per donna e, nonostante si sia assistito a un calo, il numero di bambini medio per madre rimane comunque alto. Come mai avviene ciò? Perché in Francia si registra questo dato, mentre in Italia assistiamo a una continua contrazione delle nascite? Da dove deriva questo problema, se non dalle timide politiche che sono state adottate negli ultimi anni su un tema così delicato?

Voglio essere chiaro sin dall'inizio, colleghe senatrici e colleghi senatori, nel dichiarare che Fratelli d'Italia si batte da sempre e in modo inequivocabile per tutto ciò che possa essere di sostegno alla crescita della natalità in questo Paese. (*Applausi*). Fratelli d'Italia è stata disponibile, e lo sarà sempre, a sedersi ai tavoli che possono essere di aiuto alla famiglia, che, come diceva papa Giovanni XXIII, è la prima cellula essenziale della società umana. Siamo stati disponibili, e lo saremo sempre, nell'attuare politiche che, ispirandosi ad altre Nazioni, siano in grado di offrire servizi educativi gratuiti o di favorire la cooperazione tra il privato e il pubblico nell'attuare politiche di sostegno alla crescita della natalità. Siamo da sempre favorevoli ad attuare politiche di congedi per la paternità e la maternità più significativi rispetto a quelli che vengono oggi riconosciuti, sia sotto il profilo numerico che sotto l'aspetto economico. La nostra battaglia, ministro Bonetti, è quella di offrire assegni unici per i figli a carico a tutti e non solo ad alcuni. Dal nostro punto di vista, infatti, il diritto di avere un figlio non deve vedere distinzioni di classe sociale o di aree geografiche.

Tuttavia, colleghe e colleghi, nonostante la vicinanza a questo tema e la sensibilità con cui lo vogliamo affrontare, siamo costretti ad annunciare la nostra astensione su questo provvedimento.

Si tratta di un'astensione sofferta, ma maturata non certo perché siamo contrari ad alcune decisioni adottate dal disegno di legge in esame, ma perché credevamo - e lo crediamo tuttora - che si poteva e si deve fare qualcosa in più.

Signor Ministro, aspettavamo più coraggio da parte sua su questo tema. Ci aspettavamo tempi più certi, in cui studiare e costruire questo provvedimento, ci aspettavamo più risorse e fondi per contrastare un'emorragia di nascite, che nel futuro potrebbe avere conseguenze devastanti per la nostra società e per il nostro Paese. Il Gruppo Fratelli d'Italia, come già annunciato alla Camera dei deputati, si è visto votare contro una serie di modifiche che trova giuste, come per esempio la promozione del *part-time* come scelta per le mamme. Si è visto votare contro l'aiuto alle imprese per l'assunzione di

neo-mamme o giovani donne, o contro la gratuità dei servizi all'infanzia, che troviamo fondamentali sia per il bambino che per la famiglia.

Signor Ministro, ci aspettavamo qualcosa in più sul ricalcolo dell'ISEE, che è uno strumento essenziale per l'applicazione degli aiuti nei confronti delle giovani famiglie. Ci aspettavamo maggiore coraggio sui congedi di paternità o sull'anticipo delle pensioni per le madri lavoratrici che hanno tre figli. Ci aspettavamo infine qualche intervento per le adozioni internazionali, che sono oggi, purtroppo, una strada percorribile ormai per pochi, che vogliono assicurare a dei piccoli, spesso sfortunati, un futuro migliore.

Ecco quindi perché, signor Ministro, il nostro voto di oggi sarà l'astensione. Non vogliamo essere complici in alcun modo di un provvedimento che non trova le risposte che cercavamo, così come non vogliamo essere complici di una serie di decisioni che non hanno la forza di attuare le politiche di cui oggi il nostro Paese ha bisogno. Certamente riconosciamo, ministro Bonetti, soprattutto a lei e a molti colleghi della maggioranza, di aver provato a migliorare il provvedimento in esame. Riconosciamo, con la consueta onestà intellettuale che ci contraddistingue, che in Commissione ci sono stati alcuni significativi ordini del giorno e c'è stata garantita la volontà di rivalutare i criteri per i parametri ISEE. Tuttavia, signor Presidente, in conclusione, il Gruppo Fratelli d'Italia su un tema delicato come questo avevamo aspettative ben diverse. Noi del Gruppo Fratelli d'Italia siamo da sempre a fianco della famiglia e di tutti coloro che per essa si battono con forza e determinazione. Per questo, ministro Bonetti, dico a lei e a tutti i colleghi dell'Assemblea, che su questo tema Fratelli d'Italia, così come non farà sconti dai banchi dell'opposizione, non si sottrarrà mai a tavoli costruttivi, dove ci si potrà battere per portare avanti battaglie nobili, come quelle volte al contrasto della denatalità o a fianco della famiglia. L'interesse degli italiani e della Nazione è per noi primario e di certo non mancherà, oggi o in futuro. (*Applausi*).

[LAUS](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAUS](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, un anno fa, quando con approvazione quasi unanime l'Assemblea mantenne la promessa fatta al Paese di rendere universale e coerente il sostegno economico dello Stato alla natalità e alle famiglie con i figli, condividemmo un momento di profonda soddisfazione, ma sapevamo di aver appena cominciato. Sapevamo di essere all'inizio di un percorso che avrebbe dovuto passare di qui, dal punto nodale in cui adesso ci troviamo, e da qui condurci finalmente ad un cambio di paradigma, capace nel prossimo futuro di allinearci finalmente all'Europa.

Al voto di oggi siamo arrivati con l'ostinazione di chi ha compreso di aver imboccato la strada giusta e dover magari accettare il rischio di mettere un piede in fallo e cadere, per poi rialzarsi, lasciando indietro qualche provvidenza, piuttosto che fermarsi e dilatare la distanza temporale che ci separa da obiettivi non più procrastinabili. Equità sociale e benessere, ma anche crescita e competitività sono gli obiettivi ben delineati dal *family act*.

Mi sento quindi di ringraziare la Camera dei deputati per la sapiente e delicata cucitura del testo che delega il Governo all'adozione di decreti volti a incrementare l'occupazione femminile, la natalità, i servizi, le attività educative e le opportunità date ai giovani di rendersi autonomi. Mi sento, in particolare, di ringraziare le mie compagne e i miei compagni del Gruppo Partito Democratico, nel cui lavoro mi riconosco completamente in quanto frutto di un'interlocuzione costante con questo ramo del Parlamento. Noi non eravamo assenti. (*Applausi*). Infine, ringrazio il Governo, nella persona della ministra Bonetti, per l'apertura data alle senatrici e ai senatori di condivisione della scrittura dei decreti attuativi. Ministra, la ringrazio ancora perché l'ha ribadito nell'intervento di replica questa mattina.

Le dinamiche di Assemblea di questi ultimi giorni ci dimostrano che si può fare gioco di squadra anche al di là della mera attività emendativa e credo ne sia una buona testimonianza l'accoglimento di alcuni atti di indirizzo, tra cui quello per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato a una possibile revisione e diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo ISEE che stanno alla base dell'erogazione del principale sostegno economico previsto dal *family act*: l'assegno unico e universale, che un anno fa abbiamo salutato - tutte e tutti insieme - come straordinario segnale di cambiamento

nelle politiche per le famiglie.

Gli ordini del giorno accolti e il dialogo costante con la Camera dei deputati ci hanno permesso di non subire la scarsità di margini nella modifica del testo di legge, efficientando anzi l'attività normativa, e hanno completato il quadro delle azioni necessarie al compimento di quel cambio di paradigma di cui vi dicevo in premessa.

Ma perché insisto nel parlare di cambio di paradigma? Nel passato, come ha ribadito oggi la stessa Ministra nell'intervento di replica, le politiche rivolte alle famiglie hanno risentito del destino più comune riservato dal Parlamento alle grandi riforme, ossia la frammentarietà, dimostrandosi non soltanto insufficienti, ma spesso confuse e contraddittorie nelle finalità.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi esplicita invece chiaramente i risultati che intende raggiungere, con un approccio strutturale di sistema che saprà condizionare positivamente altre trasformazioni attese dal Paese e diventarne parte integrante.

A mio avviso, di particolare rilievo è il principio che mira a promuovere la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, in particolare laddove si agisce sulla promozione dell'occupazione femminile e si individuano incentivi per il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità.

Centrale risulta il tema dell'equa ripartizione dei carichi di cura tra i genitori. Abbiamo tutte e tutti contezza, infatti, dei dati Istat contenuti nel rapporto BES 2020 del marzo 2021, che sottolineano le difficoltà nel nostro Paese di raggiungere un equilibrio nella conciliazione tra lavoro e tempi di vita.

Tra le ragioni che complicano il raggiungimento di questo obiettivo vi è una ripartizione del lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia ancora squilibrata a favore delle donne, che le costringe più spesso a rimodulare le attività extra domestiche in funzione del lavoro di cura. A invertire la rotta dovrebbe continuare la profonda modifica prevista al capitolo dei congedi parentali e di paternità, che andranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti.

Rispetto a quanto già previsto dalla legge in materia di congedi, si aggiunge l'impegno, scritto nero su bianco in un altro ordine del giorno da noi sottoscritto, con cui si prospetta di ampliare e diversificare i benefici a vantaggio di persone chiamate ad assicurare cura e assistenza prolungata a familiari gravemente malati. Sulla stessa linea, vi è un altro atto di indirizzo, che ha trovato accoglimento e riporta in auge la questione, ancora non risolta, del riconoscimento del ruolo dei *caregiver* familiari.

Vi è poi una questione di equità, che riguarda l'accesso ai servizi socio educativi per l'infanzia e l'adolescenza da parte delle famiglie. Questione che si lega a filo doppio con le misure di contrasto alla povertà educativa minorile nelle zone di alto rischio come le periferie.

Risulta chiaro, quindi, che universalità e pari opportunità siano le due direttrici lungo le quali si muove la legge delega. Direttrici che hanno come protagonisti i genitori, ma altrettanto figlie e figli nelle diverse età della vita fino al raggiungimento di una condizione di autonomia.

L'ambizione più grande riguarda proprio loro, la possibilità che diamo loro di diventare adulti, di crescere, persino di venire al mondo, se ci pensiamo, e soprattutto le possibilità che daremo loro di scegliere quali cittadine e cittadini essere domani. Sulla base di queste argomentazioni, esprimo con soddisfazione il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

**BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame reca delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, incidendo su materie e ambiti diversi.

È un articolato abbastanza complesso. In questi nuovi articoli si inizia specificando le finalità dell'intervento normativo, che contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino, il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie; per valorizzare la crescita armoniosa ed inclusiva dei bambini e dei giovani; per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere in particolare quello femminile.

Poi sono disposti i principi e i criteri direttivi generali dell'articolo 1, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle future deleghe, poi precisati da ulteriori principi e criteri direttivi specifici stabiliti

dagli articoli successivi.

Spicca subito un condivisibilissimo principio di applicazione universale dei benefici, dovendo operare evidentemente a risorse finite, secondo criteri di progressività (si specifica poi) basati sulle applicazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che, pur con tutti i suoi limiti, è un criterio adottato anche in altri ambiti di intervento normativo. Ovviamente ciò dimostra una sensibilità e un'attenzione che si sono volute giustamente prestare. Infatti, se osserviamo bene l'intero provvedimento, almeno a mio modo di vedere, sembra essere uno di quei felici interventi normativi che danno attuazione concreta al famoso disposto sull'eguaglianza sostanziale, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. In questo caso il Governo e il legislatore parlamentare stanno operando per rimuovere ostacoli di natura economica e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini nell'ambito familiare, impedendo il pieno sviluppo della persona umana.

A me piace interpretare così questo intervento. Il Ministro ha detto che deve essere una riforma di tutti e noi riteniamo di condividere questo approccio. Penso che l'attenzione prestata ai settori economicamente e socialmente più deboli del nostro Paese sia un valore aggiunto, che va oltre la condivisibile volontà di intervenire a sostegno delle famiglie, ma lascia trasparire anche una sensibilità e una lungimiranza che vanno premiate, come sarà da parte nostra, preannunciando fin d'ora il voto favorevole.

È bene sottolineare un altro aspetto che, a nostro modo di vedere, deve essere valorizzato e apprezzato, ossia l'attenzione prestata, grazie anche agli interventi operati presso la Camera dei deputati, alle disabilità, sia quando sono i figli stessi portatori di disabilità (nell'articolo 2), sia nei nuclei familiari in cui sia presente un disabile. Anche in questo caso la delega conferita al Governo presta particolare attenzione affinché le misure di sostegno, nei vari ambiti in cui si concretizzano, tengano in considerazione questi aspetti. Credo che anche questo intervento possa essere inquadrato come una rimozione degli ostacoli di natura sociale che impediscono, nell'ambito familiare, la piena realizzazione della persona umana.

Inoltre, credo sia apprezzabile, in tema di congedi parentali, oltre all'aver esteso al quattordicesimo anno di età del figlio, in luogo del dodicesimo attualmente previsto, il periodo minimo del congedo parentale, l'aver introdotto il congedo di paternità. Si stabilisce il principio che tale diritto sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore, che non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa, che sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni e che la durata del congedo obbligatorio di paternità sia superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e progressivamente incrementata fino a novanta giorni lavorativi. Anche questa è una misura assolutamente apprezzabile, così come lo è il fatto che l'attuazione delle deleghe sarà sottoposta a monitoraggio e verifica dell'impatto, richiamando l'organismo già creato con la legge n. 46 del 2021, relativa all'assegno unico universale.

Non ravvisiamo, quindi, alcuna criticità nel testo e, anzi, come cercavo di illustrare, vi è una visione complessiva assolutamente da accogliere.

Ho trovato poi particolarmente apprezzabile - sperando che, quando sarà il momento, sarà valorizzato dalla delega, perché sono uno dei tanti colleghi che seguono con particolare attenzione la questione della transizione energetica e dell'innovazione - il richiamo contenuto nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 5, in cui, per i ragazzi di età inferiore ai diciotto anni, sono previste agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria.

Credo che questa sia una novità che va oltre l'ambito istituzionale nel rapporto scolastico dell'alternanza scuola lavoro, perché avremo certamente bisogno di nuove professionalità. Questo ambito attiene più al mondo scolastico che a quello familiare, ma è bene che sia contenuto anche questo richiamo.

Infine, è apprezzabile la previsione di una riorganizzazione delle misure a sostegno delle famiglie, anche con riferimento ai ragazzi più grandi e agli studenti fuorisede, prevedendo che il Governo riesca a intervenire in ambito normativo, nonché a chiarire e a favorire gli impegni economici di chi ha figli studenti universitari fuorisede; inoltre, tornando ancora alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale,

penso alla chiara misura di sostegno che dovrà essere rivolta alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri scolastici, per garantire veramente il diritto allo studio.

In sostanza, il testo è veramente condivisibile e auspico che sia la riforma di tutti. Ovviamente nel futuro seguiremo (speriamo di poterlo fare, ma dobbiamo pensare che lo farà anche il prossimo Parlamento) l'attuazione con i decreti legislativi di questo provvedimento, che ci vede senz'altro favorevoli. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

**FLORIS** (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, va rilevato innanzitutto che una parte delle misure del presente disegno di legge di iniziativa del Governo è già entrata in vigore. Si tratta dell'assegno unico, che era inserito anche nel disegno di legge in materia approvato lo scorso anno, pertanto possiamo già valutare gli effetti reali sia dell'importo dell'assegno arrivato proprio a marzo dall'INPS sui conti degli italiani, che dei mancati assegni familiari nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. Il fatto che sia vincolato all'indicatore ISEE fa in modo che l'assegno non sia legato solamente al reddito, ma anche al patrimonio familiare e sia la presidente Matrisciano sia la collega Toffanin si sono già espresse su tutte le criticità che questo comporta. Chiunque abbia figli si è reso conto che certamente l'assegno unico non può palesare da solo una politica per la famiglia. Servono altre misure e soprattutto mettere in campo ulteriori risorse.

Certamente apprezziamo il fatto che a copertura di queste misure si siano posti ulteriori 6 miliardi di euro in aggiunta alle risorse previste da fondi, assegni e *bonus* per la famiglia, arrivando ad una dotazione complessiva (qui le cifre sono un po' ballerine) tra i 19 e i 20 miliardi. Le risorse a nostro avviso dovrebbero essere distribuite in maniera differente, valutando attentamente gli effetti sul ceto medio, che è quello che dovrebbe essere maggiormente incentivato a creare una famiglia, per molteplici ragioni di carattere socio-economico. Pertanto, dovrebbero soprattutto trovare un ulteriore incentivo fiscale tutte le spese che una famiglia sostiene per l'istruzione e la formazione dei propri figli. Questo è sopra ogni altro il valore aggiunto che deve essere inserito in ogni futura azione del Ministro per la famiglia: utilizzare le risorse per introdurre sgravi fiscali per i giovani che studiano, che si impegnano, che provvedono a migliorare la propria preparazione. La formazione dei giovani, a nostro avviso, vale più di ogni politica attiva, posto che questa avviene in un'età in cui l'apprendimento è maggiore.

Prima di questo, però, un'efficace riforma a favore della natalità dovrebbe partire dalla struttura del sistema fiscale, modellandolo sulle esigenze della famiglia. Ricordiamoci che la riforma fiscale voluta dal presidente Berlusconi, attraverso un articolato sistema di deduzioni, prevedeva un modello fiscale formato famiglia. Il modello dovrebbe essere quello dei Paesi dove proprio la leva fiscale è alla base delle politiche a favore della famiglia. Nel Regno unito, in Francia, Germania, Spagna, in tutti i Paesi occidentali che hanno un indice di natalità più alto di quello italiano, il reddito familiare viene tassato in misura più favorevole rispetto al sistema italiano dove, al contrario, viene tassato l'individuo.

In Italia, ultima in Europa, il tasso di natalità è di sette nati ogni 1.000 abitanti, mentre la media europea è di 9,5; ma ci sono Paesi, come l'Irlanda, che arrivano a 12,5 nati ogni 1.000 residenti. I dati della media UE vedono ora una spesa per la famiglia pari al 2,2 per cento del PIL, contro l'1,5 per cento dell'Italia, ma con punte che vanno al 3,4 per cento della spesa danese, il 3,3 di quella tedesca e il 2,4 dei "cugini" francesi rispetto al proprio prodotto interno lordo. Ecco allora cosa domandiamo alla ministra Bonetti, di cui apprezziamo il lavoro finora svolto e a cui va riconosciuto un impegno senza precedenti, ed ecco cosa chiediamo al Parlamento tutto: l'adeguamento del PIL, così come nelle medie europee.

A breve ci verrà presentato il DEF, il Documento che programma la spesa pubblica per il prossimo triennio. Bisogna fare un passo ulteriore, innanzitutto aumentando la dotazione delle politiche alla famiglia, con l'aumento rispetto al PIL dei provvedimenti previsti per le politiche a favore della famiglia, dei figli e della loro formazione e conoscenza. Investire nei figli e nella loro crescita come individui è il miglior investimento che lo Stato possa attuare. Siamo a meno di 500.000 nati ogni anno

in Italia, come hanno ricordato altri colleghi, con un *trend* in diminuzione progressiva dall'inizio degli anni Duemila. Bisogna quindi che il positivo cambio culturale e i buoni propositi del testo voluto dalla ministra Bonetti, che ha nelle sue mani una delega vasta e articolata, possano riuscire ad adottare politiche in grado di invertire questa tendenza negativa. Questo significa combattere la denatalità che imperversa: da 1 milione di nati negli anni Settanta e Ottanta, siamo oramai a circa 450.000.

Alcune misure di *welfare* a favore della famiglia previste da questo testo, come gli ulteriori congedi retribuiti, andranno però misurati con la realtà di milioni di aziende piccolissime, dove l'assenza di un papà o di una mamma potrebbe non essere funzionale all'economia di quella piccola attività. Così come lo svolgimento del lavoro agile, che viene ora incoraggiato come modalità ordinaria di svolgimento di prestazione lavorativa, può andar bene nelle pubbliche amministrazioni, ma nel privato, in alcuni comparti, sarà di più difficile applicabilità: di questo lei, signora Ministra, sicuramente ne è cosciente.

In alternativa alla fruizione del congedo straordinario, andrebbero comunque a nostro avviso incentivati fiscalmente l'utilizzo dei servizi di *baby-sitting* e delle strutture che si prendono cura dei più piccoli, come del resto è previsto anche nel PNRR. A tutte le donne, non solo alle dipendenti pubbliche o di grandi aziende che dispongono di un proprio *welfare* aziendale, che spesso dopo il primo figlio abbandonano il lavoro, vanno offerte alternative credibili che nel solo assegno unico non ci sono.

Anche il *part-time* è un'opzione non sempre possibile, posto che in qualche caso fa diminuire il reddito familiare a livello di mera sussistenza. Anche a queste condizioni, la politica fiscale formato famiglia deve quindi, signora Ministra, trovare una soluzione.

È necessaria una rete integrata di servizi assistenziali ove non sia presente sul territorio, o almeno la possibilità di dedurre ovvero detrarre fiscalmente tutte le spese affrontate per gestire una famiglia.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,11)**

(Segue FLORIS). Il disegno di legge, che pure intende incentivare il lavoro femminile, non propone soluzioni adeguate per le lavoratrici autonome e appare insufficiente la sola previsione dei due anni di aiuti per le *start up* delle imprenditrici. Peraltro, vorrei ricordare che il mero dato statistico ci dice che il 65 per cento delle *start up* non arriva alla fine del quarto anno. Quindi, soprattutto le giovani e i giovani vanno aiutati innanzitutto attraverso proposte che ne salvaguardino la stabilità del reddito.

La decontribuzione per chi assume un giovane a tempo indeterminato dovrebbe essere il punto di partenza di ogni politica per la famiglia. Ai giovani va data l'opportunità di confrontarsi in un mercato del lavoro che deve essere dinamico ed inclusivo e con politiche abitative favorevoli. Ma il suo compito, Ministra, è ancora più importante ed è quello di essere da sprone, all'interno dell'azione del Governo, ad adottare tutte le politiche fiscali e di *welfare* a completamento per attuare il *family act*.

Quindi, ministra Bonetti, vada avanti, con il sostegno di Forza Italia, su questa riforma fondamentale, perché migliorando le prospettive per il futuro, migliorando le condizioni di vita delle famiglie, inciderà in maniera compiuta sull'intera comunità italiana, disegnando la società futura in Italia.

(Applausi).

[ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, Ministro, il disegno di legge che andiamo a votare, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, prevede l'adozione di misure atte a sostenere la genitorialità e si pone l'obiettivo di aiutare le famiglie e le giovani coppie che vogliono allontanarsi dal nucleo originale per costruire un proprio progetto di vita, per cominciare a volare con le proprie ali verso il futuro. Un futuro che la politica ha il dovere di tutelare e sostenere.

È un punto di partenza, che pone l'accento sul tema famiglia. Per noi occorre fare molto di più ed è fondamentale lavorare in questa direzione per arrivare a misure che migliorino realmente la vita delle famiglie. In Italia il tema famiglia è centrale, sia dal punto di vista culturale che sociale. Siamo, infatti, uno dei Paesi in cui questo aspetto è più forte e caratterizzante. La famiglia è il nucleo sociale fondamentale ed è alla base del nostro sistema educativo e formativo; la stessa Costituzione ne afferma

il valore e la necessità di tutela. Nonostante la centralità riconosciuta culturalmente, socialmente e costituzionalmente alla formazione sociale primigenia in cui si sviluppa l'individuo, la famiglia in questi ultimi anni è stata svilita da un pensiero unico, che qualcuno ha cercato di imporre. (*Applausi*). Un pensiero unico che ha tentato di snaturarla e renderla sempre meno centrale.

In Italia la normativa che la tutela è del tutto insufficiente ed il nostro sentire spesso contrasta con un ordinamento giuridico che non la supporta come dovrebbe. Riteniamo il provvedimento in esame un primo passo per tentare di adeguare la normativa ai cambiamenti sociali in essere da molto tempo. La famiglia stessa negli anni è mutata, insieme alla società. Purtroppo, la legislazione non si è aggiornata ed è rimasta ancorata ad un modello di famiglia che si autogestiva, dove i ruoli erano ben definiti. La famiglia attuale ha necessità diverse ed i suoi componenti hanno legittime aspirazioni, lontane da quelle del passato, e la politica ha il compito di intervenire favorendo il suo sviluppo. Noi qui presenti abbiamo il dovere di farlo, un dovere che ci è dettato dall'articolo 31 della Costituzione, quando afferma: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Il disegno di legge in oggetto, il cosiddetto *family act*, reca misure che rientrano tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinate alle famiglie con figli e allo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini, favorendo l'autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

È soltanto il primo passo di un percorso che auspichiamo porti a definire delle misure che riescano veramente ad aiutare i nuclei familiari. La denatalità, amplificata in maniera esponenziale anche dall'epidemia Covid, è un problema che non può essere più trascurato. È un fenomeno che per le dimensioni raggiunte necessita di un intervento chiaro e concreto da parte del Governo. È questo che ci attendiamo e che chiediamo. (*Applausi*).

Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di poter fare figli e abbiamo il dovere di far sì che il loro desiderio di famiglia non venga osteggiato dall'incertezza del domani. Dobbiamo farlo con norme che permettano alle madri lavoratrici di poter continuare a lavorare affinché non siano più costrette a scegliere tra il desiderio di diventare madri e quello di realizzarsi professionalmente. Purtroppo conciliare un'attività lavorativa con la cura dei figli comporta una revisione dei tempi, una riorganizzazione della propria vita e delle priorità e ciò è difficile. Non di rado una percentuale alta di donne, dopo aver messo al mondo un bambino, abbandona il posto di lavoro. Servono politiche che concilino questi due aspetti della vita di una donna, congedi e misure di organizzazione flessibili del lavoro, che incentivino il rientro sul posto del lavoro delle donne dopo la maternità. Non possiamo permettere che una neomamma sia costretta a rinunciare al proprio posto di lavoro. Questo deve essere uno dei nostri obiettivi e la nostra azione deve essere finalizzata a raggiungerlo.

È per noi fondamentale creare un percorso di norme che aiutino realmente e concretamente i giovani che vogliono creare una propria famiglia, facilitando la loro indipendenza economica e sociale. Crediamo infatti che sia compito dello Stato intervenire prevedendo servizi che possano aiutare i genitori ad affrontare la fase successiva alla nascita di un figlio, che rappresenta un cambiamento radicale nella vita di un uomo e di una donna. Sono necessari contributi che vadano a coprire le spese che i neo genitori devono sostenere per asili nido e per le scuole dell'infanzia. Auspichiamo altresì l'attivazione dei servizi che supportino le famiglie con servizi a domicilio per chi ha bambini o bambini di età inferiore a sei anni. Entrambi i genitori devono essere messi nelle condizioni di poter continuare a lavorare e non possono essere frenati nelle loro aspirazioni dalla costruzione del proprio sogno di vita.

Riteniamo la denatalità una grande sconfitta per il nostro Paese e ci battiamo da sempre per sostenere la genitorialità. Occorrono inoltre interventi che favoriscano una maggiore parità all'interno della famiglia. I ruoli familiari devono essere complementari e intercambiabili. Questo permetterebbe alla donna madre di proseguire la sua attività lavorativa e di non rinunciare alle sue legittime aspettative di carriera. Le norme devono cambiare insieme alla società e alle esigenze dei soggetti cui sono rivolte.

Quello che è stato fatto fino ad oggi con l'assegno unico universale è un primo approccio per la risoluzione del problema, ma non basta. L'assegno unico universale da un lato semplifica la procedura di accesso alla misura, sburocratizzandola, rendendola più snella e semplificata; dall'altro, però, non soddisfa pienamente le famiglie, soprattutto quelle più numerose. È quindi soltanto l'inizio di un percorso in cui la Lega vuole essere parte attiva.

Riteniamo che la direzione intrapresa sia quella giusta, ma occorre fare molto di più. Il *family act* contiene una serie di disposizioni che cercano di rispondere ai bisogni in maniera ampia ed integrata, cogliendo gli aspetti necessariamente complessi e multidimensionali dei problemi che colpiscono il nostro Paese relativi alla natalità e alla capacità delle famiglie di mantenere i propri figli. Occorre quanto prima invertire il *trend* negativo con interventi incisivi diretti a coniugare la genitorialità con le prospettive lavorative di entrambi i genitori.

Dobbiamo consentire alle coppie di mettere al mondo figli senza paura del futuro. Alcune misure inserite nel testo vanno in questa direzione. Preme sottolineare anche in questa occasione che il nostro obiettivo è tutelare tutte le famiglie con prole, nessuna esclusa.

Auspichiamo che non ci siano più famiglie di serie a e famiglie di serie b e che tutti i lavoratori, indipendentemente dalle attività che svolgono, abbiano accesso alle agevolazioni previste per chi mette al mondo un figlio. Il buon senso ci invita quindi ad estendere la disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi con misure specifiche che valutino le esigenze e le peculiarità delle varie professioni, dando loro le stesse possibilità e le stesse tutele dei dipendenti.

È inoltre auspicabile incentivare i datori di lavoro impegnati nella realizzazione di politiche che armonizzino vita privata e attività professionale e che favoriscano la coniugazione di questi due aspetti, egualmente importanti e fondamentali per la vita di ciascun individuo. Ricorrere allo strumento del lavoro flessibile, del lavoro agile, del telelavoro e dello *smart working* per le mamme i papà nel periodo post nascita e nei primi mesi e anni di vita del bambino è sicuramente un buon inizio per andare incontro alle esigenze di chi vuole creare una famiglia.

Come Gruppo siamo d'accordo con il Governo che si è già espresso favorevolmente accogliendo un ordine del giorno, condiviso peraltro da tutta la Commissione. Ringrazio la nostra presidente e relatrice Matrisciano per questo ed anche per come ha portato avanti il lavoro.

Siamo d'accordo sull'apertura di un tavolo di lavoro tecnico sulla stesura dei decreti attuativi in modo da garantire il più ampio coinvolgimento possibile degli attori istituzionali interessati, affinché le norme siano parametriche sui bisogni reali dei fruitori delle misure e delle agevolazioni. (*Applausi*). Il tavolo è uno strumento di confronto utile che auspichiamo riesca a dare sostanza e concretezza agli intenti degli estensori del disegno di legge in oggetto.

Le misure contenute in questo provvedimento sono urgenti, il senatore Pillon ha già parlato della questione dell'ISEE e dell'attuale meccanismo di calcolo che non risulta adeguato. Per senso di responsabilità verso gli italiani, verso chi è in netta difficoltà economica e verso quanto siamo qui a rappresentare, è sicuramente necessario procedere velocemente e, come accaduto alla Camera, dimostriamo anche in quest'Assemblea di avere veramente a cuore i bisogni dei cittadini ed il loro futuro. Per tutte queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento che oggi stiamo per approvare porta a compimento un percorso avviato due anni fa con il Governo Conte 2, un percorso che quel Governo ha avviato per dare una risposta concreta a milioni di famiglie italiane, mettendole davvero al centro con massicci investimenti. Per questo, noi del MoVimento 5 Stelle siamo particolarmente orgogliosi. (*Applausi*).

Il cosiddetto *family act*, una legge per la famiglia, delega il Governo a realizzare tutte le misure necessarie ad aiutare le coppie che desiderano diventare genitori e a sostenere la funzione educativa e sociale delle famiglie per valorizzare la crescita sana e serena dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, nonché per permettere alle coppie di essere genitori e di poter continuare a lavorare, in

particolare le donne. Inoltre, il provvedimento in esame ha lo scopo di riorganizzare tutte le misure economiche e sociali previste oggi in un unico quadro normativo a favore della famiglia.

Prima di passare in rassegna alcune particolarità di questa legge delega, desidero fare un riferimento al contesto demografico, sociale ed economico attuale. L'Italia è agli ultimi posti in Europa per tasso di natalità, ovvero nascono pochi bambini e mi permetta, Presidente, ma davvero qualcuno in quest'Assemblea è così retrogrado da imputare la diminuzione delle nascite ad uno scatto di civiltà, ovvero a riconoscere a tutti gli uomini e a tutte le donne pari diritti e pari dignità indipendentemente dal loro orientamento affettivo e sessuale? (*Applausi*). Do una notizia a queste anime che giungono a noi dal Medioevo: oggi ci sono bambini privi di tutele perché alcuni sindaci si rifiutano di registrare i loro atti di nascita proprio per questi pregiudizi. (*Applausi*). Quello che invece ci deve preoccupare è il fatto che il nostro Paese, purtroppo, vede ancora diminuire le nascite. Al 2018, quasi 130.000 unità in meno, a fronte di un aumento dei decessi e una delle cause principali è l'inesorabile e progressivo invecchiamento della popolazione e una mancanza, fino al momento di questa legge delega, di un sistema di *welfare* e di sostegno adeguato. Il calo demografico registrato negli ultimi anni non si è fermato nemmeno in periodo di pandemia. Nel 2020, e per il dodicesimo anno consecutivo, è stato infatti registrato un ulteriore *record* negativo nel saldo tra nati vivi e morti, un calo di 300 unità. Nemmeno nel 1917, nel pieno della Grande guerra, si era raggiunta una simile soglia. Dopo cento anni, colleghi e colleghe, ci ritroviamo a vivere nella medesima situazione di incertezza che sembra essere il costante paradigma con il quale ci stiamo abituando a convivere. In questo contesto, l'esperienza della genitorialità sembra essere un'ulteriore fonte di preoccupazione soprattutto per i giovani, che quasi sempre per ragioni economiche la rimandano o addirittura la evitano.

L'Istat stima che il numero medio di figli per donna risulta pari a 1,29, mentre l'età media al momento della nascita del primo figlio supera i trentuno anni. In un simile contesto risulta ancora più sconcertante il quadro che emerge analizzando i dati relativi al tasso di occupazione femminile, che, rapportato a quello maschile, la dice lunga su un Paese nel quale all'aumentare del numero di figli si allarga il divario occupazionale tra i generi, a scapito purtroppo delle donne, che sono di fatto costrette a scegliere tra carriera e famiglia e la cui partecipazione al mercato del lavoro resta ancora oggi marginale e in fondo alla classifica dei Paesi dell'Unione europea. È per tutte queste ragioni che il MoVimento 5 Stelle continua a lavorare con costanza e serietà per far approvare norme che portino questo Paese in una situazione sempre più adeguata a garantire alle donne pieni diritti. (*Applausi*).

Quello che oggi il Parlamento approva in via definitiva è un provvedimento di assoluto rilievo, che indica la via per realizzare un aiuto concreto a milioni di mamme e papà. Parliamo di una riforma attesa da molto tempo, che, come dicevo, vuole anche semplificare e razionalizzare le misure già esistenti e che può contare su massicci investimenti e misure a sostegno della genitorialità e delle donne lavoratrici. Una riforma - ribadiamolo - fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, è figlia dell'impulso e dell'azione politica della nostra ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo (*Applausi*), che, in collaborazione con la ministra Bonetti, l'ha resa possibile, a partire dal Governo Conte II. (*Applausi*).

Il *family act* - come dicevo - segna un punto di svolta, non solo perché contribuirà a sostenere le famiglie con figli e a favorire la crescita dei bambini e dei giovani, ma soprattutto perché agevolerà le mamme e i papà, aiutandoli a conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro. C'è anche il merito - come ha anticipato la relatrice Susy Matrisciano - di aver anticipato il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del giugno 2019 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

La delega inoltre prevede alcune importantissime novità, come la fruizione obbligatoria di un periodo di almeno dieci giorni di congedo di paternità nei primi mesi di nascita di ciascun figlio, un permesso retribuito di almeno cinque ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con gli insegnanti dei figli, modalità flessibili nella gestione dei congedi e un periodo minimo di congedo parentale della durata di due mesi non cedibile all'altro genitore.

Accanto alle novità introdotte dai congedi parentali, che rappresentano un deciso passo in avanti, dobbiamo dire però che c'è ancora strada da fare. Infatti, dobbiamo pensare al riconoscimento di almeno il 50 per cento della retribuzione ai lavoratori in congedo parentale e per quanti si prendano

cura di familiari non autosufficienti, a partire dal riconoscimento giuridico del *caregiver* familiare, che ancora oggi non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Il MoVimento 5 Stelle lo chiede da tempo, dalla scorsa legislatura, e ha formulato una proposta di legge, ora all'esame della Commissione lavoro del Senato, che auspichiamo venga approvata entro la legislatura.

Tornando al provvedimento in esame, ritengo doveroso soffermarmi su un dato: per la prima volta la legislazione italiana riconosce pari dignità ai genitori indipendentemente dallo *status* e dal lavoro svolto, sia esso autonomo o dipendente, inclusi i soggetti incapienti. Il *family act* assicura eguali diritti e pari tutele a quanti esercitano una libera professione o un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato; tutte categorie, colleghi, che per decenni sono rimaste prive di forme di sostegno alla genitorialità, previste invece per i lavoratori dipendenti. Insieme all'assegno unico dunque il *family act* attribuisce un aiuto concreto a milioni di famiglie, un aiuto del quale beneficeranno non solo i lavoratori, come detto, ma anche gli incapienti e i percettori di reddito di cittadinanza.

Dunque è un altro pezzo di un fondamentale grande progetto di riforma del *welfare* familiare, per il quale il MoVimento 5 Stelle si è battuto e continua a battersi e si batterà per realizzarlo fino alla fine. *(Applausi)*.

Un altro aspetto rilevante della riforma riguarda poi il riconoscimento del valore sociale della famiglia, in relazione alle attività educative e di apprendimento per i figli, attraverso benefici economici, la semplificazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e dal terzo settore, tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità presente all'interno del nucleo familiare.

Signor Presidente, mi permetta solo un ultimo passaggio sulla questione della disabilità, perché per i nuclei familiari in cui sono presenti bambini e ragazzi diversamente abili il provvedimento interviene prevedendo un sostegno, includendo i disturbi del comportamento alimentare a quelli specifici dell'apprendimento o i bisogni educativi speciali, per le spese sostenute, comprese quelle di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

C'è poi molto altro nel provvedimento in esame, anche rispetto all'imprenditorialità femminile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al sostegno all'occupazione femminile. Signor Presidente, non mi dilungherò per non abusare della sua gentilezza e mi avvio alla conclusione, dichiarando che il MoVimento 5 Stelle voterà orgogliosamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,30)**

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, è indubbio che le famiglie italiane, oggi più che mai, necessiterebbero di sostegno, ma credere che il Governo abbia la volontà e la capacità di adottare le misure che sarebbero necessarie è semplicemente follia. Questo Governo ha l'obiettivo di avvantaggiare i grandi gruppi finanziari internazionali e fomentare la guerra, contro gli interessi delle imprese e delle famiglie italiane. Questo Governo se ne frega delle famiglie italiane e affidargli la delega per sostenerle e valorizzarle è come affidare le pecore al lupo. Per questo voteremo no al disegno di legge delega oggi in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). *(Applausi)*.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2450) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,33)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2450, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, passiamo all'esame del disegno di legge n. 2450, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. L'Assemblea è quindi chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del suddetto accordo in materia di cooperazione nel settore della difesa, tra l'Italia e il Sudafrica.

Si tratta di un'intesa bilaterale avente lo scopo di rinnovare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, ampliandola nell'ambito del *procurement* e delle attività internazionali, a partire da quelle di contrasto alla pirateria nel Corno d'Africa. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Pertanto, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[CUCCA](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il Gruppo Italia Viva-PSI voterà a favore del provvedimento per le motivazioni già esposte dal relatore.

[PORTA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORTA *(PD)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Partito Democratico, limitandomi a ricordare che all'epoca della firma di questo importante accordo di difesa con il Sud Africa il Ministro della difesa era la nostra collega Roberta Pinotti.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame rappresenta un'importante forma di collaborazione e un'opportunità per la nostra industria militare per il rafforzamento, grazie anche al contributo delle Forze armate del Sud Africa, del supporto operativo per il contrasto alla pirateria del Corno d'Africa, dove l'Italia già da tempo è impegnata per difendere la stabilità di un'area strategica per la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo disegno di legge di ratifica, così come agli altri che esamineremo, a eccezione di quello riguardante il Qatar, su cui chiederò la parola.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al disegno di legge di ratifica in esame e a tutti i successivi che esamineremo, a eccezione del disegno di legge n. 2471, su cui interverrò brevemente in dichiarazione di voto.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al disegno di legge di ratifica in esame e a tutti gli altri a seguire.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2451) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati)***  
*(Relazione orale) (ore 12,40)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2451, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già esaminato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'accordo quadro sottoscritto dall'Italia e dall'Argentina nel febbraio 2019 sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. L'intesa bilaterale ha demandato la realizzazione delle attività congiunte previste dal testo alle rispettive agenzie spaziali nazionali: l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales argentina (CONAE), impegnandole in particolare nella realizzazione del programma denominato «sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze» (SIASGE), che unisce gli strumenti *radar* ad apertura sintetica (Synthetic aperture radar, SAR) della costellazione satellitare italiana Cosmo-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina Saocom in banda L.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Letta la relazione, la consegno agli atti.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PORTA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORTA *(PD)*. Signor Presidente, annuncio con piacere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico a questo importante accordo con la Repubblica dell'Argentina, alla quale ricordo che ci legano molti accordi di cooperazione in campo culturale, scientifico e universitario. È un Paese al quale siamo legati anche per i profondi legami tra i nostri due popoli. *(Applausi)*.

[CUCCA](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, confermo il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, comunico il nostro voto favorevole su questo importante atto e annuncio che anche per tutti gli altri atti di ratifica il nostro sarà un voto favorevole ad esclusione di quello con il Qatar, sul quale chiederò di intervenire.

[RUOTOLO](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, annuncio il favorevole dei senatori di Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali a questo provvedimento e ai disegni di legge successivi.

[PRESIDENTE](#). I senatori Malan, Lucidi e Ferrara confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2452) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,44)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2452, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[CRAXI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore della

difesa, sottoscritto nel gennaio 2020 dall'Italia e da Gibuti.

Ricordo preliminarmente che il territorio gibutiano è sede di numerose strutture militari, ospitando le basi americana, francese, giapponese, cinese e saudita e dal 2003 anche la base militare italiana di supporto (BMIS), dipendente dal Comando operativo di vertice interforze (COVI) per il supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa orientale e nell'Oceano Indiano.

L'intesa bilaterale al nostro esame, nel ricollegarsi a una precedente siglata nel 2002, ha lo scopo di fornire un adeguato quadro giuridico per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, con l'intento di contribuire ai processi di stabilizzazione e di sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto alla pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e pertanto si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Consegno il testo della relazione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatrice.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori già intervenuti confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati)***  
*(Relazione orale) (ore 12,48)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2471, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello scambio di note risalente all'ottobre 2019, che emenda l'accordo del 2010 tra Italia e Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa.

In particolare, l'intesa in oggetto modifica il testo del 2010, introducendo una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge.

La modifica dell'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese e pertanto si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, ho già avuto modo di sentire le osservazioni dei colleghi che interverranno sulle criticità che ritengono essere presenti in questa ratifica, per cui lascio a lei il momento in cui potrà replicare agli eventuali dubbi dei colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Airola, interverrà quindi in dichiarazione di voto?

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, interverrò alla fine della discussione generale, in sede di replica.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, quello in discussione è un tema estremamente delicato: ci troviamo di fronte a una ratifica tra l'Italia e un Paese che ha come fonte primaria del diritto non le norme costituzionali come noi le intendiamo, ma la *sharia*, che è la legge dell'Islam. Questo pone un problema di non poco momento, soprattutto alle nostre Forze armate e al personale ausiliario che un domani dovesse recarsi in Qatar. Questo provvedimento prevede infatti la sottoposizione del nostro personale a quella legge. Vorrei ricordare all'Assemblea che la *sharia* non riguarda solamente il diritto familiare e il diritto di successione, ma in particolare, come pure in questo caso, quello penale.

Il diritto penale del Qatar prevede, ad esempio nel caso di spionaggio, la pena di morte. Mi domando allora quale sarà il criterio di applicazione della norma nel momento in cui qualche nostro militare facesse delle fotografie, magari anche in maniera inavvertita, del tutto casuale o colposa, in cui fossero ritratte postazioni o posizioni che potrebbero compromettere la sicurezza militare in quel Paese.

Ricordo inoltre che abbiamo anche donne nel personale militare. Pensiamo solamente a come viene considerata la donna: il valore della sua testimonianza è metà di quella dell'uomo o addirittura non viene considerata assolutamente attendibile sulla base di ciò che decide il giudice. Siamo in un Paese che rappresenta formalmente una monarchia costituzionale, ma di fatto è una monarchia assoluta, sostanzialmente un emirato. Pensiamo addirittura a casi in cui interviene la fustigazione; ad esempio tutti quelli in cui un rapporto tra due persone viene considerato come fornicazione. Oppure pensiamo a cos'è successo nel 2006, quando una cittadina delle Filippine è stata condannata a cento frustate.

Si tratta quindi di un Paese in cui è difficile riuscire a trovare un temperamento di questa normativa, perché - voglio ribadirlo - il nostro personale verrebbe sottoposto a quella giurisdizione. L'applicazione della pena avverrebbe certamente nel momento in cui la sentenza diventasse definitiva, ma i tempi per arrivare a una sentenza definitiva sono a noi sconosciuti. Quindi immaginiamo che cosa potrebbe accadere.

E poi ancora, sono previste la pena di morte per apostasia e l'applicazione di pene corporali (frustate o vergate), ad esempio nei casi di rapporti sessuali non contemplati dall'Islam (penso ad esempio ai casi di omosessualità, considerata un reato gravissimo con pene fino a cinque anni).

Facciamo allora molta attenzione. Capisco il momento e la necessità di approvvigionamento di fonti energetiche, del gas e del petrolio, però quando ci assumiamo la responsabilità di mandare il nostro personale e i nostri militari in un luogo come quello, facciamo molta attenzione.

Per queste ragioni, pur comprendendo il momento, le anticipo il voto di astensione del nostro Gruppo.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD*). Signor Presidente, il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto. Ho

ascoltato le motivazioni addotte anche dal collega Aimi, che in realtà sono state verificate. Questo è uno Scambio di note emendativo che passa da due diversi Governi, sia quello gialloverde sia quello giallorosso. La questione è stata approfondita e in parte si escludono le preoccupazioni del senatore Aimi per quanto riguarda tutte le attività che hanno a che fare con il servizio svolto sul posto, che copre quasi l'intera giornata del personale che viene mandato, per cui si applica la giurisdizione del Paese che invia.

Qui stiamo parlando solo di una parte che riguarda la vita privata, una volta che si esce dall'incarico e si compiono reati che nulla hanno a che fare con la propria attività o comunque, in maniera estensiva, che hanno a che fare con la sicurezza del nostro Paese. In più, è previsto che anche per quella parte di reati commessi fuori dalla giurisdizione, fuori dall'incarico che viene svolto in quel Paese, la sentenza venga poi scontata nel Paese inviante. Quindi, in maniera analoga a quanto fatto già con altri accordi e in altri Paesi, ci sono notevoli coperture dal punto di vista giuridico che possono lasciarci tranquilli e permetterci di votare in senso favorevole rispetto a questo Accordo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, noi non siamo per nulla tranquillizzati dall'intervento del collega, perché l'articolo 6a dell'accordo, che viene ratificato dall'eventuale approvazione del disegno di legge, dice chiaramente che per i reati sconnessi dal servizio i nostri militari - e non è un'ipotesi astratta, ma molto concreta, perché c'è una missione in atto con militari italiani impegnati lì - sono sottoposti alla giustizia del Qatar, con la possibilità che scontino eventualmente la pena in Italia.

Ricordo - com'è già stato detto - che in Qatar è reato l'omosessualità e lo è anche l'adulterio, che in arabo è denominato con il nome generico *zina*, che indica sostanzialmente "condotta sessuale disordinata". Questo vuol dire che se due militari italiani hanno un rapporto sessuale e non sono sposati stanno commettendo questo reato, che non è certamente connesso alla loro missione. Dunque, sarebbero sottoposti alla giustizia del Qatar, che prevede una pena severa: un tempo c'era anche la lapidazione, adesso possiamo essere rassicurati, perché si arriva solo a un massimo di cento frustate e sette anni di reclusione. Possiamo supporre che, se la pena viene scontata in Italia, le frustate vengano abbuonate, ma i sette anni di reclusione, sia pur scontati in Italia, non mi sembrano davvero una cosa rassicurante. Si è così pronti a riconoscere i diritti degli omosessuali, la libertà sessuale e così via, ma poi qui si considera un fatto del tutto trascurabile che dei militari italiani, in Qatar non per loro volontà evidentemente, ma mandati in missione dal Governo italiano, possano essere sottoposti a tali pene. Attualmente ce ne sono anche parecchie altre, perché la principale fonte del diritto del Qatar è la *sharia*, quella che prevede anche decapitazioni, amputazioni e così via.

Di fronte a queste cose, non credo che sia sufficiente un'astensione. Bisogna votare contro, ma inviterei il Governo a ripensarci, a chiedere un rinvio e a negoziare di nuovo con le autorità del Qatar un altro tipo di accordo.

Non vogliamo infatti andare contro un trattato che c'è, però non possiamo neanche votare a favore. La cosa migliore sarebbe che il Governo lo ritirasse e chiedesse un rinvio, evitando questa polemica, perché di solito sulle Forze armate riusciamo ad essere tutti uniti. Dobbiamo infatti tutti difendere gli uomini e le donne che vanno in missione per l'Italia. (*Applausi*). Non dovete costringerci a votare in modo contrario o in modo diverso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi esprimiamo dei dubbi sulla ratifica al nostro esame per il famoso articolo 6a, che introduce un'incongruenza e un conflitto fra due giurisdizioni. Non siamo totalmente rassicurati dalle parole che sono state dette poco fa. D'altronde, sappiamo che il Qatar è un Paese con il quale abbiamo molte relazioni, anche diplomatiche.

Sostanzialmente, il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà di astensione. Sottolineo in particolare che, come spesso accade in altri accordi internazionali, e magari il sottosegretario Di Stefano potrà confermarlo, l'Italia stessa fornisce copertura diplomatica per tutte le persone che vengono ospitate nel nostro Paese per i motivi più svariati. Pensiamo ad esempio a scambi culturali, abbiamo delle sedi per centri scientifici e laboratori. Addirittura a queste persone, che sono cittadini civili, e non militari, e vengono nel nostro Paese viene data una copertura diplomatica. Un

altro punto dubbio è esattamente questo: come mai non è stata prevista per il nostro personale militare e civile una copertura diplomatica quando si trova ad operare in territorio straniero?

Per questi motivi dichiaro il voto di astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire alcuni punti. Innanzitutto, l'accordo stilato nel 2010 dall'allora Ministro della difesa La Russa è attivo da molti anni. Recentemente, nel 2019, è stata insistentemente chiesta dalla controparte una indisponibilità a concedere una parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Questo è il problema che viene posto.

L'articolo contestato 6a dice però alcune cose molto chiare: innanzitutto, in questo accordo - di cui non conosciamo esattamente i dettagli, perché molte parti sono segretate e ce le dovrebbero dire coloro che lo fecero nel 2010 - la preoccupazione principale riguarda la possibilità di violare questi segreti militari classificati in vari modi. L'articolo è quindi più concentrato su questo aspetto che su quelli della vita al di fuori del servizio dei militari. In ogni caso, la parte inviante ha diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione della parte inviante per quanto riguarda i reati che minacciano la sicurezza e i beni della parte inviante e i reati risultati da qualsiasi atto o omissione commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

La parte inviante, in questo modo, cerca di tutelare rispetto al fatto che - come viene esplicitato anche più avanti - vengano trasmessi a parti terze (sappiamo che il Qatar è anche ambito di addestramento militare e potrebbe in qualche modo avere interferenze con gruppi terroristici, quindi è proprio dichiarato che è impossibile un passaggio terzo) sia delle informazioni, sia dei materiali.

Per quanto riguarda le frustate e le pene di morte evocate, al punto c) si dice che l'autorità competente della parte inviante, cioè l'Italia, darà corso all'esecuzione della sentenza di cui al comma 3 rispettando la natura e la durata della pena stabilita in quest'ultima e computando il tempo della privazione della libertà personale già subita, anche con custodia cautelare, per il medesimo titolo del territorio della parte ricevente. Tuttavia - e questo è un punto importante - se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge della parte inviante (cioè con la legge italiana) e se la sua legge lo esige, questa parte può, a mezzo di una decisione giudiziaria, adattare la sanzione alla pena e alla durata previste dalla propria legge (italiana) per lo stesso tipo di reato.

Spero, in questo modo, di aver fatto chiarezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere a quello che ha detto benissimo il senatore Airola che un ulteriore passaggio di garanzia sul nostro personale eventualmente condannato è quello di scontare la pena nel proprio Paese, cosa che dà una garanzia in più rispetto al quadro che è stato già descritto, che esclude ciò che è funzionale all'opera del militare *in loco*, la legge locale, attribuendo invece quella del Paese di invio. Le giuste preoccupazioni dell'Assemblea sono quindi in questo accordo escluse.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Restano confermate le dichiarazioni di voto già svolte.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***  
*(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,09)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2472, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**CRAXI, relatrice.** L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei trattati sottoscritti dall'Italia e dall'Uruguay nel marzo 2019, rispettivamente per la cooperazione giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate. Si tratta di due accordi finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto del fenomeno della criminalità.

Nello specifico tali Accordi hanno l'obiettivo di consentire il trasferimento delle persone condannate, contribuendo altresì a uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati e disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati. I Trattati oggetto della presente ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo e con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PORTA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[PORTA](#) *(PD)*. Signor Presidente, anche in questo caso annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

**PRESIDENTE.** Rimangono confermate le dichiarazioni di voto già espresse in precedenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,12)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2473, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Nocerino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**NOCERINO, relatrice.** Signor Presidente, il disegno di legge che l'Assemblea è chiamata a esaminare è già stato approvato alla Camera dei deputati e reca la ratifica dell'Accordo sottoscritto nella primavera del 2021 tra il Laboratorio europeo di biologia molecolare e l'Italia, relativo al programma del Laboratorio europeo a Monterotondo.

Il disegno di legge ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo di sede attualmente vigente, relativo al laboratorio di ricerca, risalente al giugno del 1999. La relazione, molto breve, conclude evidenziando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Quindi, propongo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Rimangono confermate le dichiarazioni di voto già espresse in precedenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,14)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**CRAXI, relatrice.** L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, sottoscritto nel maggio 2020.

L'esigenza della stipula del Trattato in esame discende da una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra i medesimi Stati, qualora essi si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione. Alla luce di tale giurisprudenza, l'Accordo in esame è finalizzato a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea residui. Si tratta di un testo che si configura come un accordo tra Stati, non essendo l'Unione europea parte contraente, avendo la Commissione europea fornito il suo pieno supporto e la sua continua assistenza durante le fasi negoziali, ma non essendo stata tra i firmatari del testo.

L'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge evidenzia come l'Accordo in esame non presenti i profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Consegno agli uffici il testo del mio intervento.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

Rimangono confermate le intenzioni di voto precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 16,30, al termine della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 13,18, è ripresa alle ore 16,30).

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 aprile.

Restano fermi gli argomenti già previsti in calendario per la settimana corrente.

La prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al Documento di economia e finanza 2022. La discussione in Assemblea del DEF avrà luogo mercoledì 20 aprile, con inizio alle ore 14. La seduta si concluderà, in base ai tempi contingentati, anche oltre il consueto orario di chiusura.

Nella giornata di giovedì 21 aprile sarà discusso il decreto-legge in materia di contenimento dei costi di energia e gas, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, della transizione ecologica e della salute.

Martedì 26 aprile saranno esaminate mozioni concernenti la Conferenza sul futuro dell'Europa, nonché la risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 26 aprile:

Giovedì	7	aprile	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento
---------	---	--------	----------	--

**La settimana dall'11 al 15 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame del Documento di economia e finanza 2022.**

Mercoledì	20	aprile	h. 14	- Doc. LVII, n . 5 - Documento di economia e finanza 2022 *
Giovedì	21	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n . 17 , Contenimento costi energia e gas ( <i>ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 30 aprile</i> ) - Interrogazioni a risposta

				immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 21, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

\* Le proposte di risoluzione sul doc. LVII, n. 5 (Documento di economia e finanza 2022) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Il termine di presentazione per gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 17, Contenimento costi energia e gas) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Martedì	26	aprile	h. 16,30- 20	- Mozioni concernenti la Conferenza sul futuro dell'Europa - Doc. XXIV, n. 64 - Risoluzione approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente s u l l e problematiche relative al d e f l u s s o minimo vitale dei fiumi e dei torrenti
---------	----	--------	-----------------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 5  
(Documento di economia e finanza 2022)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	53'
L-SP-PSd'Az	48'
FIBP-UDC	43'
Misto	42'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'

Dissenzienti	da stabilire
--------------	--------------

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 17, Contenimento costi energia e gas)  
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	42'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	30'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

**Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:**

**(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**  
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del CNEL e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio)

**(1352) CNEL. - Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola**

(Relazione orale) (ore 16,33)

**Approvazione del disegno di legge n. 2415**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 2415, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del CNEL e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio, e 1352.

Il relatore, senatore Pittoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PITTONI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata oggi ad approvare in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge n. 2415, di iniziativa parlamentare, che mira a sopprimere il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi universitari e di istruzione superiore.

Si tratta di un divieto anacronistico contenuto nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che fino a oggi ha privato i nostri studenti di opportunità invece riconosciute agli studenti di altri Paesi, in particolare europei.

Il disegno di legge si fa carico delle esigenze di favorire una formazione specialistica di carattere trasversale, che sia in grado di coniugare l'approfondimento universitario con una sempre maggiore flessibilità delle competenze e dei saperi. Il provvedimento giunge in Aula alla conclusione dell'esame

in sede redigente svolto dalla 7a Commissione permanente.

La discussione del richiamato disegno di legge, svolta congiuntamente all'Atto Senato n. 1352 di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è stata avviata in data 8 febbraio 2022. La Commissione ne ha concluso l'esame il 22 marzo con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2415, precedentemente assunto come testo base nel testo approvato dalla Camera, con contestuale proposta di assorbimento della richiamata iniziativa del CNEL.

Quanto ai contenuti del provvedimento, che si compone di sei articoli, esso consente l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria (articolo 1), ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM (articolo 2). A tal fine, il disegno di legge dispone l'abrogazione del citato divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore contenuto all'articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933.

Il disegno di legge dispone, inoltre, in materia di diritto allo studio degli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio e mira a favorire la partecipazione ai corsi di studio degli studenti lavoratori (articolo 3). L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata a distinti decreti del Ministro dell'università e della ricerca (articolo 4). Il provvedimento prevede, infine, la trasmissione alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione della legge e di una valutazione dell'impatto della medesima (articolo 5).

Più in dettaglio, l'articolo 1 stabilisce che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale - ciò a condizione che le lezioni riguardino classi di laurea o di laurea magistrale o corsi di *master* distinti - a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica; a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

L'articolo 2 dispone in ordine alla facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di diploma accademico di primo, di secondo livello o di perfezionamento o *master* anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando il divieto di iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM; a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione; a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o *master* e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999; a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM nel limite di due iscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 3, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio può beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa. L'articolo fa comunque salvo l'esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, anche in questo caso in presenza dei previsti requisiti.

Inoltre, l'articolo demanda all'università e alle istituzioni dell'AFAM il compito di redigere annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, affidandola un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Con distinti decreti ministeriali sono inoltre individuate, fra l'altro, modalità per facilitare gli studenti nella contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, tenendo conto di corsi universitari che richiedono la frequenza obbligatoria, per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti sulla base di convenzioni fra due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale ovvero tra due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM.

I predetti decreti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nonché - a seconda che si tratti di università o di istituzioni AFAM - della Conferenza dei rettori delle

università italiane o del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 5 detta norme sul monitoraggio e sulla valutazione dell'impatto della legge, prevedendo che entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell'impatto della medesima.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MESSA](#), *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, vorrei solo ringraziare il Parlamento - e il Senato in modo particolare - per essere stato così rapido e determinato nel portare avanti un'iniziativa così importante per l'università. Parliamo tanto degli studenti e dei giovani: il provvedimento è veramente per loro e vi ringrazio davvero molto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2415, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, con questo provvedimento rimettiamo finalmente mano a una normativa direi molto risalente nel tempo, di quasi novant'anni fa, che prevedeva il divieto per uno studente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio universitari. Questo divieto viene finalmente spazzato via e si consente ai giovani di iscriversi a due corsi di istruzione universitaria, compresi *master* e dottorati, ma anche a due corsi di studio presso gli istituti AFAM. Si tratta di un passo decisivo, importante, che si colloca nella direzione intrapresa già a livello europeo. Soprattutto, si tratta di un passaggio necessario di fronte a una normativa oltremodo anacronistica, se si pensa a come è completamente cambiato il mondo, alle prospettive e agli strumenti che oggi abbiamo a disposizione.

Il divieto della doppia iscrizione era stato concepito in un contesto totalmente diverso dal nostro, ormai davvero limitante rispetto alle capacità e alle ambizioni delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Abbiamo oggi più strumenti, maggiore fruibilità dei contenuti, più facilità nel raggiungere gli obiettivi; un ventaglio di possibilità, dunque, che non possiamo non cogliere.

Questo è un provvedimento che è pensato proprio per i giovani, che li vuole aiutare, ma di cui - confido - beneficeremo tutti, viste anche le indubbe ripercussioni positive.

E partendo proprio da questo disegno di legge, dovremmo essere chiamati a operare una riflessione compiuta sui giovani e sulla loro educazione. I dati che ci arrivano in proposito non sono certamente

incoraggianti: in Italia la percentuale di diplomati è circa del 63 per cento contro il 79 per cento del resto d'Europa. Lo stesso divario lo troviamo anche sui dati che riguardano i laureati: solo il 20 per cento dei laureati italiani, a fronte del 32,8 per cento del resto d'Europa. Siamo ben consci che questo divario non sarà colmato né facilmente, né nell'immediato, ma speriamo che questo primo passo possa almeno in parte rialinearci alle normative degli altri Paesi europei.

Questo provvedimento favorirà sicuramente la contaminazione tra saperi e aiuterà i più giovani ad avere quelle competenze che il mondo del lavoro oggi richiede e che sempre più richiederà. Si tratta di un passo verso la modernizzazione di un sistema, quello universitario, ma non solo. Certamente si deve fare ancora molta strada per essere all'altezza delle nuove necessità formative e dei migliori *standard* europei. Credo però che oggi davvero si raggiunga un traguardo importante, che consente finalmente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Di questo devo ringraziare la 7a Commissione, di cui mi onoro di far parte; il presidente Nencini, il relatore Pittoni e soprattutto la ministra Messa per l'attenzione che ha dimostrato su questi temi fin dall'inizio. Credo, infatti, che l'importanza di questo disegno di legge debba essere colta nel quadro di provvedimenti sul tema della formazione approvati nel giro di pochissimo tempo: penso alla legge sulle lauree abilitanti, alla legge di riforma sugli ITS, ma anche alla legge sul reclutamento dei ricercatori. Questo provvedimento era davvero atteso da tantissimo tempo.

Probabilmente si tratta di un provvedimento che nell'immediato non ha un'ampia platea di destinatari, ma il nostro compito è far sì che questa platea si ampli sempre di più. Lo possiamo fare solo rendendo più semplice e accessibile quella che al momento è solo una possibilità. L'obiettivo che dobbiamo perseguire è ampliare l'offerta formativa, fornire più possibilità, magari in diversi ambiti, e dare ai giovani la possibilità di diversificare la propria carriera universitaria e offrire a tutti gli strumenti per affrontare le sfide che il mondo del lavoro e la modernità ci impongono.

Allora, se penso a qualcosa di immediato e concreto, credo che dovremmo in primo luogo insistere a fondo sulla fase di orientamento degli studenti, affinché possano avere consapevolezza di quel ventaglio di possibilità di cui parlavo all'inizio del mio intervento e possano costruire più liberamente i propri percorsi di vita professionale. Certamente tutto questo non può essere accompagnato da un contributo fattivo ed economico solo nell'immediato, ma dobbiamo fare un vero e proprio investimento, sostenendo questo percorso di studi. Non possiamo dare questa possibilità solo a chi ce l'ha già o a chi se lo può permettere, ma occorre soprattutto darla a coloro che sono maggiormente in difficoltà, per situazioni economiche, sociali e culturali. Ecco perché siamo felici e consapevoli che con questo provvedimento oggi segniamo un passo importante.

Per tutto quello che ho appena detto non posso che esprimere il voto favorevole di Italia Viva-PSI e ringraziare ancora il Governo e tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, come abbiamo già fatto alla Camera dei deputati e in 7a Commissione al Senato, preannuncio il voto favorevole e convinto di Fratelli d'Italia sul provvedimento in discussione, che modifica l'articolo 142 del testo unico del regio decreto del 31 agosto del 1933, n. 1592. Il tempo passa, va avanti e le esigenze degli studenti universitari mutano.

Il provvedimento consente agli studenti universitari di potersi iscrivere contemporaneamente a due facoltà. Ci siamo battuti alla Camera dei deputati nella nostra qualità di opposizione moderna e responsabile, che non è mai contro la Nazione, ma è capace di offrire il suo contributo per migliorare tutti i provvedimenti. Ci fa piacere che siano stati riconosciuti alcuni principi che noi sostenevamo fortemente. Mi riferisco in particolare a due di essi. È anzitutto molto importante aver inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Come abbiamo sempre sostenuto, le accademie e i conservatori devono avere un riconoscimento fondamentale al pari delle università, così come le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Questo potenziamento, volto ad equiparare sempre di più le AFAM alle università, è nel nostro progetto politico che riguarda l'istruzione.

Troviamo poi giusto l'articolo che tratta del diritto allo studio, stabilendo che chi si iscrive a due corsi contemporaneamente possa beneficiare degli stessi strumenti e servizi previsti per una sola iscrizione. Ci pare una disposizione di buon senso per evitare troppi oneri in un settore dove i fondi, come si sa, sono troppo spesso inadeguati.

Ci troviamo analogamente profondamente d'accordo quando, all'articolo 4, viene stabilito che non è possibile iscriversi a corsi che prevedano il conseguimento di lauree che richiedono una particolare applicazione e una particolare capacità di concentrazione, come nel caso per esempio della facoltà di medicina. È evidente che abbiamo corsi differenti a fronte dei quali ci vuole una particolare attenzione per monitorare le iscrizioni. La nostra preoccupazione si riferiva al fatto che la possibilità di iscriversi a due corsi riguardasse tutti senza differenze; ciò ovviamente non andrebbe a premiare la meritocrazia e la serietà di uno studio con riferimento a corsi particolari nei quali sicuramente non si può perdere la concentrazione.

Alla luce dell'articolo 4, quindi, abbiamo sostanzialmente approvato e accolto questa modifica, in base alla quale il Ministero dell'università, con decreto, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), organi importanti per quanto riguarda l'università, dovrà monitorare i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria. Questo è molto importante e anche l'ordine del giorno che abbiamo presentato alla Camera si collegava strettamente a questo discorso.

Il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà favorevole, perché riteniamo che questo provvedimento offra opportunità agli studenti universitari e rappresenti un altro tassello per costruire la nostra università, per far sì che i giovani non siano più costretti ad emigrare all'estero e mettano le loro forze e i loro cervelli a disposizione della nostra Nazione. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, signora Ministra, signor Sottosegretario, siamo contenti oggi perché approvando questo provvedimento - mi auguro all'unanimità - andiamo finalmente a rimuovere un vincolo che non aveva assolutamente più senso. Questo provvedimento infatti nasce dalla necessità di adeguare la normativa italiana a quella della maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studi, favorendo multidisciplinarietà e interdisciplinarietà tra i saperi. Si tratta di caratteristiche indispensabili oggi per rispondere in modo adeguato alla complessità e alla velocità con cui si trasforma il mondo. Sono anni che leggiamo e analizziamo i risultati delle ricerche e discutiamo delle difficoltà del nostro sistema di rispondere alla sfida di un tempo, che è anche quella di rispondere alla velocità di questo tempo. Per questo è importante questo disegno di legge, che abroga finalmente il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposto da un regio decreto del 1933, cioè un secolo fa, un'altra epoca, in cui vigevano altri canoni formativi, fondati su una rigidità considerata caratteristica fondamentale per una buona istruzione, che doveva essere soprattutto selettiva prima che inclusiva. Oggi quel divieto è chiaramente incomprensibile e mostra tutti i suoi limiti.

Ministra, nella scorsa legislatura ci avevamo provato, nel 2014 avevamo depositato una proposta di legge a prima firma di Marco Meloni, ma che era stata immediatamente sottoscritta da Maria Chiara Carrozza e da Flavia Piccoli Nardelli. Noi membri della 7a Commissione di allora la guardavamo con grande interesse, ma era un'altra stagione, non c'era stata quella possibilità ed è stato molto bello il lavoro che l'altro ramo del Parlamento in questa legislatura ha fatto con il relatore Alessandro Fusacchia e con la partecipazione di tutti i Gruppi, che hanno davvero dimostrato una volontà di raccontare quello che già fuori stavano chiedendo tantissimi ragazzi, quindi raccogliendo l'esperienza esterna e portandola nelle Aule parlamentari.

È chiaro, quindi, che siamo particolarmente contenti del risultato di oggi, perché pensiamo che questa sia una scelta per i giovani, perché offre loro l'opportunità di scegliere liberamente di sviluppare la capacità di elaborare competenze complesse e multiple, indispensabili in quest'epoca di grandi trasformazioni. Ci abbiamo provato dalla scorsa legislatura e ci sembra oggi di aver fatto un grande

passo in avanti, in una stagione che ha cambiato il volto dell'università, perché l'ultima volta che l'abbiamo vista qui, Ministra, stavamo proprio votando il provvedimento sulle lauree professionalizzanti abilitanti, che è un altro segmento importantissimo, che porta il nostro Paese ed i nostri ragazzi ad essere più competitivi con i loro cugini europei.

Ora, questa norma che viene così abrogata potrebbe anche dare il segnale e il via a un processo di cambiamento complessivo della modalità con cui intendiamo in generale gli apprendimenti. Lo dico anche al sottosegretario all'istruzione Sasso, perché questo pensiero, che voglio condividere con voi oggi, riguarda anche la scuola. Probabilmente una fondata ragione dei bassi risultati rilevati con le prove OCSE-PISA e Invalsi, in alcuni territori e in alcuni indirizzi di studio dei diversi ambiti, è anche frutto di una didattica ancora troppo poco incentrata sulla commistione dei saperi; una didattica che in alcune realtà non è riuscita ancora a innovarsi e a rinnovarsi. Forse dobbiamo davvero puntare tanto sulla formazione degli insegnanti in questa direzione, per costruire un modello di scuola diverso.

L'ex ministro Berlinguer, che alla bellezza di novant'anni continua fortunatamente a parlare di scuola, ci ricorda sempre che dovremmo dimenticarci del sapere scandito dal suono della campanella. Noi ancora oggi facciamo vivere ai nostri ragazzi una scuola in cui i saperi sono suddivisi dal suono della campanella, quando invece i nostri ragazzi sono abituati ad apprendere attraverso i *link*, sono abituati a comprendere che le discipline si incontrano tra di loro, che i saperi non sono fossilizzati e non hanno muri, ma si possono diffondere. Questo è uno sforzo che la politica dovrebbe fare, per portare davvero la scuola e la formazione complessiva a lavorare in questa direzione.

La realtà è davvero caratterizzata da complessità e velocità in trasformazione e la linea di separazione tra le discipline ostacola il processo di scoperta e frena la curiosità. È fondamentale fare in modo che i ragazzi siano portati a superare gli steccati e a capire la complessità, l'interdipendenza tra i fenomeni, i rapporti di causa-effetto, che hanno perso gran parte di quella storica linearità, perché si incontrano; ed è bello che i nostri ragazzi possano vivere un sapere fatto in questo modo. Serve dare un nuovo corso a questo sistema, anche sulla spinta che ci dà il PNRR, partendo proprio dal suo presupposto centrale: ricostruire il Paese partendo dai più giovani. Io sono contenta, perché il nostro partito ha lavorato con forza per pensare che ci potesse essere una clausola di premialità rispetto a tutto ciò che riguarda donne e giovani.

L'abolizione della possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi universitari aumenta le opportunità di apprendimento per i ragazzi che vogliono studiare ed è uno stimolo per chi è abituato ormai da molto tempo a fare più cose contemporaneamente. È come se noi, abrogando questa norma, entrassimo in sintonia con le abilità, le attitudini, le caratteristiche e le ambizioni delle nuove generazioni. È come se noi dicessimo: vogliamo aiutarvi a sviluppare le vostre potenzialità, siamo al vostro fianco, non ci sono limiti. È la scuola la prima che vuole superare questi limiti e l'università oggi sta dando un grande segnale in questa direzione. Premiamo allora questa curiosità, questa capacità di interconnettersi, questa capacità di scambiare diversi settori tra loro, che è alla base di un mondo che cambia.

Sono anche molto contenta e siamo molto soddisfatti che la legge preveda meccanismi che permettono agli studenti economicamente svantaggiati di accedere alla doppia iscrizione. Sappiamo che questo è un Paese dove è difficile rendere effettivo il pieno diritto all'istruzione ed evitare quindi discriminazioni, anche se è stato già fatto tanto, anche se tutto il lavoro fatto sulla *no tax area* rispetto all'università ha dato dei segnali importanti. Quindi, Ministra, noi siamo soddisfatti di provare ad andare avanti in questa direzione, perché il diritto allo studio deve essere garantito e per noi è sacrosanto, anche perché il diritto allo studio, se esercitato, consente di vivere quello che ci dice la nostra Costituzione.

In Italia la mobilità sociale quasi non c'è e spesso purtroppo il successo scolastico e accademico è ancora legato alla provenienza familiare.

Abbiamo bisogno davvero di invertire questa tendenza ed è una battaglia che dovrebbe vederci - ma mi sembra di poterlo dire - tutti alleati. Il provvedimento in esame fa bene al Paese e fa bene ai nostri ragazzi, quindi è con gioia che voteremo a favore. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signor relatore, onorevoli colleghi, signor Ministro, il testo del disegno di legge che stiamo per approvare ha un obiettivo fondamentale, che tutti condividiamo, che è quello di eliminare finalmente norme desuete e soprattutto di adeguare la normativa italiana agli ordinamenti della maggior parte degli altri Paesi europei, nei quali è riconosciuta agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio, favorendo così quello che per noi è un punto assolutamente fondamentale, ovvero l'interdisciplinarietà del sapere e dei saperi, proprio per creare figure professionali che possano rispondere in modo più adeguato alla complessità del mercato del lavoro e abbiano la possibilità di comprendere la complessità del mondo.

Il provvedimento in esame consente quindi l'iscrizione a più corsi di laurea magistrale e *master*, presso università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. È previsto quindi che lo studente si possa iscrivere contemporaneamente a due corsi e possa beneficiare anche degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione. Signora Ministra, oggi parliamo di tale tematica, visto che introduciamo questa importante novità, ma credo che, in una fase complicata e difficile per il nostro Paese, occorra a maggior ragione adoperarsi perché il diritto allo studio sia effettivamente esercitabile. Abbiamo infatti il problema del numero dei laureati, che purtroppo è molto basso rispetto al resto dei Paesi europei. Ritengo dunque che il provvedimento in esame aiuti a migliorare questo approccio, ma dobbiamo assolutamente adoperarci su questa tematica, che rappresenta una questione sociale molto rilevante, che ha a che fare direttamente col principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

Il provvedimento in esame è di particolare interesse, perché può favorire la crescita culturale e generare un positivo impatto sociale ed economico sul Paese. Bisogna quindi evidenziarne tutte le potenzialità e le risorse, ma anche alcune criticità, e va certamente sottolineato che è fondamentale superare la rigidità connessa ai corsi di laurea, di cui da molto tempo si chiede l'innovazione e l'apertura interdisciplinare, che deve peraltro andare di pari passo con un ripensamento complessivo della compartimentazione attuale dei saperi, che certamente è in atto, ma che assolutamente non possiamo dare per scontato. Quindi, signora Ministra, da un lato essi devono aprirsi rispetto ai recinti chiusi, dall'altro però non si devono disperdere le tradizioni di ricerca specifiche.

Va quindi sottolineato che una parte fondamentale del provvedimento prevede la creazione di un sistema di tutoraggio, che aiuti a comporre il percorso di apprendimento complessivo, in modo che venga presidiato il conseguimento di un apprendimento e di una formazione integrata. Dobbiamo però capirci su questo aspetto: non si tratta di essere pro o contro la flessibilità, ma occorre costruire un disegno normativo tale per cui si deve garantire al tempo stesso la flessibilità, l'interdisciplinarietà e l'efficacia formativa. Il grande valore offerto dal dialogo tra le discipline, quindi dall'interdisciplinarietà, viene garantito da un sistema di accompagnamento, che consente allo studente o alla studentessa di acquisire consapevolezza della molteplicità dei saperi che incontra nella sua esperienza universitaria, così da disporre delle competenze chiave per orientarsi in tutto ciò che ha appreso nei diversi corsi di laurea.

Il nostro auspicio è che possano essere introdotti strumenti di controllo per evitare il fenomeno della svendita dei titoli universitari. Faccio riferimento, in particolare, alle lauree *on line* (settore nel quale non è tutto uguale, ma su cui bisogna esercitare un controllo), magari conquistate per ottenere un riconoscimento sociale o un avanzamento di carriera o addirittura nelle graduatorie dei concorsi pubblici, generando un fenomeno che danneggia in modo molto grave i laureati che, con impegno e fatica, hanno portato a termine il proprio corso di studi. Questo è accaduto, ad esempio, anche per tutti gli insegnanti precari (il relatore lo sa perfettamente), visto che alcuni *master* sono stati ottenuti per avere i 24 CFU. Su questo aspetto bisogna mettere in campo fino in fondo tutti gli strumenti di controllo. L'articolo 34 della Costituzione, in forza del quale «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», è il nostro punto di riferimento. Mi riferisco, in particolare, al fatto che bisogna mettere sempre di più in campo tutti gli strumenti per garantire il rispetto dell'articolo 34 della Costituzione.

Oltre a questo provvedimento, che è molto importante, bisognerà forse ripensare, in generale, una serie

di elementi del sistema universitario. Signora Ministra, penso ad esempio che per alcune facoltà il numero chiuso dovrebbe essere ripensato, introducendo un approccio diverso e soprattutto mettendo in campo strumenti per dare piena attuazione al diritto allo studio e al rispetto dell'articolo 34 della Costituzione. Ciò significa rimuovere le disuguaglianze, mettere in grado i più meritevoli e capaci di accedere ai più alti gradi dell'istruzione. Questa sarebbe la vera grande spinta per il nostro Paese, perché intervenire e fare in modo che ci siano più laureati e la possibilità di un accesso quanto più eguale a tutta l'istruzione superiore e universitaria è una carta che questo Paese deve giocare fino in fondo.

L'altro aspetto riguarda la questione di genere e il fatto che bisogna spingere di più affinché siano rimossi quegli impedimenti culturali e di impostazione in forza dei quali le donne sono meno spinte verso le facoltà scientifiche. Credo che lei, signora Ministra, abbia perfettamente chiaro questo elemento, che aiuterebbe davvero a far fare un grande passo in avanti al nostro sistema universitario.

Riteniamo che il provvedimento sia importante e utile, posto che anche nel nostro Paese è necessario promuovere l'interdisciplinarietà e - torno a ripetere - la flessibilità. Devono essere messi in campo tutti gli strumenti di controllo per impedire la svendita delle lauree (elemento, questo, fondamentale). Contemporaneamente credo che dobbiamo garantire sempre di più a tutti, compreso chi ha più difficoltà dal punto di vista sociale ed economico, l'accesso ai più alti gradi di istruzione universitaria e superiore.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

[CANGINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, come è già stato detto, anche io credo che la buona politica sia quella in grado di mettere tutti nelle condizioni di approfittare delle opportunità che vengono offerte, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Ciò vale naturalmente in tutti gli ambiti, ma in modo particolare quando si parla di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Lo testimonia la straordinaria consonanza con cui tutti i membri della Commissione istruzione di questo ramo del Parlamento, come evidentemente è accaduto alla Camera, si trovino concordi nel cercare di allargare, ogni volta che ne abbiamo la possibilità, le maglie del diritto allo studio, per consentire a chi, per nascita, per censo, per condizioni familiari, rischia di esserne escluso di accedervi. Questo è ancor più vero in un Paese come l'Italia che, per quanto riguarda la formazione universitaria, purtroppo vanta il non glorioso primato di essere fanalino di coda nelle classifiche europee dei laureati rispetto alla popolazione.

C'è un altro dovere che la buona politica deve assolvere, che è quello di mettere al centro la persona e di consentire a ciascuno di dispiegare il massimo delle proprie capacità e delle proprie potenzialità, di avere riconosciuti i propri meriti e di poter esibire i propri talenti. È proprio questo l'obiettivo di questo disegno di legge che, chiaramente, oggi è per pochi, ma garantisce il diritto a tutti, perché si preoccupa anche di colmare i divari economici e di mettere chi ha uno svantaggio economico nelle condizioni di accedere all'opportunità di conseguire un doppio titolo di studio.

Questo ci mette al pari con gli altri Paesi europei e consente alla nostra formazione di essere sempre più in linea con lo spirito dei tempi. Piaccia o meno, lo spirito dei tempi vuole una formazione sempre più interdisciplinare e sempre più articolata. La possibilità di impostare il proprio piano di studi su una scala europea, di unire al titolo di studio che si consegue in patria, lauree e corsi di studi conseguiti all'estero è evidentemente una opportunità. Soprattutto, è un dovere per lo Stato mettere i propri studenti nelle condizioni di accedere a questa opportunità, perché ormai viviamo in un mercato del lavoro che, a livello comunitario soprattutto, ma non solo, è globalizzato e di conseguenza è quanto mai competitivo.

Questo è il modello cui si ispira questo disegno di legge. È un modello che ci viene richiamato ormai da tempo e che da tempo manchiamo di considerare. Nel 1999, la dichiarazione di Bologna vide tutti i Ministri dell'università concordi nell'individuare uno spazio europeo dell'istruzione superiore, che andava costruito nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Non dieci anni dopo, ma sedici anni

dopo, nel 2015, a Erevan i successori di quei Ministri hanno insistito molto sulla necessità di consentire a tutti gli studenti europei di conseguire un doppio titolo di studio, qualora questa sia la loro intenzione.

Nel marzo dello scorso anno, la Commissione europea ci ha caldamente esortati a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la mobilità degli studenti. Questa legge dà soddisfazione a tali richieste e mette i nostri studenti al pari degli studenti francesi, tedeschi ed europei, dando loro le medesime possibilità. È una legge per pochi, ma è una legge cui tutti hanno diritto di accedere.

Quindi, l'auspicio e la speranza è che questo diritto venga sfruttato da un numero sempre maggiore di studenti. C'è la tutela dei più deboli, c'è il riconoscimento del merito individuale, c'è la centralità della persona. Ci sono quei principi che, non da oggi, ma da sempre ispirano le scelte politiche di Forza Italia. Per questo il mio Gruppo oggi voterà convintamente a favore di questo disegno di legge.  
(*Applausi*).

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la presenza e il costante coinvolgimento del Parlamento. Grazie anche, per la presenza, al nostro segretario.

Onorevoli colleghi, sono molto felice oggi perché, negli ultimi tempi, ogni volta che si è affrontata una discussione riguardante gli studenti è stato per imporre loro delle restrizioni di vario tipo, causate dalla lotta alla pandemia. Oggi, invece, con piacere possiamo dire che ci rivolgiamo agli studenti con un provvedimento di apertura, che abolisce il divieto di iscrizione contemporanea a due diverse università. Si supera quindi una disposizione obsoleta di quasi novant'anni fa, un regio decreto del 1933, che, come già detto da chi mi ha preceduto, prevedeva questo divieto. A tale proposito la Lega è stata tra i primi a presentare una proposta di legge per modificare questa norma.

Dopo quest'ultimo passaggio al Senato, auspichiamo che già dal prossimo anno accademico ogni studente possa iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale e di *master* anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Questa opportunità è stata da tempo chiesta da studenti, professori, dal mondo accademico e da quello del lavoro, che confidavano in un sistema che vertesse sull'interdisciplinarietà del sapere, per creare figure professionali che rispondessero in modo più adeguato alla complessità via via crescente del mondo del lavoro.

Con il superamento della logica della specializzazione in un unico settore non solo si allinea il nostro Paese alla maggior parte dei Paesi europei, ma si offre agli studenti la possibilità concreta di rendere più flessibile la loro formazione. Inoltre, per quanto riguarda l'orientamento post-diploma e post-laurea triennale, il provvedimento permetterà agli studenti di non perdere un anno per aver effettuato una scelta di studi sbagliata o affrettata. Ora il Ministro dell'università e della ricerca dovrà disciplinare le modalità per la contemporanea iscrizione, le condizioni per il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti tra università italiane e straniere, nonché le modalità per l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale. Auspichiamo che siano rispettati i tempi previsti per partire - appunto - dal prossimo anno nella maniera migliore ed evitando possibili cortocircuiti nell'applicazione concreta delle norme e del loro coordinamento.

Un'altra importante innovazione apportata dal presente disegno di legge sarà l'implementazione del fascicolo elettronico dello studente. È uno strumento fondamentale che permetterà di accedere, tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o il documento d'identità elettronica, a tutti gli atti documentali della carriera di ogni studente, in modo da garantire trasparenza e assicurare un efficace snellimento di ogni pratica burocratica, soprattutto quando è necessario dialogare con più facoltà e università italiane e straniere. Consideriamo quindi molto importante aver previsto nel testo in esame meccanismi che permettano anche agli studenti economicamente svantaggiati di accedere alla doppia iscrizione, per garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, prevedendo strumenti atti a rendere effettivo questo diritto.  
(*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,28)**

(Segue SAPONARA). Inoltre ovviamente è stato corretto prevedere che allo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi si applichi l'esonero totale o parziale del versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni.

Il provvedimento in esame rappresenta un modo per favorire e promuovere l'apprendimento interdisciplinare in un'ottica di accesso ai saperi meno settoriale e distinta, favorendo l'interconnessione tra i settori scientifici e umanistici; un fatto, questo, che comporterà necessariamente una revisione degli ordinamenti didattici delle università, proprio al fine di prevedere una minore rigidità e lo sviluppo di una maggiore interdisciplinarietà.

Signora Ministro, in questi giorni ho ricevuto diverse *e-mail* da studenti che chiedevano quando sarebbe passato il provvedimento in esame, quindi oggi diamo proprio a questi giovani l'opportunità di formarsi. Il disegno di legge in esame è un incoraggiamento proprio per dare la possibilità ai nostri giovani di apprendere quelle discipline che permetteranno loro di entrare nel mondo del lavoro in modo adeguato e anche competitivo.

In conclusione, con l'approvazione di questo provvedimento facciamo anche un ulteriore passo per l'attuazione del nostro sistema di istruzione terziaria e di quanto già previsto da molto tempo in molti Paesi europei. Confidando che tutta l'Assemblea condivide il presente testo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

RUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, proprio lunedì scorso, in un incontro con gli studenti del liceo classico internazionale «Giovanni Meli» di Palermo, in un momento molto stimolante e utile a capire quali sono le aspettative che i giovani ripongono in questo Parlamento, mi è stata posta una domanda circa le prospettive future del nostro sistema di istruzione e del sistema di istruzione universitaria e terziaria in genere. È incontrovertibile che i nostri ragazzi siano oggi più che mai lanciati verso il futuro e che sentono il nostro sistema di istruzione un po' arrancare rispetto alle loro aspettative e alle loro competenze, non solo quelle che i nativi digitali hanno ben più radicate della nostra generazione.

Alessandro, un caro amico che si occupa di innovazione, nei suoi corsi precisa sempre che molti bambini di oggi faranno un lavoro che oggi non esiste, mentre a volte capita di preparare giovani per lavori che non esistono più o che non servono più. Per questo motivo, siamo chiamati a prevedere le necessità del mondo di domani, a precedere un mondo che - appare ormai chiaro - richiederà sempre di più: competenze multidisciplinari, flessibilità di percorsi, apertura al pensiero creativo e divergente e a un pensiero resiliente, che è quello che oggi l'Europa chiede alla *new generation*.

Potevamo quindi restare legati ad un regio decreto che dal 1933 ha per quasi un secolo impedito agli studenti di poter frequentare contemporaneamente due distinti percorsi universitari? Possiamo rispondere a quei ragazzi che un regio decreto impedisce loro di intraprendere due percorsi di studi contemporaneamente, in cui potrebbero potenzialmente trovare la loro dimensione? I saperi oggi sono sempre più interdipendenti ed è attraverso l'interconnessione dei saperi che si può giungere alla risoluzione di problemi sempre più complessi. Forse mai come in questo momento storico l'università può contribuire a formare soggetti pensanti capaci di orientarsi nella complessità dei saperi contemporanei, capaci di assumere decisioni sulla base di un pensiero creativo, critico, resiliente. (*Applausi*).

Il disegno di legge che oggi ci accingiamo a votare, già approvato alla Camera dei deputati, rende giustizia a quel bisogno di competenze multidisciplinari, per cui oggi un biologo dovrà avere competenze ambientali, giuridiche, mediche, legate alla produzione di energia. Un medico può non essere solo un medico che cura un paziente, ma sarà chiamato a conoscere il risvolto psicologico della terapia, deve essere in grado di comunicare in maniera adeguata con il paziente, deve conoscere anche da un punto di vista legale ed economico la sua attività. Un musicista può anche occuparsi di terapia, utilizzando un canale espressivo come la musica per prevenire il disagio, garantire il benessere, alleviare se non curare la malattia.

È proprio di questi giorni - permettetemi la digressione - un decreto a firma del ministro Messa che

istituisce il diploma accademico di secondo livello in teoria e tecnica e musicoterapia: un riconoscimento finalmente arrivato per la figura del musicoterapeuta, dopo anni di buone pratiche; sarà un corso di laurea a cui si accederà con competenze rigidamente mediche e con competenze musicali specialistiche. Impensabile che per raggiungere tali requisiti uno studente debba frequentare due corsi di studio in sequenza e non contemporaneamente.

È proprio nell'ambito dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che in questi anni, con precisione dal 1999 (anno in cui il sistema dell'AFAM è stato innalzato a livello universitario), il divieto di doppia frequenza ai corsi di laurea ha pesantemente colpito gli studenti che avrebbero voluto volentieri intraprendere lo studio della musica, della danza, delle arti contemporaneamente agli studi medici, ingegneristici o umanistici, costringendoli spesso a scegliere tra una forte passione riposta nelle arti e un altro forte interesse per gli studi. Tanti miei allievi talentuosi hanno abbandonato la musica per un corso universitario, perché ritenuto dalle famiglie più adeguato alla ricerca di un'occupazione. Oggi questo disegno di legge tutela anche chi potrà esercitare il diritto allo studio senza dover riporre i sogni in un cassetto. (*Applausi*).

Nella nostra epoca il diritto allo studio dovrebbe essere la base sulla quale si costruisce uno Stato che pensa al futuro di coloro che saranno i prossimi lavoratori italiani. L'ultimo *report* Istat del 2020 certifica che solo il 20 per cento della popolazione italiana è laureato, contro una media di circa il 33 per cento dell'Unione europea, con un divario di ben 13 punti percentuali. Ampliare l'offerta formativa e non limitarne la scelta può essere la strada giusta. Vi sono frangenti in cui è preferibile non tanto innalzare un edificio, quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili.

Questo provvedimento offre sostanzialmente un'occasione in più per gli studenti ambiziosi e meritevoli che coltivano più passioni, che vedono strade diverse davanti a loro e non vogliono essere costretti a programmare la loro vita. Il provvedimento in esame allinea il sistema universitario italiano a quello del resto d'Europa, dove è permesso agli studenti la contemporanea iscrizione a più corsi di studi. I nostri giovani potranno quindi conseguire più titoli universitari, accrescere il proprio bagaglio di conoscenze ed essere più competitivi sul piano internazionale.

Il disegno di legge in esame, oltre che abolire il divieto di doppia iscrizione, si occupa di adeguare il fascicolo elettronico dello studente e di rinnovare il *curriculum* digitale dello stesso al fine di migliorare il collegamento con il mondo lavorativo. Infine, viene ampliata la possibilità di esenzione del pagamento delle tasse universitarie anche per la seconda iscrizione, laddove se ne abbia diritto per la prima.

Il MoVimento 5 Stelle si è battuto per l'approvazione di tale provvedimento, ben consapevole del valore dell'innovazione e della valorizzazione del merito. Il sistema scolastico universitario deve adeguarsi e rimanere al passo con i tempi, fermamente convinti che un buon sistema scolastico e universitario debba essere in grado di precorrere i tempi. Oggi il Parlamento si accinge a votare questo provvedimento che rappresenta in qualche modo una rivoluzione, che non potrà che essere accolta positivamente da tutti quegli studenti giovani e meno giovani che vorranno ampliare il loro bagaglio di conoscenze.

Affamati di conoscenza e di sapere: è così che immaginiamo i nostri ragazzi ed è così che vogliamo dar loro la possibilità di essere; è così che vogliamo essere noi, decisori del loro futuro, all'altezza delle loro aspettative. Per questo, ringraziando il Ministro e tutti coloro che hanno lavorato su questo provvedimento alla Camera e al Senato, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[GRANATO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRANATO (*Misto*). Signor Presidente, il provvedimento oggi esaminato è un disegno di legge perfettamente disallineato, come al solito, rispetto alle esigenze formative dei nostri studenti e alle esigenze del Paese. I nostri studenti sono infatti già in difficoltà a conseguire un solo titolo di studio universitario, a causa della caduta verticale della qualità delle nostre istituzioni scolastiche, dovuta ad oltre vent'anni di legislazione che va totalmente in controtendenza rispetto alla qualità e al peso della formazione.

A che serve e a chi serve sdoganare la frequenza di due corsi universitari o *post* universitari simultaneamente, se le nostre università sono costrette ad attivare dei corsi di azzeramento propedeutici alla frequenza dei corsi universitari per mancanza sostanziale dei prerequisiti formativi essenziali da parte dei nostri studenti? I nostri studenti non hanno neanche le basi per seguire i corsi universitari e noi li mettiamo addirittura a frequentare due corsi simultaneamente: questo fa abbassare ulteriormente il valore dei nostri titoli di studio.

Si aggiungono errori su errori ad una legislazione che purtroppo, dopo due anni di *lockdown* a singhiozzo e didattica a distanza, ha provocato un grande *gap* negli apprendimenti degli studenti, tali per cui si è dovuto persino rinunciare alla seconda prova scritta degli esami di Stato. Se sui nostri studenti, ormai da anni, i rapporti Invalsi registrano livelli di apprendimento sempre più preoccupanti, è incoerente rimediare a questo facendo frequentare loro due percorsi universitari insieme.

Purtroppo il disegno di legge al nostro esame va proprio nella direzione di favorire le solite logiche di mercato aziendalistiche con le quali il legislatore ha favorito i portatori di interesse che operano nella formazione pubblica e privata. Purtroppo, infatti, non ci sarà per tutti la possibilità di frequentare due corsi simultaneamente, ma lo farà soltanto chi se lo potrà permettere, anche perché non si vede come si possa salvaguardare l'invarianza finanziaria del disegno di legge laddove si consente a tutti quelli che hanno il reddito ISEE al di sotto di un certo limite di frequentare gratuitamente due percorsi simultaneamente. Quindi, si avvantaggiano sempre quelli che possono permetterselo rispetto a chi non se lo può permettere.

Inoltre, purtroppo, si svalutano i nostri titoli di studio e i master e si favorisce la proliferazione di tanti portatori di interesse che vendono addirittura i titoli di studio, propagandandoli sul *web*, in televisione e in tutti i contesti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2415, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1352.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, oggi a L'Aquila si celebra il giorno della memoria. Alle 3,32 della notte del 6 aprile di tredici anni fa una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha distrutto un'intera comunità, la comunità aquilana: 309 furono le vittime contate... (*Brusio*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, non fosse altro che per l'argomento invito a fare silenzio.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). La ringrazio, Presidente. Dicevo 309 vite furono spezzate in pochi istanti. Come tanti cittadini aquilani e abruzzesi ricordo esattamente quei momenti. Ricordo perfettamente la paura e lo sgomento di quei momenti in cui ancora non avevamo capito esattamente cosa fosse successo, dove e con quale intensità. Ricordo poi i momenti successivi quando le notizie iniziavano ad arrivare e il bollettino di morte continuava ed era destinato a salire.

Davanti a questa impotenza mi chiedo cosa ci rimane. L'Italia vede con frequenza questi eventi sismici ed ogni volta che accadono cosa ci rimane? Cosa impariamo e cosa possiamo fare come piccoli uomini, incapaci di prevederli, se non convincerci che dobbiamo solo subirli?

Oggi, Presidente, penso che la prevenzione sia l'unica risposta a questo tipo di interrogativi. Grazie ad importanti investimenti ed incentivi messi in campo dallo Stato, oggi posso dire che abbiamo iniziato a mettere in sicurezza l'importante e vasto patrimonio pubblico e privato. Ci vuole però ancora molto tempo per mettere in sicurezza ogni singola casa di ogni singolo cittadino affinché ognuno possa sentirsi sicuro nella propria abitazione.

Però, come dicevo, oggi abbiamo la consapevolezza che finalmente abbiamo intrapreso la strada giusta, la stessa strada che permetterà di lasciare a quelli che saranno presenti dopo di noi, un'Italia più sicura. (*Applausi*).

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per ricordare all'Assemblea che, dopo quasi tredici anni, finalmente Stefano Cucchi ha avuto giustizia. (*Applausi*). Ci sono voluti tutti questi anni, troppi, colleghi, per sentenziare che Stefano non era caduto dalle scale, non si era fatto male da solo, non era mal nutrito, ma era stato pestato in maniera brutale e vigliacca.

Stefano è stato ammazzato di botte, questa è l'oscena verità. (*Applausi*). Questa verità è arrivata soprattutto grazie alla determinazione della famiglia, della sorella Ilaria, che non si è arresa dinanzi ai depistaggi, alle intimidazioni e a quel muro di gomma che subito è stato eretto per non far emergere la verità. Una modalità malata, già sperimentata durante i giorni del G8 di Genova, portata davanti da alcune mele marce che hanno in loro il germe di una cultura fascista che si trasforma in azioni punitive illegali e ingiustificabili, danneggiando anche i tantissimi uomini in divisa che con abnegazione portano avanti il loro lavoro. (*Applausi*).

Presidente, il caso Cucchi è stata una vergogna italiana, una vergogna ancora più grande sono state le dichiarazioni di certi politici che hanno subito offeso il povero Stefano. Il 22 ottobre 2009 Stefano Cucchi morì in un letto del reparto dei detenuti dell'ospedale Sandro Pertini. Da quel giorno si susseguirono una serie di dichiarazioni ignobili da parte di alcuni politici. Ne ricordo alcune. Qualcuno disse che se uno conduce una vita dissoluta poi ne paga le conseguenze. Altri dissero che faceva schifo, era difficile pensare fosse stato pestato. Dissero persino che era stato picchiato dagli amici spacciatori e poi era morto perché debole.

Colleghi, ma ci rendiamo conto che per la famiglia Cucchi queste parole sono state dolorose come i calci e i pugni che ha subito Stefano? (*Applausi*). Questi personaggi dovrebbero avere la decenza e l'umiltà di chiedere scusa, scuse che intanto io, come piccolo rappresentante dello Stato, voglio esprimere per loro, per cercare di dimostrare una vicinanza che possa anche minimamente alleviare il tanto dolore inflitto ad una famiglia perbene, che ha creduto nella giustizia e che ha cercato senza sosta la verità. Sento di ringraziare Ilaria Cucchi per il suo impegno, la sua dedizione e la sua perseveranza, per la forza che ci ha dimostrato nella ricerca della verità, mossa dal profondo amore verso il fratello Stefano, un amore che ha reso il nostro Paese migliore. (*Applausi*).

Presidente, concludo dicendo che casi come quello di Stefano non devono accadere più, perché non è da Paese civile essere forti con i deboli e deboli con i forti. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad una serie di interrogazioni sulla questione Autostrade per l'Italia, un affare promosso da ambienti del Ministero delle infrastrutture, poi variamente denominato, che comporta un furto a danno degli automobilisti e di tutti coloro che usano le autostrade e dunque praticamente di tutti, perché le merci che compriamo nei negozi passano in grandissima parte attraverso le autostrade, e che andrà invece a vantaggio dei gestori delle autostrade che hanno avuto una gestione così disastrosa da vedere il crollo del ponte Morandi. Le responsabilità specifiche di quel disastro sono in corso di accertamento da parte della magistratura, ma la carenza di manutenzione è palese e provata, poi il ponte può essere crollato per sfortuna, ma sta di fatto che sui pedaggi delle autostrade verranno caricati almeno otto miliardi in più della più grande delle cifre che si poteva immaginare di dare ai signori Benetton e ad Atlantia. Come se non bastasse, mentre si faceva quello, presso il Ministero, senza l'autorizzazione di nessuno, di un comma, di un ordine del giorno, si è stabilito di rimborsare ad Autostrade per l'Italia il 100 per cento della differenza di incassi che c'è stata nel 2019 rispetto agli incassi del 2020. E questo per il Covid, quando centinaia di migliaia di aziende italiane si sono viste rimborsare il 2, il 5, il 10, lo 0 per cento e anche in ritardo, trovandosi in molti casi costrette a chiudere. È possibile che si trovino solo per i primi tre mesi oltre 500 milioni da portare via agli italiani, quando centinaia di migliaia di aziende hanno chiuso oppure sono in grave difficoltà perché hanno ricevuto ristori praticamente nulli? Parliamo di società che non hanno avuto meno incassi, come le autostrade, ma hanno avuto zero incassi, anzi hanno avuto solo le spese, perché, quando a un ristorante si proibisce di aprire, non è che può arrangiarsi a incassare comunque. Invece le autostrade continuavano incassare e, nel complesso, hanno incassato più di

quanto era stabilito nei piani finanziari. Questo è stato ignorato volutamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilità sostenibile), senza mai rispondere alle interrogazioni. Questo è veramente un insulto al Parlamento e agli italiani. Non rispondere alle interrogazioni è comunque sbagliato e io mi aspetto che ci sia un'azione da parte del Senato, perché rispondere alle interrogazioni non è una facoltà o una gentile concessione, ma un semplice atto di rispetto del Regolamento. Qui non solo non si risponde alle interrogazioni scomode, ma si porta avanti un'operazione di decine di miliardi senza neppure informare il Senato; questo è veramente un insulto al Parlamento, al Senato e agli italiani. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 7 aprile 2022**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 aprile, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 17,50*).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia ( [2459](#) )

#### **ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 1.

Approvato

*(Deleghe al Governo: oggetto e principi e criteri direttivi generali)*

1. La presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
  - a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
  - b) promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
  - c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
  - d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124;
  - e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell'eventuale

condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare;

f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8;

g) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» con le seguenti: «sul reddito familiare».*

1.100

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, lettera a), e ovunque essa ricorra nel testo, dopo la parola: «figli» aggiungere le seguenti: «, anche adottivi».*

1.101

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del carico di cura, incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza».*

1.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito».*

1.3

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una "no tax area famiglia" e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente».*

1.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il lavoro del» aggiungere la seguente: «genitore».*

1.102

[Botto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.102

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) promuovere iniziative in favore delle famiglie con figli con disabilità, anche attraverso l'implementazione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro con quelli di cura del figlio con disabilità.»*

G1.102 (già em. 1.102)

Botto

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge in esame, reca deleghe legislative al Governo, esplicitate dall'articolo 1, comma 1, consistenti nel sostegno della genitorialità e della funzione sociale ed educativa delle famiglie, nel contrasto alla denatalità, nella valorizzazione della crescita armoniosa e inclusiva di bambini e giovani, nel sostegno all'indipendenza e all'autonomia finanziaria dei giovani e nella conciliazione della vita familiare con il lavoro;

il provvedimento in particolare, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi specifici stabiliti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, stabilisce che il Governo si attiene ad una serie di specifici principi e criteri direttivi generali elencati nella disposizione;

considerato che:

fra le misure indicate all'interno dei suesposti principi e criteri direttivi, si ravvisa la necessità di estendere tali interventi anche in favore delle famiglie con disabilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della predisposizione dei decreti delegati, interventi per la promozione di iniziative in favore delle famiglie con figli con disabilità, anche attraverso l'implementazione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro con quelli di cura del figlio con disabilità.

---

(\*) Accolto dal Governo

1.5

Maffoni, Rauti, De Vecchis

Respinto

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

1.0.1

Drago, De Vecchis

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

c) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data della trasmissione.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ISEE» aggiungere le seguenti: «come modificato dall'articolo 1-bis della presente legge».*

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

Approvato

*(Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;

b) prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;

c) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

e) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre

strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

f) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;

i) prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

l) prevedere che i benefici e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8;

m) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) a c) e da e) ad i) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

## EMENDAMENTI

### 2.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali».*

*Consequentemente:*

*a) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;*

*b) alla lettera e), dopo le parole: «viaggi di istruzione» aggiungere le seguenti: «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi*

dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;

c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della *Tagesmutter*.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

[Botto](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai seguenti commi.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

a) 2 per il primo percettore di reddito;

b) 0,80 per il coniuge;

c) 0,50 per il primo figlio;

d) 1,5 per il secondo e il terzo figlio;

e) 0,70 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con

riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni successivi alla data di approvazione del presente articolo.»

2.0.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

- a) 1 per il primo percettore di reddito;
- b) 0,65 per il coniuge;
- c) 0,5 per il primo figlio;
- d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
- e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.»

## ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 3.

#### Approvato

*(Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
- c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
- d) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
- e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;

g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».*

3.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

3.100

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «favorire il ricorso a piani territoriali integrati, al fine di contrastare la povertà educativa minorile, in particolare nelle zone ad alto rischio sociale, quali le periferie urbane e le aree interne individuate sulla base dei parametri e degli indicatori definiti dall'ISTAT in base al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, incrementando la realizzazione di misure di rigenerazione urbana volte a recuperare spazi pubblici abbandonati da destinare ad attività educative e culturali gratuite per bambini e adolescenti e garantire l'inclusione sociale».*

3.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «cinque ore» con le seguenti: «quindici ore».*

3.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».*

3.101

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere l'incremento delle misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire anche l'intero ammontare del costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dall'ordinamento vigente, di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia nonché a prevedere, in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi, ridurre le liste di attesa e i costi di gestione dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti del Terzo settore.»

3.7

[Drago, De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «obbligatorio» con la seguente: «facoltativo».*

3.8

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

3.9

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

3.10

[Maffoni, Rauti, De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità *post-partum* fino a 180 giorni;».

3.102

[Botto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.102

*Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; prevedere, in particolare, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo».*

G3.102 (già em. 3.102)

[Botto](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge di delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, dispone una specifica delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità, stabilendo in particolare, con il comma 3, che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene a ulteriori principi e criteri direttivi elencati nelle lettere del medesimo comma 3;

in tale ambito, fra i molteplici interventi previsti riconducibili alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, risulta necessario completare il quadro degli interventi indicati, in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, con riferimento agli acquisti di testi scolastici e didattici per i figli a carico, al fine di sostenere la famiglia e il *welfare* in generale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in sede di emanazione dei decreti delegati,

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo.

(\*) Accolto dal Governo

#### ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

*(Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

b) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;

c) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;

d) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;

e) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

f) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

g) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;

h) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;

i) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.100

[Botto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità post partum fino a centottanta giorni.»

G4.100 (già em. 4.100)

[Botto](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, dispone la delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, stabilendo in particolare che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene a determinati e ulteriori principi e criteri direttivi;

al riguardo, nell'ambito delle misure indicate in favore del genere femminile, i predetti principi e criteri direttivi finalizzati al rafforzamento delle misure d'incentivo del lavoro femminile, si ravvisa l'esigenza di integrare tali interventi anche sotto il profilo temporale per la maternità *post partum*, al fine di consentire alle donne lavoratrici, una maggiore serenità e tutela a seguito dell'evento del parto e dedicarsi alla cura e alla custodia del neonato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nell'ambito dell'emanazione dei decreti delegati, l'estensione del periodo del congedo di maternità *post partum* fino a centottanta giorni.

---

(\*) Accolto dal Governo

4.101

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.»

4.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*;».

4.4

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

4.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

4.6

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi;».

4.7

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;»

4.102

[Botto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.102

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) stabilire il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.»

G4.102 (già em. 4.102)

[Botto](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, dispone la delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, stabilendo in particolare attraverso il comma 2 che il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del suesposto articolo, dovrà ad attenersi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, a ulteriori principi e criteri direttivi, specificatamente elencati nel medesimo comma 2;

nell'ambito degli interventi complessivamente previsti dalle lettere da a) a i) del suesposto comma 2 dell'articolo 4 richiamato, si evidenziano una serie di misure di carattere sociale volte ad assistere e incentivare ad esempio il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;

in tale ambito si ravvisa la necessità di integrare il quadro degli interventi in precedenza elencati dalle suesposte lettere del comma 2, anche attraverso misure di natura fiscale, finalizzate a sostenere le lavoratrici residenti nelle regioni più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, al fine di ridurre il divario socioeconomico esistente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, nonché con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a prevedere nell'ambito dell'emanazione dei decreti delegati, il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile

anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4  
4.0.100

[Botto](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)*

1. In favore di ogni famiglia che adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2024.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015. Nel caso le risorse di cui al primo periodo del medesimo Fondo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)*

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un *bonus* nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

*(Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
- b) prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;
- c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;
- d) prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;
- e) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

#### EMENDAMENTI

5.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale;».

5.100

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie» con le seguenti: «misure di sostegno diretto alle famiglie, in forma di bonus direttamente spendibile».*

5.101

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.».

5.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la locazione» aggiungere le seguenti: «e l'acquisto» e*

*sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».*

5.102

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.».

5.103

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere l'introduzione di un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.».

## ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

*(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare;

b) favorire, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.

EMENDAMENTO

6.100

[Botto](#)

Ritirato

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.2

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Istituzione della Giornata della vita nascente)*

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale "Giornata della vita nascente", al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni

pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.».

6.0.3

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c-ter*), è aggiunta la seguente:

"*c-quater*) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto";

b) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies*), è aggiunta la seguente:

"*i-quinquies. l*) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi";

c) dopo il comma *1-quater*, è aggiunto il seguente:

"*1-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto".».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

*(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 6, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

EMENDAMENTO

7.1

[Maffoni](#), [Drago](#), [Rauti](#), [De Vecchis](#)

Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».*

## ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge si provvede nei limiti:

a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;

b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

c) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

1) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

Approvato

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 ( [2450](#) )

## ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 ( [2451](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (

[2452](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 ( [2471](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ( [2472](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 ( [2473](#) )  
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 ( [2494](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausole finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore ( [2415](#) )

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)*

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di *master*, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.

Approvato

*(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)*

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master*, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o *master* e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.
3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.
6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.
7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012.

Art. 3.

Approvato

*(Diritto allo studio)*

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
2. Le università e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Art. 4.

Approvato

*(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per

la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5.

Approvato

*(Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge)*

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola ( [1352](#) )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando, altresì, l'istituzione del « Fascicolo universitario personale digitale ».

4. Le università predispongono annualmente un programma che favorisca, promuova ed estenda la

partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative *post* laurea.  
5. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2415.

### *Allegato B*

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2459 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 1.101, 1.102, 2.1, 2.4, 2.0.1, 2.0.100, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.100, 3.101, 3.102, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.1, 5.2, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 6.0.2 e 6.0.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2450**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2451**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2452**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2471**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2472**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2473**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2494**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2415 e 1352**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciriani, Cucca, De Carlo, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Drago, Errani, Fazzolari, Florida, Galliani, Garavini, Ghedini, Grassi, Iori, Laus, Lomuti, Lupo, Mangialavori, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Morra, Napolitano, Nastri, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pittella, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino, Rauti e Verducci, per partecipare a un incontro internazionale; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Barboni, Biti, Iwobi, Pazzaglini e Pergreffi.

**Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 aprile 2022, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Camillo D'Alessandro in sostituzione del deputato Luigi Marattin, dimissionario.

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

sen. Urraro Francesco ed altri

Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio (2247)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) (assegnato in data 06/04/2022);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Rauti Isabella

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2556)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (assegnato in data 06/04/2022);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

sen. Verducci Francesco ed altri

Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (2517)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/04/2022);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità*

sen. Mautone Raffaele ed altri

Istituzione di centri per i soggetti affetti da sindrome Long COVID (2540)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/04/2022);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

sen. Bruzzone Francesco ed altri

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodo di attività venatoria (2520)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/04/2022);

*Commissioni 1ª e 2ª riunite*

sen. Maiorino Alessandra

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione (2537)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/04/2022);

*Commissioni 2ª e 6ª riunite*

sen. Misiani Antonio

Ordinamento della giurisdizione tributaria (2476)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/04/2022).

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Iniziativa Popolare

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità (865-B)

*S.865 approvato dal Senato della Repubblica C.3353 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 06/04/2022).

#### **Banca Centrale Europea, trasmissione di atti**

Il Presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea, con lettera in data 30 marzo 2022, ha inviato il rapporto annuale della medesima Banca Centrale Europea sulle attività di vigilanza, riferito all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 1143).

#### **Affari assegnati**

In data 1º aprile 2022 è stato deferito alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento Generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare sul tema del "metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico (Atto n. 1144).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1º aprile 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

stato deferito - in data 1° aprile 2022 - alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 1° aprile 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 1° aprile 2022 - alla 11<sup>a</sup> Commissione e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5<sup>a</sup> Commissione, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 30 marzo 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 110).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* LXVII, n. 5).

#### **Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 1° aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - della procedura d'infrazione n. 2022/0231, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

La predetta comunicazione è deferita alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 136).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022) 134 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 1° gennaio - 31 dicembre 2021 (COM(2022) 126 definitivo), alla 3a

Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola (COM(2022) 140 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 87 del 9 marzo 2022, depositata il successivo 4 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che "E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (*Doc. VII, n. 146*) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 88 del 9 febbraio 2022, depositata il successivo 5 aprile, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) (*Doc. VII, n. 147*) - alla 2a e alla 11a Commissione permanente.

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia Romagna riguardante la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) - COM(2021)802 del 15 dicembre 2021.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 81).

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 1° aprile 2022, ha inviato il testo di 12 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 7 al 10 marzo 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1085*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la manica, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1086*);

risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1087*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1088*);

risoluzione sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1089*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in

commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1090*);  
risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata 73496 (DP-073496-4), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1091*);  
risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1092*);  
risoluzione sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1093*);  
risoluzione su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi), alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1094*);  
risoluzione sul Myanmar/Birmania: a un anno dal colpo di Stato, alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 1095*);  
risoluzione sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 1096*).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

#### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 1° aprile 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi (COM(2022) 120 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° aprile 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 1° aprile 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2022) 135 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° aprile 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 13a e 14a;

in data 1° aprile 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU (COM(2022) 145 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° aprile 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 5 aprile 2022, la Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU (COM(2022) 162 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 aprile 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Mozioni

[ALFIERI](#), [TAVERNA](#), [CASTELLONE](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [FERRARA](#), [ZANDA](#), [NOCERINO](#), [PORTA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 9 maggio 2022, in occasione dell'anniversario della dichiarazione Schuman, concluderà i suoi lavori la Conferenza sul futuro dell'Europa;

la conferenza ha rappresentato il primo grande dibattito civico su scala continentale con il coinvolgimento del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei governi degli Stati membri, della Commissione europea, a fianco di rappresentanti dei cittadini, un terzo dei quali giovani, delle autorità e dei governi regionali, delle parti sociali e di molteplici organizzazioni della società civile;

i lavori della conferenza sono stati caratterizzati da un'ampia consultazione dei cittadini che si è realizzata a livello sia europeo sia nazionale;

le raccomandazioni prodotte dai *panel* dei cittadini europei, di quelli nazionali (e fra questi quello italiano) ed i contributi raccolti attraverso lo strumento dalla piattaforma digitale multilingue (che ha favorito l'accesso di tutti i cittadini dei Paesi europei a questo ambizioso esperimento di democrazia partecipativa) sono stati oggetto di dibattito e confronto nell'ambito di 9 gruppi di lavoro tematici: "Cambiamento climatico e ambiente", "Salute", "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione", "L'Unione europea nel mondo", "Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza", "Trasformazione digitale", "Democrazia europea", "Migrazione" e "Istruzione, gioventù e sport";

i gruppi si sono riuniti il 22 ottobre e il 17 dicembre 2021, il 21 gennaio, l'11 marzo e, da ultimo, il 25 marzo 2022 in vista dell'elaborazione di una lista di proposte consolidate da sottoporre all'approvazione della sessione plenaria della conferenza di fine aprile;

considerato che:

dai contributi dei *panel* dei cittadini è emersa la consapevolezza che il futuro dell'Europa richiede iniziative che possono essere sviluppate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, meglio a livello dell'Unione europea piuttosto che a livello nazionale;

le sfide poste dalla perdurante emergenza pandemica e ora dal conflitto in Ucraina hanno reso evidente la necessità di una più efficace azione dell'Unione europea, a difesa dei suoi valori fondamentali;

le proposte elaborate dai gruppi di lavoro che la plenaria della conferenza esaminerà a fine aprile prospettano non solo la ridefinizione di alcune politiche e normative europee ma anche modifiche ai trattati vigenti (segnatamente in materia di politica estera e di difesa, tutela dei diritti e protezione della salute pubblica),

impegna il Governo a sostenere, in linea con il ruolo storicamente svolto dall'Italia sin dall'avvio del processo di integrazione pacifica dell'Europa, gli esiti della conferenza e a farsi promotore di tutte le iniziative di riforma ispirate dalla consultazione dei cittadini e delle istituzioni, ivi inclusa una procedura di revisione ordinaria dei trattati attraverso la convocazione di una convenzione cui partecipino anche rappresentanti dei parlamenti nazionali come previsto dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

(1-00473)

Interrogazioni

[D'ARIENZO](#) - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

come emerge dalla stampa locale, attraverso il sistema di videosorveglianza appositamente installato, il Comune di Verona, diversamente da altri enti locali, provvede a sanzionare gli automobilisti che,

essendo privi di permesso, entrano nella ZTL nelle fasce orarie consentite e successivamente escono dalla stessa in orari in cui la ZTL è attiva, cumulando conseguentemente a carico dell'interessato diverse sanzioni per le presunte violazioni commesse;

l'articolo 198 del codice della strada recita che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto previsto, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione;

la Corte di cassazione, sezione IV, con sentenza n. 43371/2015 ha chiarito che con l'articolo 198 del codice della strada si desume la volontà del legislatore di escludere che la violazione di diverse disposizioni, che prevedono sanzioni amministrative, consenta la determinazione della misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni conseguano a più condotte esecutive ad un'unica condotta;

se pare consentito il cumulo delle pene pecuniarie previste per ciascuna violazione commessa, si ritiene da approfondire se possa esserci un divieto, una limitazione o un obbligo, come rigorosamente stabilisce la norma, in uscita da un'area pedonale urbana o da una zona a traffico limitato;

appare anomalo che a fronte di divieti posti all'ingresso di una zona a traffico limitato, dal quale si desume la volontà di non consentire il transito in una determinata area comunale a chiunque, segua poi un contraddittorio divieto di uscita dalla medesima,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa e se non ritenga che il Comune di Verona, diversamente da altre realtà, abbia ingiustamente sanzionato gli automobilisti in uscita dalla ZTL per un'erronea interpretazione dell'articolo 198 del codice della strada;

se intenda rapidamente chiarire, con un'apposita disposizione normativa, l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 198 del codice della strada, al fine di evitare ingiuste sanzioni a carico degli automobilisti che transitano in uscita dalle ZTL, dopo esservi entrati durante le fasce orarie consentite e se, per tale via, intenda favorire un'applicazione omogenea della norma medesima in tutto il territorio dello Stato.

(3-03240)

[PILLON](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a partire dal 2018, Ministro dell'interno *pro tempore* Salvini aveva dato avvio ad una sperimentazione per l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine delle pistole ad impulsi elettrici (*taser*), ritenendole un supporto importante per quanti lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;

con grande soddisfazione, l'impegno è stato mantenuto e le forze dell'ordine sono state dotate di dispositivi a conduzione elettrica: quasi 5.000 *taser* sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale; nella fornitura non sono però stati inclusi gli agenti della Polizia penitenziaria, che quotidianamente, purtroppo, subiscono aggressioni dai detenuti all'interno delle strutture penitenziarie;

già con precedente atto di sindacato ispettivo (interrogazione 4-03075, presentata dalla sen. Erika Stefani il 1° aprile 2020), i parlamentari del Gruppo Lega Salvini premier hanno esposto il disagio denunciato dai sindacati di Polizia penitenziaria relativamente alle aggressioni subite dagli agenti nello svolgimento del proprio lavoro;

è solo grazie all'elevata professionalità e all'alto senso del dovere se gli agenti penitenziari riescono a riportare l'ordine all'interno delle strutture carcerarie e ad evitare peggiori conseguenze a persone o cose;

gli agenti penitenziari sono con troppa frequenza vittime di aggressioni ed è fondamentale per la loro incolumità che vengano loro garantite tutele e strumenti idonei;

ad oggi per gli agenti della Polizia penitenziaria non è prevista la dotazione dei *taser*, ma sarebbe importante rivalutare questa decisione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dotare il personale della Polizia

penitenziaria di idonei strumenti per difendersi dalle aggressioni internamente alle strutture carcerarie, quali i dissuasori elettrici (*taser*), anche solo ed esclusivamente nei casi in cui si trovino costretti ad affrontare aggressioni e al fine di salvaguardare la propria incolumità.

(3-03241)

NUGNES - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

la riforma del Titolo V prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto all'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, il cosiddetto regionalismo "differenziato o asimmetrico"; recenti dichiarazioni del Ministro per gli affari regionali, Gelmini, riportano il tema, dopo brusche accelerate e colpi di freno, sul tavolo del Governo con l'annuncio dell'imminente arrivo in Parlamento dell'apposito disegno di legge quadro, risultante anche dal lavoro di una commissione di studio appositamente costituita;

appare necessario che il provvedimento legislativo in corso di definizione, oltre a fornire una cornice di garanzie di trasparenza e omogeneità delle procedure di stipula, che al momento non ha, tenga conto innanzitutto e prioritariamente della determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, della definizione dei LEP (livelli essenziali di prestazione) previsti dalla legge n. 42 del 2009;

valutato che:

negli ultimi anni alcune Regioni, in testa Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno avviato autonomamente il percorso per la richiesta di condizioni particolari e molto allargate di autonomia, aprendo di fatto un ampio dibattito politico: sull'opportunità stessa di ulteriori autonomie regionali, alla luce dell'unitarietà della nazione; sulle modalità del coinvolgimento degli enti locali; sul ruolo del Parlamento e l'emendabilità in sede parlamentare della legge; sull'ampiezza delle materie da attribuire nell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che rischia di minare: il rispetto del principio di sussidiarietà e di unitarietà della nazione (articolo 5 della Costituzione); il riequilibrio territoriale, senza peggiorare la disparità territoriale tra Nord e Sud (articolo 3 della Costituzione); la missione 5 del PNRR, "Inclusione e coesione", tesa al sostegno della parità di genere, al contrasto alle discriminazioni, all'incremento dell'occupazione giovanile, e soprattutto al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne,

si chiede di sapere:

se, nella persona della Ministra per il Sud ed al fine della tutela della questione territoriale, alla luce dei 22 anni dalla riforma del Titolo V, non si ritenga opportuno, viste le difficoltà e le disarmonie constatate da più parti tra i principi fondamentali della Costituzione (articoli da 1 a 12) e il Titolo V come riformato, valutare, come viene richiesto da più parti nel Paese, di promuovere una riforma costituzionale di revisione del Titolo V della Costituzione;

se, alla luce delle emergenze che il nostro Paese sta attraversando nell'ultimo triennio, che ha visto la necessità di istituire un Governo di emergenza nazionale, a causa della pandemia da COVID-19, dell'urgenza della definizione del PNRR e dell'emergenza climatica, dell'attuale guerra in Ucraina, che vede gli italiani estremamente e pericolosamente coinvolti, di un'inflazione galoppante a livelli mai visti negli ultimi dieci anni che ha raggiunto nell'eurozona punte del 7,5 per cento, condizioni particolarmente risentite nelle regioni del Sud Italia, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno quantomeno posporre la definizione di questo progetto di legge;

se intenda almeno promuovere maggiore trasparenza e coerenza per l'*iter* di definizione della legge con consultazioni oltre che con le Regioni interessate, con il Parlamento, tutti gli enti territoriali e con il coinvolgimento della cittadinanza;

se intenda e in che modo, con riferimento alle condizioni riportate in premessa, adoperarsi affinché non si verifichino disparità tra Regioni che penalizzino in particolare quelle del Mezzogiorno, armonizzando gli interventi di differenziazione con un progetto che, pur nel rispetto delle maggiori autonomie regionali, preveda innanzitutto l'inderogabile preventiva definizione dei LEP, come previsto dalla legge n. 42 del 2009, garantendo su tutto il territorio nazionale, in modo uniforme, tutti i servizi e le prestazioni necessarie per un omogeneo e diffuso benessere del Paese, nel rispetto degli articoli 3 e 5 della Costituzione.

(3-03242)

[BERNINI](#), [BOCCARDI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA](#) *Alfredo*, [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#), [VONO](#) - *Al*

*Ministro per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 44, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale deve presentare, tra l'altro, una relazione al CIPESS sullo stato di attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 al 31 dicembre 2021, fornendo anche una valutazione circa il potenziale conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2022;

la citata disposizione prevede come scadenza dell'adempimento il 31 marzo di ogni anno;

essendo tale data decorsa, ed approssimandosi il termine di scadenza delle OGV del 31 dicembre 2022, l'istruttoria finalizzata all'acquisizione di quei dati è certamente definita e le risultanze con ogni probabilità nella disponibilità del Ministro;

fermo restando il rispetto delle competenze del CIPESS, organo cui è destinata la relazione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di fornire una valutazione complessiva circa lo stato di attuazione del FSC 2014-2020, con particolare riguardo all'area di rischio connessa al non conseguimento delle OGV al 31 dicembre 2022;

se intenda delineare, con i suoi uffici e la Ragioneria generale dello Stato, un percorso di azioni condivise finalizzato alla riduzione del rischio dovuto al mancato conseguimento dell'OGV alla loro scadenza.

(3-03243)

[DI PIAZZA](#), [CROATTI](#), [FERRARA](#), [LEONE](#), [SANTANGELO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

oltre 500 lavoratori che gestivano le chiamate dei *call center* Alitalia di Palermo sono in attesa di una nuova occupazione;

dovevano transitare nella società Covisian, aggiudicataria della gara per il servizio clienti di ITA Airways;

la società vincitrice dell'appalto aveva sei mesi di tempo per poter rinunciare alla commessa;

come emerge dall'articolo del 1° aprile 2022 pubblicato sul quotidiano "la Repubblica", intitolato "Call center ex Alitalia, la denuncia dei sindacati: 'Nessun accordo con Ita, a rischio 500 lavoratori'", in data 31 marzo 2022 la società Covisian ha comunicato che non avrebbe portato avanti l'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

considerato che la fuoriuscita di oltre 500 occupati in una città già lavorativamente depressa avrebbe conseguenze gravissime sul tessuto economico e sociale;

considerato inoltre che:

dalle rilevazioni dei centri di distribuzione della Caritas di Palermo, nel 2021 risultano assistite circa 15.000 famiglie (11.500 famiglie nel tessuto urbano e 3.800 nelle zone limitrofe) per un totale di 45.500 persone (34.038 persone nella zona urbana e 11.496 extraurbana);

è cresciuto l'indice di povertà assoluta tra gli occupati, arrivando al 7,3 per cento;

la percentuale di persone che ha un reddito inferiore al 50 per cento della media nazionale si aggira tra il 30 e il 40 per cento;

le persone in cerca di occupazione a Palermo superano le 60.000 unità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione sociale in cui versa la città di Palermo, in particolar modo dopo la crisi pandemica che ha colpito, oltre che da un punto di vista sanitario, anche economicamente le fasce della popolazione più deboli;

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché gli oltre 500 lavoratori degli ex *call center* Alitalia vengano integrati in altre società e non siano lasciati in uno stato di precarietà e indigenza.

(3-03244)

[FARAONE](#) - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta il principale strumento a disposizione degli Stati membri dell'Unione europea per contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia da COVID-19 nell'ambito dell'iniziativa Next generation EU. Il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è stato inviato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;

il piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il PNRR dell'Italia prevede investimenti e riforme a cui sono associate risorse europee per 191,5 miliardi di euro oltre a 30,6 miliardi provenienti dal fondo complementare nazionale istituito con il decreto-legge n. 59 del 2021, e successive modifiche, per un totale di 222,1 miliardi di euro;

la "clausola del 40 per cento", introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 all'art. 2, comma 6-*bis*, della legge n. 108 del 2021 (allegato parte 1), prevede che le amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri deve verificare il rispetto di tale obiettivo relazionando periodicamente alla cabina di regia appositamente costituita per l'attuazione del piano;

considerato che:

le risorse destinate al Mezzogiorno si attestano a 86 miliardi di euro, cioè il 40,8 per cento dei 211,1 miliardi che possono essere ripartiti territorialmente (ulteriori 11 miliardi hanno valenza territoriale). Si è dunque sostanzialmente in linea con il 40 per cento minimo fissato dal Governo con il decreto-legge n. 77 del 2021 richiamato;

il rischio che le amministrazioni meridionali non presentino in tempo utile progetti adeguati per assorbire il 40 per cento delle risorse è più che reale, e altrettanto concreto è il pericolo che, in assenza di un meccanismo di salvaguardia della quota destinata al Sud, vada in frantumi l'obiettivo della coesione territoriale che è uno dei pilastri del piano Next generation della Commissione europea;

il Dipartimento per le politiche di coesione ha calcolato che, sui 7,1 miliardi di euro di risorse riservate al Mezzogiorno dai bandi aperti al 31 gennaio, solo per 2,5 miliardi (corrispondenti a 7 procedure) è stata prevista una salvaguardia della "quota Sud" sulle risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili, o spostando le risorse alle singole Regioni del Mezzogiorno con maggiori progetti o aprendo una nuova gara con le risorse avanzate sempre con clausola del 40 per cento. Per 1,4 miliardi di euro (corrispondenti a 6 procedure) è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie indipendentemente dalla localizzazione territoriale, mentre per 3,2 miliardi (riferiti a 15 procedure) non si è disposta alcuna modalità di salvaguardia delle risorse non assegnate;

considerato, infine, che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha già attuato importanti misure, in particolare potenziando l'assistenza tecnica alle amministrazioni locali, ma occorre introdurre un meccanismo blindato di salvaguardia della quota Sud,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della debolezza strutturale dell'area e dell'assoluta eccezionalità delle procedure previste dal PNRR, non ritenga necessario introdurre in tutti i bandi, ove non prevista, una specifica clausola di salvaguardia della quota Sud sulle risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili, spostando, ad esempio, le medesime risorse alle singole Regioni del Mezzogiorno con maggiori progetti, affinché i finanziamenti vengano rimessi a disposizione degli stessi territori attraverso successive e più efficaci procedure.

(3-03245)

[CROATTI](#), [LANZI](#), [GIROTTA](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#), [SANTILLO](#), [PUGLIA](#), [FEDE](#), [ROMAGNOLI](#), [NATURALE](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro del turismo.* - Premesso che:

la crisi energetica che sta investendo l'Europa sta drammaticamente aggravando la situazione

economica del nostro Paese, delle famiglie e delle imprese. In particolare alcuni comparti, come quello turistico, già provati da due anni di pandemia, rischiano di pagare un conto salatissimo; tante imprese che sono riuscite a sopravvivere ad una crisi senza precedenti, ritrovandosi in una situazione di grande fragilità economica, ora si trovano ad affrontare anche l'impatto sui bilanci del caro energia: è una situazione insostenibile e un duro colpo per tanti imprenditori che guardavano con speranza alla ripresa *post* pandemica;

si apprende ogni giorno di aziende legate al turismo (attività ricettive, di ristorazione, parchi di divertimenti, negozi) che gettano la spugna, e di altre che stanno valutando se sussistano i presupposti per proseguire. Rispetto ai *competitor* turistici internazionali c'è inoltre un problema di competitività, dal momento che il nostro Paese è quello più in difficoltà in Europa sul caro energia: secondo Confcommercio, ad esempio, le nostre imprese del terziario quest'anno pagheranno bollette per l'elettricità in misura doppia rispetto alla Francia;

altri dati significativi: per gli oltre 30.000 alberghi italiani la spesa per la bolletta elettrica passerà da 49.000 a 79.000 euro, la bolletta del gas da 10.000 a quasi 20.000 euro. Per i 140.000 bar d'Italia, la bolletta elettrica passerà in media da 4.000 a 7.000 euro per salire, con il costo del gas, da 5.000 a 10.000 euro in totale. Anche i quasi 200.000 ristoranti registreranno una maggiore spesa elettrica, che passerà da 7.000 a 12.000 euro che, con il gas, farà segnare un maggiore costo totale, da 11.000 euro fino a 19.000 euro (dati Confcommercio-Nomisma energia);

il Governo ha già adottato misure per sostenere il comparto turistico e contrastare questi rincari, ma servono ulteriori e tempestivi aiuti a poche settimane dall'inizio della stagione estiva per salvare le imprese in difficoltà e con esse tanti posti di lavoro. Non ci sono solo le bollette, c'è anche l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime, la situazione pandemica ancora presente, l'incertezza dei mercati internazionali, oltre alla riduzione dei consumi, che inciderà sulla capacità di spesa delle famiglie e dunque sulla possibilità di organizzare le vacanze,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda affrontare la situazione di grande criticità che ha caratterizzato l'inizio del 2022 e in quali modi intenda sostenere le imprese del comparto turistico del nostro Paese.

(3-03246)

[MIRABELLI](#), [MALPEZZI](#), [FERRARI](#), [BITI](#), [COLLINA](#), [CIRINNA](#), [D'ARIENZO](#), [MARCUCCI](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le drammatiche condizioni di sovraffollamento in cui vive la popolazione carceraria, come noto, hanno procurato all'Italia nel corso degli anni diverse condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dal 2009. In particolare nel 2013, causa Torreggiani e altri c. Italia, la CEDU ha condannato il nostro Paese e lo ha invitato a provvedere, entro due anni, con misure deflattive, a ripristinare condizioni vivibili nelle carceri. Tuttavia, superata l'iniziale deflazione, nel 2020 in Italia si contavano nuovamente 61.000 detenuti a fronte di 47.000 posti effettivi. Attualmente sono presenti 54.615 detenuti nonostante una capienza effettiva di 47.736 posti regolamentari;

la mancanza strutturale di adeguati spazi ha giocato un ruolo particolarmente significativo durante la pandemia e, contestualmente alle scarse condizioni igieniche all'interno delle strutture, ha reso difficile il rispetto dei protocolli sanitari, primo fra tutti il distanziamento sociale. A fronte della drammatica crisi epidemiologica da COVID-19 il contesto carcerario si è da subito rivelato particolarmente esposto al virus. Pertanto, con l'intento di contenere il diffondersi dell'epidemia, le carceri sono state chiuse a tutti gli accessi esterni, sono state sospese le attività formative, i laboratori e soprattutto i colloqui in presenza con i familiari;

a seguito delle restrizioni, che hanno portato l'aggravarsi del persistente stato di isolamento sociale dei detenuti, sono esplose violente proteste in diversi istituti penitenziari del nostro Paese nelle quali sono morte 14 persone e andate distrutte alcune sezioni;

per garantire, quindi, maggiori contatti con le famiglie è stato aumentato il numero di telefonate a disposizione per ogni detenuto, passando da un contatto settimanale a una telefonata al giorno, ed inoltre è stata introdotta la possibilità di effettuare chiamate tramite "Skype";

rilevato che allo scopo di fronteggiare le diverse criticità emerse, nonché allo scopo di contenere

l'aumento dei contagi, gli articoli 28, 29 e 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, hanno introdotto misure in deroga in materia di licenze premio per i detenuti in regime di semilibertà, durata straordinaria dei permessi premio e modalità di detenzione domiciliare. Misure che, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono state prorogate al 31 dicembre 2022,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, mediante proprie iniziative, consentire ai detenuti in regime di semilibertà, che nel corso degli ultimi due anni hanno goduto delle licenze premio di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con durata superiore ai 45 giorni e che abbiano tenuto una condotta rispettosa di tutti gli obblighi imposti loro e abbiano altresì dimostrato un comportamento tale da far ritenere raggiunto un loro pieno recupero, di continuare a godere di tali licenze anche oltre la data del 31 dicembre 2022;

se non ritenga opportuno, inoltre, disporre, mediante atti di propria competenza, l'introduzione di misure volte ad innalzare la detrazione di pena di cui all'articolo 54 in materia di liberazione anticipata, per i detenuti che negli ultimi due anni abbiano dato prova di piena partecipazione all'opera di rieducazione, allo scopo di favorire da un lato il loro reinserimento nella società e dall'altro l'adozione di misure deflattive relativamente alla popolazione carceraria richieste al nostro Paese in diverse occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

se, alla luce dell'adozione di nuove forme di comunicazioni telematiche tra i detenuti e i familiari, non ritenga opportuno mantenere tali forme di comunicazioni e incentivarne l'utilizzo anche in occasione di interventi per la formazione dei detenuti medesimi, garantendo tuttavia l'utilizzo di piattaforme che garantiscano elevati *standard* di sicurezza;

se non ritenga opportuno provvedere ad un significativo investimento per le attività di formazione in carcere, attività fondamentali ai fini dell'attuazione della finalità rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione.

(3-03247)

[BALBONI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

lo scorso 9 marzo 2022 il Consiglio superiore della magistratura ha approvato, a maggioranza, la delibera con la quale si disponeva il collocamento fuori ruolo del dottor Carlo Renoldi, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, al momento in servizio presso la Corte di cassazione in qualità di consigliere, atto finalizzato alla sua nomina a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

in data 17 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro in indirizzo, ha deliberato la nomina a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

tale nomina ha suscitato non poche perplessità e reazioni, manifestate sin da subito da alcuni componenti dello stesso Consiglio superiore della magistratura (a margine dell'approvazione della citata delibera del 9 marzo) che al riguardo hanno evidenziato prese di posizione del dottor Renoldi in tema di carcere duro per i mafiosi nonché di ergastolo ostativo, posizioni discutibili tali da rendere tale scelta molto "divisiva";

analoghi dubbi sono stati manifestati nelle scorse settimane non solo da parte di diversi sindacati di Polizia penitenziaria, tra cui il SAPPE, che, come si apprende dalla stampa, ha inviato sia al Ministro che al massimo vertice del CSM, la richiesta di riconsiderare la nomina, esprimendo perplessità sulle dichiarazioni rese dal dottor Renoldi in ordine ad un'attenuazione o demolizione del "regime del 41-bis", ma anche da diverse forze politiche, *in primis* "Fratelli d'Italia", che in diverse sedi e in più occasioni, anche in Senato, ne ha già messo in discussione l'opportunità politica; considerato che:

lo scorso 15 marzo presso la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, in sede di audizione sullo stato di attuazione del PNRR, il Ministro in indirizzo, a fronte di specifica domanda, ha invitato a giudicare l'operato del capo del DAP sul campo, con ciò rinviando ad una sorta di giudizio *ex post* sul profilo del nuovo capo del DAP che, al contrario, avrebbe dovuto essere fatto *ex ante*;

questa scelta ha determinato l'emersione di un dibattito che tuttora non è placato, ponendo importanti e

non trascurabili questioni di carattere etico oltre che giuridico, rispetto alla strategia che il Governo intende perseguire nell'amministrazione della politica carceraria, delineando un indebolimento degli strumenti dispositivi e operativi in un comparto così delicato;  
tutto ciò avviene, peraltro, in un contesto oramai perdurante di carenze strutturali, di adeguate garanzie e di risorse di supporto operativo alle forze di Polizia penitenziaria, contesto che rischia di venire ulteriormente deteriorato,

si chiede di sapere:

quali siano state le caratteristiche professionali specifiche che hanno determinato la scelta del dottor Renoldi come capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, con riferimento al rinvio della valutazione sull'opportunità della scelta al suo operato, auspicato dallo stesso Ministro quali strumenti e procedure di verifica siano previste nel corso del suo mandato e quali provvedimenti potrebbero essere adottati ove le riserve illustrate trovassero conferma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sarebbe preferibile individuare la figura da destinare al vertice del DAP all'interno del corpo della Polizia penitenziaria, espressione certa di professionalità e competenza nel delicato e complesso comparto carcerario.

(3-03248)

[TARICCO](#), [FEDELI](#), [STEFANO](#), [PORTA](#), [LAUS](#), [ROJC](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [D'ALFONSO](#), [BITI](#), [CIRINNA'](#), [PINOTTI](#), [VALENTE](#), [ASTORRE](#), [PITTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ARIENZO](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [MARCUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che secondo un recente rapporto ISMEA, realizzato nell'ambito delle attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del PSRN 2014-2020, misura 17, sulle grandi aziende agricole assicurate, la polizza assicurativa resta uno strumento cardine delle politiche aziendali di gestione del rischio ed al contempo esiste una diffusa consapevolezza tra gli operatori del settore agricolo dell'importanza di adottare strumenti e strategie di prevenzione dei rischi, sia climatici sia economico-finanziari, con assoluta centralità riconosciuta allo strumento della polizza assicurativa agevolata a copertura delle perdite di produzione causate per esempio da eventi atmosferici avversi;

dato atto che il programma di sviluppo rurale nazionale PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, riporta alla misura 17 la voce "gestione del rischio", sottomisura 17.1, "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante", così come il decreto ministeriale 29 dicembre 2020 reca il "piano di gestione dei rischi in agricoltura" PGRA-2021, che introduce nel nostro ordinamento lo *standard value* (valori di riferimento determinati in base ad aree territoriali omogenee di produzione), che successive circolari ministeriali hanno contribuito a chiarire: sono tutti strumenti atti ad incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, semplificando i controlli ed assicurando perciò rimborsi più veloci in caso di eventi atmosferici avversi;

rilevato che:

negli ultimi anni si è assistito ad un intensificarsi di cambiamenti climatici, eventi atmosferici avversi e imprevedibili che hanno messo a dura prova il mondo dell'agricoltura: nel 2020 si sono registrati ingenti danni ai raccolti, soprattutto di frutteti, causati da grandine, mentre durante il 2021 la gelata di aprile ha compromesso la stagione dei kiwi e di altri fruttiferi in molte zone del Paese;

nel nostro Paese sono oltre 700.000 le aziende agricole beneficiarie di pagamenti della politica agricola comune (PAC) e di queste solo poco più di 70.000 si avvalgono delle misure di sostegno alle assicurazioni, con una limitata distribuzione settoriale e territoriale delle polizze, situazione peraltro alla base del persistere di fenomeni di selezione avversa, notoriamente di ostacolo allo sviluppo del mercato assicurativo;

in questo quadro, che allo stato vede concentrato su poche colture quasi tutto l'impegno assicurativo (30 per cento uve, 20 per cento frutta, 15 per cento dall'insieme di riso, mais e grano tenero), e con quasi il 75 per cento delle assicurazioni localizzato nelle sole regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Piemonte, ha preso avvio la riforma del comparto con l'istituzione

in legge di bilancio, all'articolo 1, comma 515, di un fondo mutualistico contro i rischi catastrofali gestito da ISMEA, che vedrà quest'anno l'avvio della sperimentazione per il suo utilizzo, e sono state implementate le risorse sull'assicurazione agevolata. Le maggiori risorse, unitamente al fatto che il fondo di mutualizzazione dovrebbe servire anche a ridurre il rischio alle assicurazioni e quindi ad abbassare i premi, dovrebbero creare migliori condizioni assicurative per il settore;

considerato che tutto quanto riportato sembrerebbe ben orientare le prospettive del settore assicurativo; tuttavia, seppur sia già iniziata la stagione, si sta ancora registrando da parte delle compagnie assicurative una difficoltà a sottoscrivere polizze contro i danni a frutteti o il mancato raccolto; in alcuni casi esse hanno addirittura manifestato un evidente rifiuto nella sottoscrizione di nuove polizze assicurative, a fronte degli elevati danni che sono state tenute a risarcire a seguito delle numerose avversità climatiche verificatesi. In altri casi i costi delle polizze sono aumentati vertiginosamente, rischiando di determinare proprio quest'anno, che dovrebbe garantire la sperimentazione di un nuovo modello, una netta riduzione del numero di agricoltori assicurati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia elementi e dati certi che permettano di fornire la reale rappresentazione della situazione in essere, e se non reputi necessaria una valutazione circa lo stato di avvio delle misure citate, anche mediante il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di definire al meglio il percorso di attuazione e gli strumenti con i quali il fondo mutualistico e la complessiva gestione del rischio agricolo innoveranno il quadro a partire dal 2023;

se intenda intraprendere urgenti azioni nei confronti del comparto assicurativo, così da scongiurare per l'anno in corso un eccessivo aumento delle polizze assicurative, che determinerebbe l'allontanamento degli agricoltori dallo strumento proprio quando, per l'avvio del nuovo corso, dovrebbe garantirsi il massimo coinvolgimento possibile.

(3-03249)

[RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [MARILOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 13-*bis* della legge 18 febbraio 2022, n. 11, aggiunge, tra le finalità cui destinare le risorse del "fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti, contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;

il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, siano definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli *standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica n. 5.3.12 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei;

le linee guida avrebbero dovuto essere state delineate entro il 20 marzo 2022;

è ormai dimostrato che tra le principali misure di prevenzione, oltre al vaccino e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, è necessario ricorrere al trattamento dell'aria. Investire oggi sul tema della sicurezza ambientale attraverso l'attenzione alla qualità dell'aria significa avere benefici sulla pandemia, su eventuali rischi futuri, ma anche su ogni altro genere di patogeno. Significa cioè curarsi del benessere di quanti vivono la scuola,

si chiede di sapere quali siano i motivi della mancata emanazione del citato decreto e se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di definire, in tempi brevi, le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli *standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici.

(3-03250)

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#), [BRESSA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il piano carceri, approvato il 24 giugno 2010 dal comitato di indirizzo e controllo, aveva previsto la

realizzazione del nuovo istituto penitenziario a Bolzano da 250 posti detentivi, prevedendo inizialmente uno stanziamento di 25 milioni di euro;

in base all'intesa istituzionale stipulata il 23 dicembre 2010 tra l'allora commissario delegato per l'emergenza carceri e il presidente della Provincia, la Provincia autonoma di Bolzano si sarebbe assunta, per conto dello Stato, l'integrale finanziamento dell'infrastruttura, inclusi i costi di gestione, a valere sul concorso al riequilibrio della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo di Milano del 2009;

lo Stato, da parte sua, si impegnava a trasferire la proprietà della struttura penitenziaria da dismettere alla Provincia autonoma mediante specifico atto di cessione, da formalizzare, immediatamente dopo l'ultimazione, il trasferimento e la messa in esercizio della nuova struttura penitenziaria;

la Provincia autonoma di Bolzano ha quindi indetto e pubblicato un bando a livello europeo, redatto secondo alla normativa relativa ai partenariati pubblico-privati, ai sensi dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici, concernente la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo istituto penitenziario e che prevedeva oltre al pagamento di un contributo pubblico per l'investimento anche un canone di disponibilità ed un canone di servizi;

successivamente alla conclusione della gara, con la redazione di una graduatoria degli operatori economici, di un'aggiudicazione provvisoria e la successiva nomina del primo in graduatoria quale promotore, è stata istituita una conferenza dei servizi, alla quale ha partecipato anche un rappresentante del Ministero della giustizia, che insieme al promotore ha concordato modifiche al progetto;

la procedura è stata però sospesa fino al chiarimento sul finanziamento dell'operazione di partenariato pubblico-privato, non richiesta dalla Provincia, ma voluta dal Ministero della giustizia al fine di sperimentare, all'interno di un progetto pilota, l'istituto del *project financing* nell'ambito dell'edilizia penitenziaria italiana;

ad oggi, per la realizzazione del nuovo istituto penitenziario, sono stati spesi 17.135.887,53 euro, integralmente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il meccanismo dell'accordo di Milano: per effetto dell'articolo 2, comma 123, della legge n. 191 del 2009, gli oneri riferiti al nuovo istituto penitenziario rientrano nella categoria di spese che, previo accordo Stato-Provincia, sono sostenute dalla Provincia e successivamente defalcate dal contributo di finanza pubblica a cui è annualmente tenuta la Provincia ai sensi delle disposizioni statutarie;

in questo senso, la Provincia ha sostenuto le spese per l'esproprio e le connesse spese tecniche e il Ministero dell'economia ha già defalcato dal contributo di finanza pubblica il corrispondente importo, nell'ambito di un importo preventivato di complessivi 25 milioni di euro, ma con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto la Provincia dovrà sostenere i restanti oneri (19.518.400 euro, da versare in base agli stati di avanzamento lavori, un canone di disponibilità pari a 5.246.000 euro e un canone servizi pari a 2.311.087,60 euro per 16 anni) per i quali è necessario che trovi applicazione il medesimo meccanismo contabile;

qualora l'intesa istituzionale venisse disattesa, per la Provincia autonoma di Bolzano ci sarebbero pesanti conseguenze finanziarie, dovendosi assumere oneri nella misura di oltre 100 milioni di euro nell'arco di 16 anni, secondo quanto previsto nella relazione di sintesi di riequilibrio del piano economico-finanziario, non ravvisandosi, peraltro, una norma che consenta alla Provincia di farsi carico di tale spesa;

l'urgenza dell'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo penitenziario è motivata non solo dalla necessità di realizzare finalmente una struttura idonea alla funzione, ma anche di rispettare le disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità, avendo la Provincia già provveduto a suo tempo all'acquisizione dell'area su cui insisterà l'opera e al passaggio della proprietà dell'area stessa in capo allo Stato;

l'intesa istituzionale condiziona anche la realizzazione dell'opera al trasferimento alla Provincia dell'attuale carcere sito in via Dante a Bolzano, laddove si potrebbe ipotizzare, qualora il valore dell'immobile si attestasse intorno ai 19,5 milioni di euro, di non applicare il meccanismo di scomputo dal contributo di finanza pubblica al citato contributo da versare alla società aggiudicataria alla stipula del contratto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, relativamente ai canoni richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di oltre 7,5 milioni di euro all'anno per sedici anni, i quali peraltro corrisponderebbero a riduzioni di spesa da parte del Ministero della giustizia, in quanto riferiti alla manutenzione dell'immobile e al costo dei servizi che supporteranno l'istituto penitenziario, voglia definitivamente accertare l'applicazione del meccanismo di scomputo, di cui all'articolo 2, comma 123, della legge finanziaria n. 191 del 2009, ai pagamenti annuali cui sarebbe tenuta la Provincia autonoma di Bolzano, dal momento che il nuovo penitenziario costituisce opera pubblica dello Stato, realizzata con finanziamenti erogati dalla Provincia per conto dello Stato.

(3-03251)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PESCO](#), [CORBETTA](#), [PAVANELLI](#), [LANZI](#), [PRESUTTO](#), [CROATTI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [MANTOVANI](#), [L'ABBATE](#), [LANNUTTI](#), [DELL'OLIO](#), [ANASTASI](#), [MAUTONE](#), [DESSI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge n. 808 del 1985 prevede finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento della competitività delle stesse;

in particolare, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione e avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (art. 3, comma 1, lettera a));

i progetti finanziati ex legge n. 808 del 1985, disposti nella forma di contributi pluriennali (o limiti d'impegno), sono regolati dai decreti ministeriali n. 173 del 2010 (fino al 2015, anno nel quale è subentrato il nuovo decreto ministeriale 3 luglio 2015) per quanto riguarda l'ambito "civile" e dal decreto ministeriale n. 174 del 2010 per l'ambito della "sicurezza nazionale";

per gli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, con il citato decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 174 del 2010, sono state stabilite le condizioni e i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti, sotto forma di diritti di regia, definiti come quote degli incassi delle vendite dei prodotti indicati applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti;

considerato che:

nella deliberazione 17 ottobre 2018, n. 20/2018/G, della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato "Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico", la Corte dei conti ha rilevato che a fronte di 1,268 miliardi di euro erogati, ne sono stati restituiti 112,271 milioni, pari all'8,85 per cento di quanto liquidato;

successivamente, secondo quanto risulta nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3597, "Restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808", in cui però confluiscono sia le restituzioni dell'ambito "civile" che di quello della "sicurezza nazionale", senza possibilità alcuna di distinzione, sono stati versati 207 milioni di euro nel 2018, 141,7 milioni nel 2019 e meno di 3 milioni nel 2020;

il suddetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3597, "Restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808", prevede solo 15 milioni di euro di entrate per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

se le vendite non si realizzano secondo le tempistiche e con i volumi attesi, può essere ammessa l'eventualità di una rimodulazione dei tempi per il rimborso dei finanziamenti, ma l'articolo 4, comma 9, lettera c), della legge n. 808 del 1985 non permette l'ipotesi di restituzioni parziali del finanziamento, lasciando alla discrezionalità amministrativa la sola scelta delle "condizioni e modi per

la restituzione";

le imprese beneficiarie possono essere indotte a non rivelare i dati relativi alle vendite, o a sottostimarli, sia perché li considerano patrimonio privato, sia per ragioni legate ai finanziamenti di cui alla legge n. 808 del 1985, i cui rimborsi sono comunque agganciati alle vendite;

l'articolo 1, comma 241, della legge n. 145 del 2018 ha stanziato 250.000 euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge n. 808 del 1985;

l'ultima relazione al Parlamento (documento XLI, n. 1) sullo stato dell'industria aeronautica, di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, risale ad agosto 2019, è riferita all'anno 2017 ed è priva della parte relativa ai finanziamenti e contributi erogati e l'attività svolta dal comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica con particolare riferimento ai pareri resi;

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che trattandosi di un fondo "rotativo", siccome previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 147 del 2013, la mancata restituzione da parte delle imprese beneficiarie dei finanziamenti ricevuti non solo ha causato un danno all'erario, ma ha anche impedito il riutilizzo per nuovi progetti delle somme rientrate, causando, altresì, un rallentamento nel conseguimento di obiettivi strategici per la sicurezza nazionale,

si chiede di sapere:

a quanto ammontino ad oggi i finanziamenti complessivamente erogati *ex art.* 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985 e le relative restituzioni sia per quanto concerne l'ambito "civile" che quello della "sicurezza nazionale";

se i Ministri in indirizzo abbiano attuato, come peraltro previsto dal decreto ministeriale n. 174 del 2010, sollecitato dalla Corte dei conti e finanziato dalla legge di bilancio per il 2019, un monitoraggio puntuale e completo delle vendite che scaturiscono dai finanziamenti di cui alla legge n. 808, relativamente ai progetti di "sicurezza nazionale", con particolare riguardo alle restituzioni scadute e non effettuate, che analizzi le ragioni e assicuri le attività da intraprendere, a norma vigente, per il loro recupero;

se non ritenga che il mancato rimborso dei finanziamenti erogati, qualora non supportato da un'adeguata attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero stesso, ulteriore rispetto a quelli di mero carattere amministrativo, stia esponendo l'Italia al rischio di essere sottoposta a una procedura di infrazione della normativa comunitaria in materia di "aiuti di Stato";

quali siano i motivi per i quali non sia stata più prodotta la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, completa di tutte le informazioni previste.

(4-06893)

[PARAGONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

stando a quanto riferito all'interrogante, il dirigente del III reparto mobile di Milano avrebbe formalmente avviato un procedimento disciplinare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, richiedendo la sanzione della pena pecuniaria per quei poliziotti del reparto che hanno preso parte alla manifestazione "no green pass" di Milano del 15 gennaio 2022, regolarmente autorizzata;

i poliziotti sarebbero stati sanzionati per aver, inoltre, partecipato, in abiti civili, indossando una pettorina con la scritta dell'associazione "OSA" (Operatori sicurezza associati) e per non essersi dissociati dalle parole pronunciate sul palco dal vice presidente dell'associazione, pur non avendo essi stessi proferito parole offensive nei confronti dell'amministrazione o della Polizia di Stato;

stando a quanto riferito, il procedimento disciplinare avrebbe previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il demansionamento e l'impossibilità di effettuare ore di straordinario. Al personale interessato dalla vicenda, infatti, sarebbe stata vietata, verbalmente e per un periodo di tempo limitato, la possibilità di effettuare servizi operativi di ordine pubblico, in favore di un impiego al corpo di guardia della caserma sarebbero stati previsti spostamenti di nucleo e turno per evitare che chi avesse preso parte alla medesima manifestazione si ritrovasse a lavorare insieme;

considerato che:

i poliziotti interessati dalla sanzione, alla data del 15 gennaio, risultavano già sospesi dal servizio per

non essersi sottoposti all'obbligo vaccinale;

l'OSA è un'associazione legalmente riconosciuta, composta principalmente da membri delle forze dell'ordine, forze armate e da tutte le categorie che concorrono alla sicurezza e all'ordine pubblico (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria, Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare, Corpo forestale, Polizia locale, eccetera) che conta anche numerosi iscritti tra non appartenenti a gruppi militari o di polizia, e ha come fine la promozione e la diffusione, in ogni ambito culturale e sociale, della cultura della legalità, della sicurezza e della giustizia;

il 18 marzo 2022, il Coordinamento sindacale appartenenti Polizia (COSAP) ha inviato al Ministero dell'interno una richiesta di ispezione urgente, sulla gestione del dirigente del III reparto mobile di Milano in materia di regolamento di disciplina;

considerato altresì che alla manifestazione del 15 gennaio erano presenti molti appartenenti alle forze dell'ordine ma sembrerebbe che nelle Questure delle altre province d'Italia non siano stati presi provvedimenti simili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se intenda dare seguito alla richiesta di ispezione inoltrata dal COSAP;

se ritenga legittimo il provvedimento disciplinare adottato dal dirigente del III reparto mobile di Milano nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine, già sospesi dal servizio alla data del 15 gennaio, per aver partecipato a una manifestazione autorizzata, in abiti civili, indossando la pettorina dell'associazione Operatori sicurezza associati.

(4-06894)

DESSI - *Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* - Premesso che

in data 23 settembre 2019 la società Sorgenia presentava alla Regione Toscana istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale relativamente ad un progetto di un impianto geotermico denominato "Val di Paglia";

il progetto ricade all'interno dell'area Le Cascinelle compresa nella valle del Paglia, un'area incontaminata tra la rocca di Radicofani e la vetta dell'Amiata, che costituisce un paesaggio di notevole interesse, a confine con il sito UNESCO della val d'Orcia;

il progetto investe un'area di circa 53.400 metri quadrati e prevede l'installazione di un'area di estrazione, due aree di reiniezione dei fluidi geotermici, per un totale di almeno 10 pozzi iniziali, che potrebbero diventare 17;

il soggetto proponente il progetto avrebbe effettuato solo indagini geofisiche superficiali, mentre la ricerca della risorsa geotermica sarebbe basata esclusivamente sui risultati dei sondaggi effettuati dall'ENEL negli anni '60;

considerato che

nel corso dell'*iter* autorizzativo del progetto presentato da Sorgenia, studi approfonditi, condotti da tecnici qualificati, sembrerebbero far emergere, forti e svariate criticità ed in particolare criticità paesaggistiche legate al pesante impatto visivo, tanto che la Soprintendenza ha espresso ben tre pareri negativi sul progetto di realizzazione della centrale geotermica; criticità ambientali a causa di un non trascurabile rischio sismico, ancor più grave, se si considera che la zona interessata è, già di per sé, classificata zona sismica, oltre a possibili interferenze con il bacino idrico del monte Amiata e con le vicine sorgenti termali dei Bagni San Filippo, Bagno Vignoni e San Casciano dei bagni;

a causa di queste criticità, il progetto ha ricevuto pareri negativi da svariati enti, oltre alla Soprintendenza già citata, anche la ASL territorialmente competente ha fornito il proprio parere negativo, segnalando la mancata valutazione del rischio sanitario; pareri negativi sono pervenuti da tre Comuni sui cinque territorialmente interessati;

ad oggi si è in attesa della conferenza dei servizi che si terrà il 16 settembre 2022, nell'ambito della quale si discuterà delle osservazioni da parte degli enti interessati a seguito delle integrazioni apportate al progetto dalla Sorgenia;

pur consapevole che la geotermia è internazionalmente riconosciuta tra le fonti energetiche rinnovabili

*carbon free* ed il suo utilizzo potrebbe impattare positivamente sul forte fabbisogno energetico del nostro Paese, sarebbe auspicabile la diffusione di piccoli impianti di geotermia che non rilascino emissioni nocive, non impattino sui territori, non incrementino il rischio sismico e non inquinino falde acquifere e soprattutto che la costruzione e gestione di tali impianti geotermici siano affidate a soggetti pubblici e non lasciate alla speculazioni economica di privati, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle vicende esposte, se in merito non ritengano necessario intervenire, per quanto di competenza, anche interessando la Regione Toscana e coinvolgendo le comunità locali, che forti preoccupazioni hanno espresso rispetto ai rischi connessi alla realizzazione della centrale geotermica, al fine di valutare la reale fattibilità del progetto "Val di Paglia", onde evitare l'ennesimo scempio territoriale nel nostro Paese, rammentando che occorre sempre cercare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco: l'interesse collettivo deve porsi sempre e comunque in primo piano, e l'economia deve essere solo strumento per il raggiungimento del benessere collettivo, e non il fine per realizzare l'interessi di pochi.

(4-06895)

[DE BONIS](#), [GALLONE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

le sole piccole imprese manifatturiere hanno consumi energetici pari a 26 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), pari a tutto il gas utilizzato per riscaldare le case. Convertire soltanto il 20 per cento di quei consumi dal termoelettrico alle fonti rinnovabili consentirebbe un risparmio di gas pari a 6 miliardi di metri cubi all'anno;

artigiani e piccole imprese rappresentano un potenziale enorme per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, teoricamente possono costituire un parco fotovoltaico da 60.000 megawattora, tre volte la potenza installata in Italia. In poco tempo si potrebbero realizzare almeno 400.000 piccoli impianti per l'autoproduzione da rinnovabili (oggi sono circa 140.000 per una potenza di 6.000 megawattora) con conseguente riduzione dei consumi di gas di oltre 2 miliardi di metri cubi all'anno;

un contributo pubblico del 50 per cento sul costo dell'investimento costerebbe circa 1,5 miliardi di euro in tre anni. Purtroppo, però, artigiani e piccole imprese sono fortemente penalizzati, perché esclusi da tutte le misure di incentivazione per le rinnovabili che sono concentrate sulle famiglie e sui grandi impianti, attraverso il sistema delle aste con risultati, peraltro, molto modesti;

la proposta, che gli interroganti condividono appieno, proviene dal segretario generale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che da oltre 75 anni rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori manifattura, costruzioni, servizi, trasporto, commercio e turismo, delle piccole e medie industrie e, in generale, del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, con particolare riferimento al settore dell'artigianato, del lavoro autonomo, dei professionisti e dei pensionati;

puntare esclusivamente sulla realizzazione di grandi impianti è una risposta parziale al bisogno di stimolare l'incremento della produzione da fonti rinnovabili. I circa 140.000 piccoli impianti per autoproduzione possono essere triplicati in pochi anni portando la potenza installata a quasi 20.000 megawatt, che rappresenta l'80 per cento della capacità attuale del fotovoltaico attivo in tutto il Paese;

sarebbe opportuno, pertanto, istituire un sistema di incentivazione per i piccoli impianti di autoproduzione di energia elettrica (fino a 200 kilowatt) sfruttando l'enorme potenziale di artigiani e piccole imprese, nonché introdurre misure specifiche per la platea delle piccole imprese, prevedendo l'istituzione di un fondo dedicato al sostegno dell'autoproduzione o, preferibilmente, un credito d'imposta dell'investimento per l'installazione di impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili;

nella recente audizione al Senato della Confederazione nazionale dell'artigianato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, la Confederazione ha accolto con favore l'estensione del credito d'imposta inizialmente previsto solo per le imprese ad elevato consumo di energia elettrica e gas naturale, ma in merito alla volontà di rafforzare il monitoraggio delle dinamiche dei mercati energetici, che scontano fenomeni speculativi (per i quali il primo firmatario della presente interrogazione ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06759, pubblicato il 17 marzo 2022) sarebbe

auspicabile che il Governo adottasse nuove forti misure, come ad esempio la fissazione di un tetto al prezzo dell'energia, così come pure una proroga della misura della riduzione delle accise sui carburanti, che termina tra due settimane,  
si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di favorire artigiani e piccole imprese nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, che determinerebbe in poco tempo una riduzione dei consumi di gas pari a 2 miliardi di metri cubi all'anno;

se non ritengano che sia necessaria la definizione di interventi più mirati, quali per esempio la semplificazione delle procedure ed una maggiore dotazione di risorse che avrebbero positive ricadute sia per l'ambiente che per l'attivazione di investimenti privati;

se non ritengano che sia indispensabile un'azione efficace da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, al quale le principali associazioni di rappresentanza possono offrire un importante contributo in termini di attività di monitoraggio, al fine di contrastare fenomeni speculativi.

(4-06896)

[CAMPARI](#), [SAPONARA](#), [VESCOVI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'istruzione.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

per aver rimproverato alcuni alunni di una V classe della scuola primaria dell'istituto comprensivo di Fornovo di Taro (Parma), che avevano imbrattato i bagni di feci, una docente è stata denunciata dai genitori e, dopo oltre 4 anni di processo, è stata condannata a un anno e 20 giorni di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione) per abuso dei mezzi di correzione;

l'insegnante si è semplicemente comportata come avrebbe fatto qualsiasi persona di fronte ad un simile comportamento, ma, malgrado ciò, il giudice ha ritenuto di dover irrogare una pena di tale portata, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l'assoluzione di fronte all'evidente irrilevanza penale della contestazione;

al di là del giudizio sul fatto che l'ingerenza di alcuni genitori nell'attività di formazione degli studenti da parte dei docenti stia diventando davvero eccessiva e paradossale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati e quale sia il loro giudizio in merito;

nello specifico, se il Ministro della giustizia intenda attivare i poteri ispettivi previsti dalla legge presso gli uffici giudiziari coinvolti.

(4-06897)

[FERRAZZI](#), [NENCINI](#) - *Ai Ministri della difesa e della cultura.* -

(4-06898)

(Già 3-03101)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

3-03249 del senatore Taricco ed altri, sull'utilizzo dello strumento della polizza assicurativa nel comparto agricolo;

*11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):*

3-03244 del senatore Di Piazza ed altri, sul reintegro dei 500 lavoratori dei *call center* Alitalia a Palermo;

*12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-03250 del senatore Rampi ed altri, sugli apparecchi per sanificare l'aria, in particolare negli ambienti scolastici.

